



## COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 17 LUGLIO 2024

Consiglio federale n.1 – riunione del 17 luglio 2024

### DELIBERA N.1/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- sentita la relazione del Commissioner Cia in cui rende noto che sta valutando le figure da proporre per comporre lo staff tecnico che seguirà i tesserati CIA nel corso della stagione sportiva 2024/2025;
- visto l'articolo 4 lett. a), d), f) e o) del Regolamento CIA in cui si stabilisce che il Commissioner CIA propone al Consiglio federale i propri collaboratori necessari per il buon funzionamento del CIA, la nomina dei Coordinatori, dei Responsabili e dei Designatori dei Campionati nazionali, preposti alla gestione ed organizzazione delle varie attività del CIA, "criteri di impiego e valutazione dei tesserati CIA" e le liste annuali di appartenenza di tutte le categorie dei tesserati in attività in conseguenza della proposta di nuove ammissioni, promozioni, retrocessioni ed avvicendamenti;
- considerata la necessità di provvedere al più presto alla deliberazione di quanto sopra specificato al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività dei tesserati CIA per l'a.s.2024/2025;
- ritenuto pertanto opportuno conferire mandato al Presidente federale affinché provveda alla deliberazione delle proposte avanzate dal Commissioner CIA in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 lett. a), d), f) e o) del Regolamento CIA;

### **DELIBERA**

di conferire mandato al Presidente federale affinché provveda alla deliberazione delle proposte avanzate dal Commissioner CIA in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 lett. a), d), f) e o) del Regolamento CIA.

### DELIBERA N.2/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti in particolare l'art. 16 comma 5 e l'art. 18 dello Statuto federale;
- considerata la propria delibera n.299/2024, assunta dal Consiglio federale nella riunione del 13 maggio 2024, con cui è stato stabilito:
- di indire l'Assemblea di Categoria degli Atleti e Tecnici e l'Assemblea Generale Ordinaria elettiva che si svolgeranno rispettivamente nei giorni 20 e 21 dicembre 2024, per l'elezione del Presidente federale, dei Consiglieri federali di cui all'art. 31, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) dello Statuto federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio olimpico 2025/2028,

- di prevedere tra l'altro lo svolgimento dei Collegi elettorali per l'elezione dei Delegati in rappresentanza delle Società partecipanti al Campionato professionistico, ai Campionati nazionali dilettanti maschili, ai Campionati nazionali femminili ed ai Campionati regionali, nonché i Collegi elettorali interregionali per l'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici dilettanti e del Collegio elettorale nazionale per l'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici professionisti;

preso atto dello Statuto federale, adeguato dal commissario *ad acta* nominato dal CONI, ai nuovi Principi Fondamentali licenziati dal Consiglio Nazionale del CONI in data 16 febbraio 2024, il cui testo è stato approvato con provvedimento n. 122/61 del Presidente CONI il 18 giugno 2024 e ratificato dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n.295 l'11 luglio 2024;

ravvisata la necessità di dover apportare ulteriori modifiche ed aggiornamenti al testo dello Statuto federale;

### **DELIBERA**

- di indire l'Assemblea Generale Straordinaria per l'approvazione delle modifiche allo Statuto federale, in data 21 dicembre 2024, stesso giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria;
- di conferire mandato al Presidente federale di provvedere a tutti gli adempimenti regolamentari ed organizzativi/amministrativi necessari per l'organizzazione delle suddette Assemblee.

### **DELIBERA N.3/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

sentita la relazione del Presidente federale circa il progetto denominato "100 playground", che prevede la realizzazione e/o riqualificazione in tutta Italia di 100 campi all'aperto volti alla promozione dell'attività di pallacanestro, in sinergia con il Ministero per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute SpA e A.N.C.I.;

sentito quanto esposto dal Ministro per lo Sport e i Giovani che ha confermato il proprio sostegno a detta progettualità, in quanto è volta promuovere l'attività sportiva e la salute fisica, in particolar modo tra i giovani, prevenendo al contempo la sedentarietà e l'asocialità, coerentemente con i fini istituzionali perseguiti dal Ministero;

### **DELIBERA**

di autorizzare il Presidente federale a proseguire l'interlocuzione con le Istituzione e gli Enti coinvolti nel progetto denominato "100 Playground" ed a porre in essere gli atti necessari a definire il perimetro operativo di tale progettualità.

**DELIBERA N.4/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- valutata la possibilità di introdurre a partire dalla stagione sportiva 2025/2026, ad esito della riforma dei Campionati nazionali e regionali senior maschili avviata dall'a.s. 2022/2023 e del parere favorevole espresso dalla Lega Nazionale Pallacanestro, un sistema di controllo della stabilità finanziaria delle società partecipanti al Campionato di Serie B nazionale maschile;
- ritenuto opportuno introdurre un “Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie B nazionale maschile” analogamente a quanto già disciplinato nei Campionati di Serie A e A2 maschile e di Serie A1 femminile;
- ravvisata la necessità di istituire un tavolo di lavoro a cui prenderanno parte i rappresentanti della Lega Nazionale Pallacanestro, della Com.Te.C. e di tutte le altre componenti interessate per la definizione del Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie B nazionale maschile a partire dalla stagione sportiva 2025/2026;

**DELIBERA**

di istituire un tavolo di lavoro composto dai rappresentanti della Lega Nazionale Pallacanestro, della Com.Te.C. e di tutte le altre componenti interessate per la definizione del Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie B nazionale maschile da introdurre a partire dalla stagione sportiva 2025/2026.

**DELIBERA N.5/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Comunicato Ufficiale n.851 del 24 giugno 2024 - Settore Agonistico n.84 con il quale si rende noto l'elenco delle Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A maschile a.s.2024/2025;
- vista la propria delibera n.262/2024, assunta il 20 marzo 2024, con la quale è stato approvato il Manuale per la concessione della Licenza nazionale professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato professionistico a.s.2024/2025;
- preso atto delle comunicazioni della Lega Basket Serie A, pervenute in data 15 luglio 2024, inerente l'elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni previste dal Manuale per la concessione della Licenza al Campionato di Serie A, dallo Statuto e dai Regolamenti di Lega circa la permanenza e l'ammissione nella Lega stessa per l'anno sportivo 2024/2025, che di seguito si riportano: 000107 PALL.OLIMPIA MILANO SSRL - MILANO (MI), 000108 PALLACANESTRO VARESE SPA - VARESE (VA), 000250 POL. DINAMO SRL - SASSARI (SS), 000346 A.S. DIL. POL. DERTHONA BASKET - TORTONA (AL), 002821 PALL. REGGIANA SRL - REGGIO NELL'EMILIA (RE), 012073 PISTOIA BASKET 2000 SRL - PISTOIA (PT), 012522 GUERINO VANOLI BASKET SRL - CREMONA (CR), 046078 S.S. NAPOLIBASKET - NAPOLI (NA), 050294 VIRTUS PALL. BOLOGNA - BOLOGNA (BO), 050308 PALL. TRIESTE 2004 SSDARL - TRIESTE (TS), 050925 PALLACANESTRO BRESCIA S.R.L. - BRESCIA (BS), 050927 TRAPANI SHARK S.S.D. A R.L. – TRAPANI (TP), 051534 SSP REYER VENEZIA MESTRE SRL - VENEZIA (VE), 051821 AQUILA BASKET TRENTO 2013 SRL - TRENTO (TN), 052743 UNIVERSO TREVISO BASKET S.r.l - TREVISO (TV), 052763 BASKET SCAFATI 1969 SSDARL - SCAFATI (SA);

considerata la relazione, datata 12 luglio 2024, della Commissione Impianti Sportivi;

considerato il verbale n.295 della riunione della Com.Te.C., datato 11 luglio 2024;

**DELIBERA**

- di ammettere al Campionato di Serie A, anno sportivo 2024/2025, le seguenti Società:

1. 000107 PALL.OLIMPIA MILANO SSRL - MILANO (MI)
2. 000108 PALLACANESTRO VARESE SPA - VARESE (VA)
3. 000250 POL. DINAMO SRL - SASSARI (SS)
4. 000346 DERTHONA BASKET SSRL - TORTONA (AL)
5. 002821 PALL. REGGIANA SRL - REGGIO NELL'EMILIA (RE)
6. 012073 PISTOIA BASKET 2000 SRL - PISTOIA (PT)
7. 012522 GUERINO VANOLI BASKET SRL - CREMONA (CR)
8. 046078 S.S. NAPOLI BASKET SRL - NAPOLI (NA)
9. 050294 VIRTUS PALL. BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
10. 050308 PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL - TRIESTE (TS)
11. 050925 PALLACANESTRO BRESCIA S.R.L. - BRESCIA (BS)
12. 050927 TRAPANI SHARK S.R.L. – TRAPANI (TP)
13. 051534 SSP REYER VENEZIA MESTRE SRL - VENEZIA (VE)
14. 051821 AQUILA BASKET TRENTO 2013 SRL - TRENTO (TN)
15. 052743 UNIVERSO TREVISO BASKET S.r.l - TREVISO (TV)
16. 052763 BASKET SCAFATI 1969 SRL - SCAFATI (SA)

**DELIBERA N.6/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il Comunicato Ufficiale n.852 del 24 giugno 2024 - Settore Agonistico n.85 con il quale si rende noto l'elenco delle Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2024/2025;

vista la propria delibera n.265/2024, assunta il 20 marzo 2024, con la quale è stato licenziato il Manuale per la concessione della Licenza per il Campionato di Serie A2 e condizioni per la permanenza nel Campionato a.s.2024/2025;

vista la nota della Lega Nazionale Pallacanestro, datata 10 luglio 2024, con la quale elenca le Società che hanno adempiuto al deposito della fideiussione necessaria alla partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2024/2025;

considerata la relazione, datata 12 luglio 2024, della Commissione Impianti Sportivi;

considerato il verbale n.56 della riunione della Com.Te.C., datato 11 luglio 2024, nel quale si esprime parere favorevole per le 20 Società aventi diritto come da Comunicato Ufficiale n.852 del 24 giugno 2024 - Settore Agonistico n.85;

**DELIBERA**

- di ammettere al Campionato di Serie A2 maschile, anno sportivo 2024/2025, le seguenti Società:

1. 000105 PALLACANESTRO CANTU' SPA - CERMENATE (CO)
2. 000602 URANIA BASKET MILANO SSD A R.L. - MILANO (MI)
3. 001010 BLU BASKET 1971 S.DIL. ARL - TREVIGLIO (BG)
4. 001848 SCALIGERA BASKET VERONA SSRL - VERONA (VR)
5. 004473 BASKET TORINO S.S.D. A R.L. - TORINO (TO)
6. 006220 U.C.C. SRL SSD - CASALPUSTERLENGO (LO)
7. 032072 NEW BASKET BRINDISI S.P.A. - BRINDISI (BR)
8. 035112 LIBERTAS LIVORNO 1947 – LIVORNO (LI)
9. 040716 US VICTORIA LIBERTAS PALL.SSRL - PESARO (PU)
10. 042009 NUOVA PALL. VIGEVANO 1955 – VIGEVANO (PV)
11. 046051 A.S.D. DEL. FES – AVELLINO (AV)
12. 047869 JU.VI. CREMONA BASKET 1952 S.S.D. A.R.L. – CREMONA (CR)
13. 051523 PALLACANESTRO 2.015 - FORLI' (FC)
14. 052446 AMICI PALL. UDINESE SSD ARL - UDINE (UD)
15. 052462 BENEDETTO XIV S.S.D A R.L. – CENTO (FE)
16. 052934 FORTITUDO PALLACANESTRO BOLOGNA 103 SRL - BOLOGNA (BO)
17. 055139 RINASCITA BASKET RIMINI S.S.D.R.L. – RIMINI (RN)
18. 055335 NARDO' BASKET S.R.L. - S.S.D. – NARDO' (LE)
19. 055502 S.S.D. REAL SEBASTIANI RIETI S.R.L. – RIETI (RI)
20. 055520 UNITED EAGLES BASKETBALL SSDARL – CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

**DELIBERA N.7/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Comunicato Ufficiale n.848 del 21 giugno 2024 - Settore Agonistico n.83 con il quale si rende noto l'elenco delle Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A1 femminile a.s.2024/2025;
- vista la propria delibera n.266/2024, assunta il 20 marzo 2024, con la quale è stato licenziato il Manuale per la concessione della Licenza per il Campionato di Serie A1 femminile e condizioni per la permanenza nel Campionato a.s.2024/2025;
- vista la nota, datata 16 maggio 2024, con cui la Società Virtus Eirene SSD arl (cod. FIP 032122), pur avendo il diritto sportivo per partecipare al Campionato di Serie A1 femminile a.s.2024/2025, richiede di potersi riposizionare in Serie A2;
- vista la nota, datata 2 luglio 2024, con la quale la Società OBG Roma Srl (cod. FIP 078289) comunica la volontà di rinunciare al Campionato di Serie A1 femminile a.s.2024/2025;
- vista la nota, datata 20 giugno 2024, con cui la Società FuturVirtus SSD a rl Bologna (cod. FIP 051847) comunica la volontà di rinunciare al Campionato di Serie A1 femminile a.s.2024/2025;
- vista la relazione, datata 10 luglio 2024, della Lega Basket Femminile;
- considerata la relazione, datata 12 luglio 2024, della Commissione Impianti Sportivi in cui viene dato parere favorevole a 10 Società aventi diritto ed evidenziato che la Società A.S. Dil. G E A S Basket Sesto San Giovanni (cod. FIP 000149), d'intesa con il Comune, propone di disputare le gare casalinghe a porte chiuse fino al termine dei lavori di efficientamento energetico del proprio impianto sportivo;

- ritenuto di poter autorizzare la disputa delle prime tre gare casalinghe del campionato di Serie A1 femminile a.s.2024/2025 prevedendo una ulteriore verifica della Commissione Impianti Sportivi che esprimerà parere per l'adozione di ulteriori provvedimenti in merito;
- considerato il verbale n.13 della riunione della Com.Te.C., datato 11 luglio 2024, nel quale si esprime parere favorevole per 11 delle 14 Società aventi diritto come da Comunicato Ufficiale n.848 del 21 giugno 2024 - Settore Agonistico n.83 sopra richiamato;
- ritenuto di dover riaprire i termini per l'iscrizione in qualità di squadra riserva per il Campionato di Serie A1 Femminile a.s.2024/2025 al fine di completare l'organico a 12 squadre, fissando il termine ultimo per la presentazione della domanda alle ore 12:00 del 19 luglio 2024;
- considerato che le squadre che presenteranno domanda di squadra riserva per il Campionato di Serie A1 femminile a.s.2024/2025 verranno classificate a norma dell'articolo 9 del Regolamento Esecutivo Gare e che la squadra ammessa, per poter partecipare al Campionato, dovrà osservare quanto previsto dal Manuale per la concessione della licenza al Campionato di Serie A1 Femminile e condizioni per la permanenza nel campionato a.s.2024/2025;

### **DELIBERA**

- di ammettere al Campionato di Serie A1 femminile, anno sportivo 2024/2025, 11 Società aventi diritto che di seguito si elencano:
  1. 000149 A.S. DIL. G E A S BASKET - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
  2. 002219 FAMILA BASKET SCHIO SRL SSD - SCHIO (VI)
  3. 007508 A.S.DIL. SAN MARTINO - SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
  4. 015184 BCC DERTHONA BASKET ASD – CASTELNUOVO SCRIVIA (AL)
  5. 040934 POL. BATTIPAGLIESE - BATTIPAGLIA (SA)
  6. 044379 ALPO BASKET A.S.D. – VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
  7. 050367 BRIXIA BASKET S.S.D.R.L. – BRESCIA (BS)
  8. 050909 SSD REYER VENEZIA MESTRE SPA - VENEZIA (VE)
  9. 054178 ASD DINAMO LAB - CAGLIARI (CA)
  10. 054473 FAENZA BASKET PROJECT - FAENZA (RA)
  11. 054921 MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO S.r.l. - CAMPOBASSO (CB)
- di autorizzare la Società 000149 A.S. DIL. G E A S BASKET a disputare le prime tre gare casalinghe del campionato di Serie A1 femminile a.s.2024/2025 a porte chiuse per i lavori di efficientamento energetico del proprio impianto sportivo, salvo poi prevedere una ulteriore verifica della Commissione Impianti Sportivi che esprimerà parere per l'adozione di ulteriori provvedimenti in merito;
- di stabilire la riapertura dei termini per l'iscrizione in qualità di squadra riserva per il Campionato di Serie A1 Femminile a.s.2024/2025 al fine di completare l'Organico di Serie A1 femminile a 12 squadre.  
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per le ore 12:00 del 19 luglio 2024.  
Le squadre che presenteranno domanda verranno classificate a norma dell'articolo 9 del Regolamento Esecutivo Gare.  
La squadra ammessa, per poter partecipare al Campionato, dovrà osservare quanto previsto dal Manuale per la concessione della licenza al Campionato di Serie A1 Femminile e condizioni per la permanenza nel campionato a.s.2024/2025.
- di conferire mandato al Presidente federale, sentiti il Vicepresidente federale Vicario, il Consigliere federale in rappresentanza delle Società nazionali dilettantistiche femminili, il Presidente della Lega Basket Femminile ed il Coordinatore del Settore Agonistico, di:
  - definire le date entro le quali l'eventuale Società ripescata dovrà perfezionare l'iter amministrativo per la concessione della Licenza per la partecipazione al Campionato di Serie A1 femminile a.s.2024/2025;
  - concedere eventualmente alla Società ripescata la Licenza per la partecipazione al Campionato di Serie A1 femminile a.s.2024/2025.

**DELIBERA N.8/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto l'articolo 151 del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;

visti gli articoli 20 e seguenti del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico con cui si normano i controlli in materia economico-finanziaria;

visto il Manuale per la concessione della licenza nazionale professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato professionistico 2023/2024;

visti in particolare gli articoli 10.13, 10.14 e 10.15 del Manuale sopra citato, in cui si disciplinano le modalità ed i termini di deposito delle attestazioni e liberatorie di cui alla Sezione 10 riguardante i controlli periodici della Com.Te.C. e della Lega Basket Serie A nel corso della stagione sportiva;

considerato che le Società partecipanti al Campionato professionistico di Serie A a.s.2023/2024 avevano obbligo di presentare, tramite cloud federale, idonee liberatorie e documentazione attestanti l'avvenuto pagamento degli stipendi relativi alle mensilità di marzo, aprile 2024 nonché dei relativi versamenti erariali e previdenziali accompagnate da idonee autocertificazioni rilasciate dal Legale Rappresentante attestanti l'avvenuto pagamento di tutte le competenze verso atleti e allenatori relativi al periodo in oggetto;

visto il verbale della Commissione Tecnica di Controllo n.294 del 25 giugno 2024 con cui, ad esito dei controlli effettuati, è risultato che la Società Aquila Basket Trento Srl (cod. FIP 051821) ha adempiuto con 1 giorno di ritardo agli obblighi sopra descritti e previsti agli articoli 10.13, 10.14 e 10.15 della Sezione 10 rubricata "Adempimenti successivi alla presentazione della domanda di concessione della Licenza I controlli periodici della Com.Te. C. e della LBA nel corso della stagione sportiva 2023/2024" del Manuale per la concessione della licenza nazionale professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato professionistico 2023/2024, mentre le Società Napoli Basket SpA (cod. FIP 046078) e Pistoia Basket 2000 SRL (cod. FIP 012073) hanno adempiuto con 2 giorni di ritardo ai medesimi obblighi sopra descritti;

preso atto della richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare di € 4.000,00 a carico della Società Pistoia Basket 2000 Srl (cod. FIP 012073), € 2.000,00 a carico della Società Aquila Basket Trento 2013 Srl (cod. FIP 051821) ed € 4.000,00 a carico della Società S.S. Napoli Basket SRL (cod. FIP 046078) da scontare nel Campionato a.s.2024/2025 per il ritardo evidenziato;

visto il punto 11.5 del Manuale per la concessione della licenza nazionale professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato professionistico 2023/2024 in cui è previsto che la Società Sportiva che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di cui alla Sezione 10, articoli 10.13, 10.14 e 10.15 e di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui alla Sezione 10, articoli 10.13, 10.14 e 10.15 nei termini fissati dalle disposizioni del presente manuale il Consiglio federale, dietro segnalazione della Com.Te.C. applica l'ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo;

ritenuta la richiesta della Com.Te.C. meritevole di accoglimento perché coerente con i Regolamenti federali vigenti;

**DELIBERA**

di disporre € 4.000,00 a carico della Società Pistoia Basket 2000 Srl (cod. FIP 012073), € 2.000,00 a carico della Società Aquila Basket Trento 2013 Srl (cod. FIP 051821) ed € 4.000,00 a carico della Società S.S. Napoli Basket SRL (cod. FIP 046078) da scontare nel Campionato a.s.2024/2025.

**DELIBERA N.9/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.297/2024 con la quale è stato dato mandato al Presidente federale di provvedere alle dichiarazioni di morosità da assumere prima del termine dell'anno sportivo 2024;

**DELIBERA**

di prendere atto delle delibere di dichiarazioni di morosità assunte dal Presidente federale in data 5 giugno 2024 e più precisamente:

- del.59/2024 S.S. ORLANDINA BASKET ARL (cod FIP 05009) - procedura BINELLI THOMAS (fasc.79 23/24)
- del.60/2024 BERGAMO BASKET 2014 SSD ARL (cod. FIP 000517) – procedura GIULIANI PAOLO (fasc.108 2023/24)
- del.61/2024 BERGAMO BASKET 2014 SSD ARL (cod. FIP 000517) procedura ARTONI RICCARDO (fasc. 104 2023/24)
- del.62/2024 A. COSTA IMOLA BASKET 2022 SSDA ARL (cod.FIP 055773) – procedura BERNARDI VIRGINIO (fasc.90 23/24)
- del.63/2024 A. COSTA IMOLA BASKET 2022 SSDA ARL (cod.FIP 055773) – procedura DI TRANI SIMONE (fasc.91 23/24)
- del.64/2024 A. COSTA IMOLA BASKET 2022 SSDA ARL (cod.FIP 055773) – procedura VALENZA LEPOLDO MARCO (fasc.110 23/24)
- del.65/2024 CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod.FIP 003021) – procedura MINTO MASSIMO (fasc.80 2023/24)
- del.66/2024 CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod.FIP 003021) – procedura CONTE GIANMARCO (fasc.82 2023/24)
- del.67/2024 CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod.FIP 003021) – procedura DI TRANI SIMONE (fasc.85 2023/24)
- del.68/2024 CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod.FIP 003021) – procedura COTTIGNOLI MARIO (fasc.89 2023/24)
- del.69/2024 CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod.FIP 003021) – procedura RAGAGNIN GIOVANNI (fasc.92 2023/24)
- del.70/2024 CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod.FIP 003021) – procedura IACOPINI MASSIMO (fasc.95 2023/24)
- del.71/2024 CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod.FIP 003021) – procedura MONTANO GIORGIO (fasc.99 2023/24)
- del.72/2024 CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod.FIP 003021) – procedura ARTONI RICCARDO (fasc.102 2023/24)
- del.73/2024 CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) – procedura PAESANO ALESSANDRO (fasc 83 2023/24)
- del.74/2024 CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) – procedura BERNARDI VIRGINIO (fasc 86 2023/24)
- del.75/2024 CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) – procedura BERRA GABRIELE (fasc 87 2023/24)
- del.76/2024 CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) – procedura MUCCI GIANFRANCO (fasc 93 2023/24)
- del.77/2024 CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) – procedura FILLOY PABLO GERMAN (fasc 94 2023/24)
- del.78/2024 CHIEI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) – procedura CENA ENZO DARMIAN (fasc 96 2023/24)
- del.79/2024 CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) – procedura LIPS KARL JOHAN (fasc 97 2023/24)
- del.80/2024 CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) – procedura OBINNNA RAPHAEL JR (fasc 100 2023/24)
- del.81/2024 CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) – procedura ANIELLO DANIELE (fasc 101 2023/24)
- del.82/2024 CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) – procedura CIRIBENI LEONARDO (fasc 106 2023/24)

**DELIBERA N.10/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.314/2024 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO (cod. FIP 003021) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura OLIVE DAVIDE/ CJ BASKET TARANTO (fasc.55 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO (cod. FIP 003021) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia OLIVE DAVIDE/ CJ BASKET TARANTO (fasc.55 2023/24).

**DELIBERA N.11/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.316/2024 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società UNIBASKET SSD ARL (cod. FIP 052258) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MINTO MASSIMO/UNIBASKET SSD ARL (fasc.69 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società UNIBASKET SSD ARL (cod. FIP 052258) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia MINTO MASSIMO/UNIBASKET SSD ARL (fasc.69 2023/24).

**DELIBERA N.12/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.317/2024 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. ROBUR BASKET(cod. FIP 000238) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ODIGIE GIFT/G.S.ROBUR BASKET SS. DIL ARL (fasc.70 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società G.S. ROBUR BASKET(cod. FIP 000238) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura ODIGIE GIFT/G.S.ROBUR BASKET SS. DIL ARL (fasc.70 2023/24).

**DELIBERA N.13/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.318/2024 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD SVINCOLATI (cod. FIP 054049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ZIVANOVIC NEMANJA/ASD SVINCOLATI(fasc.74 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società ASD SVINCOLATI (cod. FIP 054049) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura ZIVANOVIC NEMANJA/ASD SVINCOLATI(fasc.74 2023/24).

**DELIBERA N.14/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.319/2024 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura TOGNACCI FEDERICO/A.COSTA IMOLA (fasc.76 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) AS per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla      procedura TOGNACCI FEDERICO/A.COSTA IMOLA (fasc.76 2023/24).

**DELIBERA N.15/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.59/2024 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S.ORLANDINA BASKET 2014 ARL (cod. FIP 050009) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BINELLI THOMAS/ S.S.ORLANDINA BASKET ARL (fasc.79 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società S.S.ORLANDINA BASKET 2014 ARL (cod. FIP 050009) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura BINELLI THOMAS/ S.S.ORLANDINA BASKET ARL (fasc.79 2023/24).

**DELIBERA N.16/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.312 /2024 del 13.05.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA ora ASD UNIVERSITY BASKET MELFI (cod. FIP 029513) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DOSIC NEMANJA/ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (fasc.61 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA ora ASD UNIVERSITY BASKET MELFI (cod. FIP 029513) per aver assolto, oltre il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura DOSIC NEMANJA/ ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (fasc.61 2023/24).  
Restano fermi i provvedimenti di cui all'art53 del Regolamento di Giustizia.

**DELIBERA N.17/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.313 /2024 del 13.05.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA ora ASD UNIVERSITY BASKET MELFI (cod. FIP 029513) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DI BIASO VINCENZO/ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (fasc.72 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA ora ASD UNIVERSITY BASKET MELFI (cod. FIP 029513) per aver assolto, oltre il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura DI BIASO VINCENZO / ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (fasc.72 2023/24).  
Restano fermi i provvedimenti di cui all'art53 del Regolamento di Giustizia.

**DELIBERA N.18/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.62 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BERNARDI VIRGINIO/A.COSTA IMOLA (fasc.90 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) AS per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia BERNARDI VIRGINIO/A.COSTA IMOLA (fasc.90 2023/24).

**DELIBERA N.19/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera di Presidenza n.63 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DI TRANI SIMONE/A.COSTA IMOLA (fasc.91 2023/24);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) AS per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia DI TRANI SIMONE/A.COSTA IMOLA (fasc.91 2023/24).

**DELIBERA N.20/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera di Presidenza n.64 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VALENZA LEOPOLDO MARCO/A.COSTA IMOLA (fasc.110 2023/24);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) AS per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia VALENZA LEOPOLDO MARCO/A.COSTA IMOLA (fasc.110 2023/24).

**DELIBERA N.21/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera di Presidenza n.65/24 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MINTO MASSIMO/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.80 2023/24);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura MINTO MASSIMO/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.80 2023/24).

**DELIBERA N.22/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.66/24 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CONTE GIANMARCO/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.82 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura CONTE GIANMARCO/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.82 2023/24).

**DELIBERA N.23/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.67/24 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DI TRANI SIMONE/CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.85 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura DI TRANI SIMONE/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.85 2023/24).

**DELIBERA N.24/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.68/24 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura COTTIGNOLI MARIO/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.89 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura COTTIGNOLI MARIO/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.89 2023/24).

**DELIBERA N.25/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.69/24 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RAGAGNIN GIOVANNI/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.92 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura RAGAGNIN GIOVANNI/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.92 2023/24).

**DELIBERA N.26/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.70/24 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura IACOPINI MASSIMO/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.95 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura IACOPINI MASSIMO/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.95 2023/24).

**DELIBERA N.27/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.71/24 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MONTANO GIORGIO/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.99 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura MONTANO GIORGIO/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.99 2023/24).

**DELIBERA N.28/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.66/24 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ARTONI RICCARDO/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.102 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura ARTONI RICCARDO/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.102 2023/24).

**DELIBERA N.29/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera di Presidenza n.73/24 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PAESANO ALESSANDRO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.83 2023/24);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura PAESANO ALESSANDRO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.83 2023/24).

**DELIBERA N.30/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera di Presidenza n.74/24 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BERNARDI VIRGINIO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.86 2023/24);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura BERNARDI VIRGINIO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.86 2023/24).

**DELIBERA N.31/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera di Presidenza n.75/24 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BERRA GABRIELE/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.87 2023/24);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura BERRA GABRIELE/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.87 2023/24).

**DELIBERA N.32/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.76/24 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MUCCI GIANFRANCO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.93 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura MUCCI GIANFRANCO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.93 2023/24).

**DELIBERA N.33/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.77/24 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FILLOY PABLO GERMAN/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.94 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura FILLOY PABLO GERMAN/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.94 2023/24).

**DELIBERA N.34/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera di Presidenza n.78/24 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CENA ENZO DARMIAN/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.96 2023/24);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura CENA ENZO DARMIAN/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.96 2023/24).

**DELIBERA N.35/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera di Presidenza n.79/24 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura LIPS KARL JOHAN/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.97 2023/24);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura LIPS KARL JOHAN/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.97 2023/24).

**DELIBERA N.36/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera di Presidenza n.80/24 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura OBINNA RAPHAEL JR/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.100 2023/24);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura OBINNA RAPHAEL JR/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.100 2023/24).

**DELIBERA N.37/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.81/24 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ANIELLO DANIELE/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc. 101 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura ANIELLO DANIELE/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.101 2023/24).

**DELIBERA N. 38/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.82/24 del 5.06.24 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CIRIBENI LEONARDO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc. 106 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura CIRIBENI LEONARDO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.106 2023/24).

**DELIBERA N.39/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

viste le proprie delibere nn.308/2024, 309/2024, 310/2024, 311/2024 con le quali è stato dichiarato lo stato di morosità della società SVEVA PALL.LUCERA (cod. FIP 054760) per il mancato adempimento dei propri obblighi in relazione alle controversie:  
ZIVANOVIC NEMANJA/ SVEVA PALL.LUCERA (fasc.52 2023/24)  
KRESIMIR ELEZ SVEVA PALL.LUCERA (fasc.63 2023/24)  
DI TRANI SIMONE SVEVA PALL.LUCERA (fasc.67 2023/24)  
VOLPE GIOVANNI SVEVA PALL.LUCERA (fasc.71 2023/24)

rilevato che la società non ha provveduto a sanare gli stati di morosità entro il termine dell'anno sportivo 2023/2024;

viste le disposizioni previste dall'art.161 comma 3 bis) del Regolamento Organico relativamente alla revoca dell'affiliazione e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;

visto altresì il comma 5) dell'art 161 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare l'affiliazione della società SVEVA PALL.LUCERA (cod. FIP 054760) R.O. escludendola dal diritto di partecipazione ai Campionati federali a seguito del mancato adempimento entro il termine dell'anno sportivo 2023/24 delle obbligazioni dovute in relazione alle procedure:  
ZIVANOVIC NEMANJA/ SVEVA PALL.LUCERA (fasc.52 2023/24)  
KRESIMIR ELEZ SVEVA PALL.LUCERA (fasc.63 2023/24)  
DI TRANI SIMONE SVEVA PALL.LUCERA (fasc.67 2023/24)  
VOLPE GIOVANNI SVEVA PALL.LUCERA (fasc.71 2023/24)

Ai sensi dell'art.161 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

Come richiamato all'art.161 R.O. comma 3 bis) la Società a cui sia stata revocata l'affiliazione può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI a norma dell'art. 4 comma 5 dello Statuto nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente delibera.

**DELIBERA N.40/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

vista la propria delibera n. 274/2024, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD UNIVERSITY BASKET MELFI già ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (cod. FIP 029513) per il mancato adempimento dei propri obblighi in relazione alla controversia RUGGIERO ANTONIO (fasc.56 2023/24);

rilevato che la società non ha provveduto a sanare lo stato morosità entro il termine dell'anno sportivo 2023/2024;

viste le disposizioni previste dall'art.161 comma 3 bis) del Regolamento Organico relativamente alla revoca dell'affiliazione e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;

**DELIBERA**

di revocare l'affiliazione della società ASD UNIVERSITY BASKET MELFI già ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (cod. FIP 029513) R.O. escludendola dal diritto di partecipazione ai Campionati federali a seguito del mancato adempimento entro il termine dell'anno sportivo 2023/24 delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura RUGGIERO ANTONIO (fasc. 56 2023/24).

Come richiamato all'art. 161 R.O. comma 3 bis la Società a cui sia stata revocata l'affiliazione può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI a norma dell'art. 4 comma 5 dello Statuto nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente delibera.

**DELIBERA N.41/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

viste le delibere di Presidenza nn.60/2024, 61/2024, con le quali è stato dichiarato lo stato di morosità della società BERGAMO BASKET 2014 SSD ARL (cod. FIP 000517) per il mancato adempimento dei propri obblighi in relazione alle controversie:  
GIULIANI PAOLO (fasc.108 2023/24)  
ARTONI RICCARDO (fasc.104 2023/24) ;

rilevato che la società non ha provveduto a sanare gli stati di morosità entro il termine dell'anno sportivo 2023/2024;

viste le disposizioni previste dall'art.161 comma 3 bis) del Regolamento Organico relativamente alla revoca dell'affiliazione e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;

visto altresì il comma 5) dell'art 161 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare l'affiliazione della società. BERGAMO BASKET 2014 SSD ARL (cod. FIP 000517) escludendola dal diritto di partecipazione ai Campionati federali a seguito del mancato adempimento entro il termine dell'anno sportivo 2023/24 delle obbligazioni dovute in relazione alle procedure:

GIULIANI PAOLO (fasc.108 2023/24)  
ARTONI RICCARDO (fasc.104 2023/24)

Ai sensi dell'art.161 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

Come richiamato all'art. 161 R.O. comma 3 bis la Società a cui sia stata revocata l'affiliazione può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI a norma dell'art. 4 comma 5 dello Statuto nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente delibera.

**DELIBERA N.42/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;
- viste le proprie delibere nn.276/2024, 315/2024, con le quali è stato dichiarato lo stato di morosità della società TIGERS CESENA (cod. FIP 052308) per il mancato adempimento dei propri obblighi in relazione alle controversie:  
BRACCI JONAS (fasc.51 2023/24)  
IKECHUKWU SIMON ANVBIA (fasc.60 2023/24)
- rilevato che la società non ha provveduto a sanare gli stati di morosità entro il termine dell'anno sportivo 2023/2024;
- viste le disposizioni previste dall'art.161 comma 3 bis) del Regolamento Organico relativamente alla revoca dell'affiliazione e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;
- visto altresì il comma 5) dell'art 161 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare l'affiliazione della società TIGERS CESENA (cod. FIP 052308) escludendola dal diritto di partecipazione ai Campionati federali a seguito del mancato adempimento entro il termine dell'anno sportivo 2023/24 delle obbligazioni dovute in relazione alle procedure:  
BRACCI JONAS (fasc.51 2023/24)  
IKECHUKWU SIMON ANVBIA (fasc.60 2023/24)

Ai sensi dell'art.161 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

Come richiamato all'art.161 R.O. comma 3 bis la Società a cui sia stata revocata l'affiliazione può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI a norma dell'art. 4 comma 5 dello Statuto nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente delibera.

**DELIBERA N.43/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DI PAOLANTONIO EMANUELE/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL ( fasc.119 2023/24);
- visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura DI PAOLANTONIO EMANUELE/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (fasc.119 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.44/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SORRENTINO GIANMARCO/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL ( fasc.120 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura SORRENTINO GIANMARCO/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (fasc.120 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.45/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ALDI MASSIMILIANO/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL ( fasc.120 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura ALDI MASSIMILIANO/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (fasc.120 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.46/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BRESOLIN DE JAN/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL ( fasc.125 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura BRESOLIN DE JAN/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (fasc.120 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.47/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DROKER GIANMARCO/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL ( fasc.1206 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura DROKER GIANMARCO/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (fasc.126 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.48/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RANUZZI ALEX/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL ( fasc.127 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura RANUZZI ALEX/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (fasc.127 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.49/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CRESPI RICCARDO/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL ( fasc.130 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura CRESPI RICCARDO/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (fasc.130 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.50/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FAZZI LUCA/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL ( fasc.134 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura FAZZI LUCA/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (fasc.134 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.51/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MARANGONI TOMMASO/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL ( fasc.135 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura MARANGONI TOMMASO/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (fasc.135 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.52/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MARTINI LUCIO/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL ( fasc.137 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura MARTINI LUCIO/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (fasc.137 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.53/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CORCELLI NUNZIO/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL ( fasc.140 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura CORCELLI NUNZIO/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (fasc.140 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.54/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RENZI ALESSANDRO/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL ( fasc.142 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura RENZI ALESSANDRO/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (fasc.142 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.55/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PANCOTTO EMANUELE/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL ( fasc.146 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura PANCOTTO EMANUELE/ A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (fasc.146 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.56/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ELHADJI NDIAGA DIARRA THIOUNE/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL ( fasc.88 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura procedura ELHADJI NDIAGA DIARRA THIOUNE /CHIETI BASKET 1974 SSD ARL ( fasc.88 2023/24);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.57/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ZIVANOVIC NEMANJA/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL ( fasc.114 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura ZIVANOVIC NEMANJA/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.114 2023/24);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.58/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MAGGIO ROBERTO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL ( fasc.118 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura MAGGIO ROBERTO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL ( fasc.118 2023/24);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.59/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura OLIVIERI FRANCESCO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL ( fasc.122 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura OLIVIERI FRANCESCO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL ( fasc.122 2023/24);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.60/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura REALE THOMAS/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL ( fasc.131 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura REALE THOMAS/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL ( fasc.131 2023/24);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.61/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RODRIGUEZ SUPPI JUAN IGNACIO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL ( fasc.139 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura RODRIGUEZ SUPPI JUAN IGNACIO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL ( fasc.139 2023/24);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.62/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CAPONE CLAUDIO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL ( fasc.143 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CAPONE CLAUDIO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL ( fasc.143 2023/24);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.63/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura OLIVE DAVIDE/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL(fasc.n.128 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO (cod. FIP 003021) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura OLIVE DAVIDE/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.n.128 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.64/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura REGGIANI FRANCESCO/CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.n.132 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO (cod. FIP 003021) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura REGGIANI FRANCESCO/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.n.132 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.65/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura AMBROSIN MATTEO/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.n.133 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO (cod. FIP 003021) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura AMBROSIN MATTEO/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL(fasc.n.133 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.66/2024**

Il Consiglio federale,

visto lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CJ PERAZZETTI MARCELLO/ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.n.138 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO (cod. FIP 003021) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura PERAZZETTI MARCELLO/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.n.138 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.67/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SSD MOLA NEW BASKET 2012 (cod. FIP 052736) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CALISI ANDREA/SSD MOLA NEW BASKET 2012 (fasc.n.111 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD MOLA NEW BASKET 2012 (cod. FIP 052736) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura CALISI ANDREA /SSD MOLA NEW BASKET 2012 (fasc.n.111 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.68/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SSD MOLA NEW BASKET 2012 (cod. FIP 052736) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FIUSCO SIMONE/SSD MOLA NEW BASKET 2012 (fasc.n.112 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD MOLA NEW BASKET 2012 (cod. FIP 052736) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura FIUSCO SIMONE /SSD MOLA NEW BASKET 2012 (fasc.n.112 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.69/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SSD MOLA NEW BASKET 2012 (cod. FIP 052736) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ZIVANOVIC NEMANJA/SSD MOLA NEW BASKET 2012 (fasc.n.115 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD MOLA NEW BASKET 2012 (cod. FIP 052736) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura ZIVANOVIC NEMANJA/SSD MOLA NEW BASKET 2012 (fasc.n.115 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.70/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SSD MOLA NEW BASKET 2012 (cod. FIP 052736) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DI LASCIO SANTIAGO/SSD MOLA NEW BASKET 2012 (fasc.n.141 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD MOLA NEW BASKET 2012 (cod. FIP 052736) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura DI LASCIO SANTIAGO /SSD MOLA NEW BASKET 2012 (fasc.n.141 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.71/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SSD MOLA NEW BASKET 2012 (cod. FIP 052736) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BARNABA GIACOMO/SSD MOLA NEW BASKET 2012 (fasc.n.145 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD MOLA NEW BASKET 2012 (cod. FIP 052736) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura BARNABA GIACOMO/SSD MOLA NEW BASKET 2012 (fasc.n.145 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.72/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società G.S.ROBUR BASKET SSD ARL (cod. FIP 000238) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MISOLIC LJUBOMIR/G.S. ROBUR BASKET SSD ARL(fasc.n.116 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S.ROBUR BASKET SSD ARL (cod. FIP 000238) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura MISOLIC LJUBOMIR/G.S. ROBUR BASKET SSD ARL(fasc.n.116 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.73/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD POLISPORTIVA VIRTUS EIRENE (cod. FIP 032122) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PERAZZETTI MARCELLO/ ASD POLISPORTIVA VIRTUS EIRENE (fasc.n.144 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD POLISPORTIVA VIRTUS EIRENE (cod. FIP 032122) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura .PERAZZETTI MARCELLO/ ASD POLISPORTIVA VIRTUS EIRENE (fasc.n.144 2023/24);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.74/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società PANTERS ROSETO 2.0 SSD ARL (cod. FIP 055924) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CORBELLI LUCA/ PANTERS ROSETO 2.0 SSD ARL(fasc.n.147 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società PANTERS ROSETO 2.0 SSD ARL (cod. FIP 055924) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura CORBELLI LUCA/ PANTERS ROSETO 2.0 SSD ARL(fasc.n.147 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.75/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SSD ARL RUVO DI PUGLIA(cod. FIP 055759) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CAMPANELLA FEDERICO/ SSD ARL RUVO DI PUGLIA (fasc.n.148 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD ARL RUVO DI PUGLIA(cod. FIP 055759) fissando il termine del 23 agosto 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura CAMPANELLA FEDERICO/ SSD ARL RUVO DI PUGLIA (fasc.n.148 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2025/2026 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.76/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società BERGAMO BASKET 2014 SSD ARL (cod. FIP 000517) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nelle procedure GHIRELLI ROBSON GABRIELE/ BERGAMO BASKET 2014 SSD ARL (fasc.n.149 2023/24) e SIMONCELLI ALEXANDER / BERGAMO BASKET 2014 SSD ARL (fasc.n.150 2023/24);

rilevato che con propria delibera nella riunione odierna è stata revocata l'affiliazione alla società BERGAMO BASKET 2014 SSD ARL (cod. FIP 000517) per non aver provveduto a sanare ulteriori stati di morosità entro il termine dell'anno sportivo 2023/24;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società BERGAMO BASKET 2014 SSD ARL (cod. FIP 000517) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alle procedure GHIRELLI ROBSON GABRIELE/ BERGAMO BASKET 2014 SSD ARL (fasc.n.149 2023/24) e SIMONCELLI ALEXANDER / BERGAMO BASKET 2014 SSD ARL (fasc.n.150 2023/24);

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

**DELIBERA N.77/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta di adire la Magistratura Ordinaria pervenuta dai tesserati Melania Crisalvi e Guido Restanti nei confronti del tesserato CNA Marco Pistorino per asseriti fatti occorsi in occasione delle gare 1278 dell'11.03.24 e 5942 del 6.05.24;
- rilevato che per i medesimi fatti pende procedimento di indagine presso la Procura federale, organo competente ad effettuare gli opportuni accertamenti;

**DELIBERA**

respingere la richiesta di adire la Magistratura Ordinaria pervenuta dai tesserati Melania Crisalvi e Guido Restanti nei confronti del tesserato CNA Marco Pistorino per asseriti fatti occorsi in occasione delle gare 1278 dell'11.03.24 e 5942 del 6.05.24.

**DELIBERA N.78/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Regolamento di Giustizia approvato dalla Giunta C.O.N.I. dell'11 settembre 2023 con delibera n. 296/2023;
- ravvisata la necessità di effettuare modifiche ed integrazioni agli articoli 13, 15, 17, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 42, 63, 64, 65, 66 al fine di adeguare la normativa vigente al contrasto degli episodi di violenza nei confronti degli arbitri e dei comportamenti e manifestazioni di stampo razzista e rendere le sanzioni uniformi e proporzionali tra loro sulla base dell'effettiva gravità delle condotte tenute;
- condivisa la necessità di incrementare l'importo delle sanzioni pecuniarie al fine di preservare l'afflittività delle norme;
- ravvisata altresì, la necessità di adeguare le Tabelle A, B e C, allegate al Regolamento di Giustizia all'importo delle sanzioni pecuniarie incrementate;
- ravvisata la necessità di istituire gli art. 60 bis, 60 ter, 60 quater, 60 quinquies, 60 sexies, al Regolamento di Giustizia per dare attuazione a quanto previsto all'art. 16 del D.Lgs n. 39/2021 nonché all'art. 33 del D.Lgs n. 36/2021 prevedendo apposite fattispecie di illecito volte a contrastare gli episodi di violenza abuso e molestie di carattere sessuale;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 85 in materia di comunicazioni tenuto conto della necessità di rispettare la normativa inerente il diritto alla riservatezza e di dare effettività al termine di decorso delle impugnazioni;
- ritenuta altresì l'opportunità di correggere i riferimenti normativi riportati negli articoli 6, 44, 46, 48, 53, 54, 56, 82bis e Tabella E "Istanza alla Commissione Tesseramento";

**DELIBERA**

di approvare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, la modifica degli articoli 6,13, 15, 17, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 53, 54, 56, 63, 64, 65, 66, 82bis, 85 Tabella A, Tabella B, Tabella C e Tabella E "Istanza alla Commissione Tesseramento" e di istituire gli articoli 60 bis, 60 ter, 60 quater, 60 quinquies e 60 sexies del Regolamento di Giustizia come di seguito riportato:

## **Art. 6 Obbligatorietà del compromesso**

[1] Le Società affiliate, i tesserati ed i soggetti ad essi equiparati sono tenuti ad adire gli Organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'Art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n.220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003, n.280.

[2] L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione, nei modi e termini indicati nel Regolamento di Giustizia.

[3] Le Società affiliate e i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale, secondo la disciplina prevista agli artt. 58-97 ss. Regolamento Organico, la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale, sempre che per tali controversie la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri.

## **Art. 13 Ammenda**

[1] L'ammenda consiste nell'obbligo imposto ad una Società o ad un Tesserato di versare alla FIP la somma determinata dal competente Organo di giustizia - entro i limiti massimi indicati nelle tabelle A allegatae - secondo le specifiche disposizioni previste per le varie infrazioni disciplinari.

[2] Nel caso di concorso di più infrazioni commesse dai propri sostenitori, tutte punibili con l'ammenda, si applica automaticamente l'importo previsto per l'infrazione più grave, maggiorata del 10% del massimale per ognuna delle infrazioni che abbiano contribuito a costituire il concorso. In ogni caso l'ammenda così calcolata non può superare il limite massimo di cui al comma precedente.

[3] Nell'indicazione dell'ammenda applicabile ai comportamenti di cui al comma precedente, si fa sempre riferimento alla percentuale da calcolarsi sul massimale stabilito per ciascun campionato dalla tabella A allegata.

[4] L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altre sanzioni.

[5] L'ammenda è infine irrogata per ogni rilevante infrazione di carattere amministrativo, per la quale non sia sufficiente l'applicazione della sola ammonizione.

[6] Le somme dovute a titolo di ammenda vanno arrotondate per eccesso o per difetto all'unità di euro.

## **Art. 15 Inibizione** (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.120 C.F. 19e20/09/2008 – delibera n.285 15e16/05/2009 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013)

[1] L'inibizione consiste nel divieto di svolgere attività federale e sociale per un periodo non superiore a cinque anni.

[2] La sanzione comporta in ogni caso:

- a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;
- b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
- c) il divieto di accesso nei locali degli impianti sportivi inibiti al pubblico, in occasione di manifestazioni o gare, anche amichevoli;
- d) il divieto di rilasciare dichiarazioni alla stampa;
- e) il divieto di partecipare alle riunioni, anche informali, con altri tesserati.

[3] L'inibizione è applicabile a tutte le persone fisiche incluse tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento.

[3 bis] I soggetti colpiti da provvedimento disciplinare di inibizione non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ordinamento federale per tutta la durata del periodo di inibizione. La violazione del divieto di cui al presente

comma comporta, al netto di altri comportamenti sanzionabili, l'aggravamento della sanzione **il pagamento dell'ammenda** indicata nella Tabella B.

[3 ter] I tesserati nei cui confronti sia stata applicata l'inibizione o la squalifica mantengono lo status di tesserato e i relativi obblighi fino alla scadenza della sanzione loro irrogata.

[4] Per il solo settore professionistico, l'inibizione per giorni sette per la prima volta nell'anno sportivo è sostituita con l'ammenda indicata nella Tabella B. In caso di inibizione superiore ai giorni sette la sanzione va scontata.

[5] Le Società di appartenenza sono responsabili in solido con i tesserati per il pagamento delle sanzioni applicate secondo quanto previsto nella tabella B.

#### **Art. 17 Squalifica del campo di gioco** (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 - delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009-del.n. 42 C.F.11/07/2023)

[1] La squalifica del campo di gioco consiste nell'obbligo di giocare su un campo neutro, fissato dall'Organo federale competente all'organizzazione del campionato, **e/o a porte chiuse**, una o più partite dello stesso Campionato, **della Coppa Italia o di altra manifestazione Ufficiale** che, secondo il calendario, la Società punita avrebbe dovuto giocare sul proprio campo.

[2] Le maggiori spese derivanti da tale sanzione sono a carico della Società punita, comprese quelle che eventualmente derivino alla Società avversaria.

[3] Per il Settore Professionistico e per i Dilettanti la squalifica del campo di gioco per la prima volta nel corso dell'anno sportivo e per una sola giornata può essere sostituita, su richiesta facoltativa, con l'ammenda indicata alla Tabella C. In caso di squalifica per due o più giornate la sanzione va scontata in campo neutro.

[4] Per i Campionati Regionali e Giovanili la squalifica del campo di gioco, **per la prima volta nel corso dell'anno sportivo e per una sola giornata può essere sostituita, su richiesta facoltativa, con l'ammenda indicata alla Tabella C. In caso di squalifica fino a** ~~per le prime tre giornate nel corso dell'anno sportivo, è commutata per ogni giornata comminata con l'ammenda indicata alla tabella C~~ **la sanzione va scontata a porte chiuse. Se superiore a tre giornate la squalifica va scontata in campo neutro oltre ad una ammenda pari ad almeno il doppio del massimale di cui alla Tabella A per ogni giornata di squalifica comminata.** ~~fermo restando l'ammenda per le prime tre giornate in caso di unico provvedimento disciplinare.~~

[5] La squalifica del campo di gioco nel corso di un medesimo anno sportivo, quando raggiunge complessivamente le cinque gare, comporta la perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso oltre ad una ammenda pari ad almeno dieci volte il massimale di cui alla TABELLA A.

[6] Qualora, malgrado l'applicazione della sanzione prevista dal comma precedente, la Società riporti un'ulteriore squalifica del campo di gioco sarà applicata la sanzione dell'obbligo di disputare un numero di gare pari al numero delle ulteriori giornate di squalifica riportate in campo neutro e a porte chiuse, oltre all'applicazione di un'ammenda pari al doppio del massimale di cui alla TABELLA A per ogni giornata di squalifica.

#### **Art. 21 Modalità di applicazione delle sanzioni - circostanze attenuanti e aggravanti**

[1] L'applicazione delle sanzioni è proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse e, in base ad una diretta correlazione con le esigenze di certezza e speditezza dei giudizi, ne discendono effetti immediati sul calcolo della sanzione da comminare.

[2] L'Organo giudicante competente deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della loro prevalenza od equivalenza ed applicazione della recidiva.

[3] Per tutte le infrazioni si applicano le circostanze attenuanti o aggravanti, e nel caso di concorso l'Organo giudicante deve operare fra le stesse un giudizio di equivalenza e di prevalenza.

[4] Costituiscono circostanze attenuanti:

- a) la reazione ad un fatto ingiusto altrui;
- b) il comportamento volontario della persona offesa qualora costituisca concausa dell'evento;
- c) la riparazione del danno o la spontanea eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria infrazione;

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.

[5] Costituiscono circostanze aggravanti:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o in violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni o qualità proprie del colpevole (dirigente di Società, addetto agli arbitri o capitano della squadra);
- b) aver cagionato danni a persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d) aver agito per motivi abietti o futili;
- e) avere, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno di rilevante entità;
- h) avere determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della infrazione commessa;
- l) aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
- m) aver commesso un fatto nei confronti di un minore.

**Art. 27 Infrazioni commesse dal pubblico** (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013 – delibera n.135 C.F. 28/09/2013 - delibera n.149 C.F. 21/11/2015-del.n. 42 C.F.11/07/2023)

[1] Costituiscono comportamenti sanzionabili a carico delle Società con l'ammenda commisurata al massimale di cui alla TABELLA A allegata o con le diverse sanzioni sotto indicate, le infrazioni commesse da sostenitori, sia in gare disputate sul proprio campo di gioco che in trasferta, come da elenco che segue:

1) Esposizione di striscioni non consentiti, perché offensivi e/o di incitamento alla violenza, SANZIONE:

1<sup>a</sup> volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

2<sup>a</sup> volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

3<sup>a</sup> volta AMMENDA pari al 100% del massimale.

fatta eccezione per la esposizione di striscioni offensivi e/o di incitamento alla violenza verso Società e/o Tesserati da parte di sostenitori della medesima Società, fatti per i quali si procederà nei termini e ai sensi dell'art.28 comma 4 Reg. Giustizia.

2) Uso di stendardi sorretti da aste, per l'obiettiva fonte di pericolo che rappresentano, SANZIONE: AMMENDA pari al 10% del massimale.

3) Comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara:

AMMENDA pari al 30% del massimale alla prima infrazione;

AMMENDA pari al 50% del massimale alla seconda infrazione;

AMMENDA pari al 100% del massimale alla terza e successiva infrazione.

4) Offese verbali dirette ad arbitri o tesserati, ~~se collettive~~:

(a) isolate e (d) frequenti, AMMENDA pari al 10% del massimale;

(~~a~~b) collettive e (c) sporadiche, AMMENDA pari al 10% del massimale;

(b) collettive e (d) frequenti, AMMENDA pari al 20% del massimale.

5) Minacce dirette ad arbitri o tesserati:

(a) isolate e (d) frequenti, AMMENDA pari al ~~10~~ 20% del massimale;

(b) collettive e (c) sporadiche, AMMENDA pari al 20% del massimale;

(b) collettive e (d) frequenti, AMMENDA pari al 40% del massimale.

6) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 10% del massimale;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 10% del massimale;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 20% del massimale.

7) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al 10% del massimale;

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 20% del massimale;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 20% del massimale;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 40% del massimale.

8) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al ~~20~~ 25% del massimale;

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al ~~40~~ 50% del massimale;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al ~~40~~ 50% del massimale;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al ~~80~~ 100% del massimale.

9) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al ~~40~~ 60% del massimale;

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 80% del massimale;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 80% del massimale;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 100% del massimale.

10) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al ~~10~~ 20% del massimale;

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al ~~30~~ 40% del massimale;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al ~~30~~ 40% del massimale;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 60% del massimale.

11) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo, senza danno:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al ~~30~~ 40% del massimale;

- (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 60% del massimale;  
(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 60% del massimale;  
(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 100% del massimale.
- 12) Lancio di oggetti contundenti che colpiscano con danno:  
(A) Se di lieve entità e/o tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.  
(B) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.
- 13) Lancio od esplosione di mortaretti, petardi o simili, fumogeni, ecc., al di fuori del campo di gioco:  
(a) isolato, AMMENDA pari al ~~30~~ 50% del massimale;  
(b) ripetuto, AMMENDA pari al ~~60~~ 100% del massimale.
- 14) (A) Se in direzione del campo di gioco, senza danno alle persone:  
(a) isolato, AMMENDA pari al ~~60~~ 80% del massimale;  
(b) ripetuto, AMMENDA pari al 100% del massimale.  
(B) Se in direzione del campo di gioco, con danno alle persone, di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.  
(C) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.
- 15) Atti di teppismo e/o vandalismo che comportino danni ad installazioni, attrezzature, cose e persone:  
a) se di lieve entità AMMENDA pari al 100% del massimale;  
b) se di notevole entità SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.  
I danni provocati dovranno essere risarciti dalla Società responsabile.

**Art. 28 Infrazioni commesse dal pubblico - circostanze aggravanti speciali** (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.69 C.F. 16/07/2011 – delibera n.135 C.F. 28/09/2013 - delibera n.149 C.F. 21/11/2015)

[1] Nel caso in cui a seguito del lancio di oggetti di cui all'articolo 27, nn.10 e 11 la gara sia stata temporaneamente sospesa, si applica la sanzione della squalifica del campo di gioco per almeno due gare; se la gara è stata definitivamente interrotta, si applica la squalifica del campo di gioco per almeno tre gare.

[2] Nel caso in cui a seguito dei comportamenti previsti dall'articolo 27 nn. 3 e 9, dopo che l'invito rivolto alla Società di provvedere ad eliminarli sia rimasto senza esito, la gara sia stata temporaneamente sospesa, si applica la sanzione della squalifica del campo di gioco per almeno una gara; se la gara è stata definitivamente interrotta, si applica la squalifica del campo di gioco per almeno due gare.

[3] Nel caso di striscioni offensivi, di offese o minacce frequenti indirizzate nei confronti di un tesserato ben individuato, le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 27, commi 1,4 e 5 possono essere raddoppiate.

[4] vero n Nel caso di comportamenti commessi per finalità di in cui si tratti di manifestazioni ispirate ad odio o discriminazione o di odio razziale, religioso, di genere e territoriale, le sanzioni previste dalle disposizioni che precedono possono essere raddoppiate e in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 27, commi 1, e 4 e 5, possono essere triplicate e può essere applicata la squalifica del campo di gioco per almeno una gara.

[45] Nel caso di esposizione di striscione/striscioni offensivi e/o di incitamento alla violenza verso Società e/o Tesserati da parte di sostenitori della medesima Società, gli arbitri che, su segnalazione di qualsivoglia tesserato

o di propria iniziativa, si avvedono della avvenuta esposizione di detto striscione/i: a) dispongono di non dare inizio alla gara o di interrompere il gioco e sollecitano le strutture della Società ospitante ad invitare i responsabili ad eliminare gli striscioni o lo striscione in questione, disponendo poi la ripresa del gioco solo a rimozione avvenuta; b) in caso di mancato e spontaneo accoglimento dell'invito, qualora nell'impianto sia presente la Forza Pubblica, gli arbitri invitano i rappresentanti di detta Forza Pubblica a procedere alla rimozione dello o degli striscioni; c) in caso di mancato e spontaneo accoglimento dell'invito, qualora nell'impianto non sia presente la Forza Pubblica, gli arbitri dispongono la sospensione della gara per un tempo di dieci minuti, trascorso il quale senza che lo o gli striscioni siano stati tolti, dispongono la ripresa del gioco; d) a seguito dei fatti descritti sub lettere a)-b)-c) il Giudice Sportivo disporrà nei confronti della Società i cui sostenitori abbiano esposto lo o gli striscioni di cui in epigrafe, la chiusura del settore dell'impianto di gioco interessato dalla esposizione dello o degli striscioni per un numero di gare da una a quattro, secondo la gravità della condotta e la eventuale reiterazione della stessa, avuto riguardo anche a condotte analoghe poste in essere dai sostenitori medesimi in occasione di gare giocate in trasferta.

**Art. 29 Invasione del campo di gioco ed aggressione** (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 - delibera n.34 C.F. 26/07/2016-del.n. 42 C.F.11/07/2023)

[1] Le infrazioni di seguito specificate sono sanzionate a carico della Società inadempiente, ovunque si sia disputata la gara, nel corso od in dipendenza della quale si sia verificato l'evento:

1) L'invasione del campo di gioco con intenti pacifici, al termine della gara, che non limiti od ostacoli il libero accesso degli aventi diritto al campo di gioco ed agli spogliatoi, è punita, ove non avvengano ulteriori incidenti, con l'ammenda pari a:

per la prima volta pari al 30% del massimale;

per la seconda volta pari al 50% del massimale;

per la terza volta e le volte successive pari al 100% del massimale;

Non è considerata invasione, ai sensi del comma precedente, l'ingresso pacifico nel campo di gioco dopo che tutti gli aventi diritto siano rientrati negli spogliatoi.

2) Il tentativo di invasione del campo di gioco:

(A) commesso da individuo isolato, AMMENDA pari al 50% del massimale;

(B) commesso da più persone, AMMENDA pari al 100% del massimale.

3) L'invasione del campo di gioco:

(A) commessa da individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA;

(B) commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

4) L'invasione del campo di gioco, con aggressione:

(A) commessa da un individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO ~~DUE~~ **TRE** GARE.

(B) commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO ~~TRE~~ **CINQUE** GARE.

5) Il tentativo di aggressione od il comportamento minaccioso o gravemente offensivo fuori del campo di gioco:

(A) commesso da un individuo isolato, SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA;

(B) commesso da più persone, SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

6) L'aggressione fuori del campo di gioco:

(A) ~~se~~ commessa da un individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO ~~DUE~~ **TRE** GARE;

(B) ~~se~~-commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO ~~TRE~~ **CINQUE** GARE.

**Art. 30 Altre ipotesi di invasione - Criteri applicativi e circostanze aggravanti speciali** (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 05/06/2010 - delibera n.34 C.F. 26/07/2016)

[1] Qualora una o più persone sporgendosi al di là delle transenne o delle recinzioni che delimitano il campo di gioco ovvero spostando le stesse ed avvicinandosi al rettangolo di gioco entrino in contatto non violento con uno degli arbitri o un tesserato si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29 comma 3.

[2] Le sanzioni di cui all'Art. 29 comma 4 si applicano anche qualora una o più persone sporgendosi al di là delle transenne o delle recinzioni che delimitano il campo di gioco ovvero spostando le stesse ed avvicinandosi al rettangolo di gioco colpiscano con violenza l'arbitro o un tesserato.

[3] ~~Le sanzioni indicate nel precedente articolo sono sostituite da~~ la squalifica del campo di gioco **per aggressione è di** per almeno quattro **cinque** gare **nel caso in cui** ogni qual volta, a seguito della invasione del campo di gioco o della aggressione, gli arbitri ed i tesserati abbiano riportato danni di non lieve entità.

[4] La Società ospitante, oltre a designare il dirigente addetto agli arbitri, è tenuta a garantire l'integrità fisica degli stessi dal loro arrivo prima della gara, fino alla loro partenza al termine della gara.

[5] La Società ospitante è oggettivamente responsabile di eventuali atti che dovessero pregiudicare l'integrità fisica degli arbitri e dei tesserati.

[6] Alla Società che ometta di richiedere l'intervento della forza pubblica, al fine di mantenere l'ordine pubblico nelle competizioni organizzate dalla medesima Società, si applica l'ammenda pari al 100% del massimale e, in caso di danni a persone o cose, la squalifica del campo di gioco da una a tre giornate.

**Art. 32 Proteste di tesserati iscritti a referto**

[1] Le proteste di tesserati iscritti a referto avverso le decisioni arbitrali saranno sanzionate, **nel corso di ciascun anno sportivo**:

- a) con l'AMMONIZIONE per la prima volta;
- b) con la DEPLORAZIONE per la seconda volta;
- c) con la SQUALIFICA PER UNA GARA o L'INIBIZIONE PER GIORNI SETTE per ogni ulteriore violazione.

[2] Non si tiene conto del "fallo tecnico" comminato al tesserato, che esaurisca i suoi effetti nell'ambito della gara, come precisato dagli arbitri nel rapporto arbitrale.

[3] Nel caso in cui a seguito delle proteste, per il loro tenore o per la loro reiterazione, il tesserato sia stato espulso, la sanzione è la deplorazione e se lo stesso era già stato sanzionato **nel corso dell'anno sportivo** per la medesima infrazione, deve essere applicata la squalifica per una gara o l'inibizione per giorni sette.

[4] Le proteste di tesserati non iscritti a referto, durante la disputa di una gara, costituiscono comportamento non regolamentare, punibile ai sensi del successivo art. 35.

**Art. 33 Comportamenti di tesserati iscritti a referto nei confronti degli arbitri e dei tesserati della squadra avversaria** (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.69 C.F. 16/07/2011 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013)

[1] I comportamenti dei tesserati nei confronti degli arbitri, sono descritti di seguito:

1) Comportamento

- (a) irrispettoso, DEPLORAZIONE;
- (b) offensivo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE;
- (c) minaccioso o intimidatorio, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI;

(d) violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.

(e) palesemente tendente a fomentare contro gli arbitri i propri sostenitori, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.

(f) sputi che colpiscono direttamente l'arbitro, SQUALIFICA PER ALMENO TRE CINQUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO TRENTACINQUE.

2) Atti di violenza nei confronti degli arbitri:

a) qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE FINO A CINQUE MESI UN ANNO.

b) qualora ne sia derivato un danno lieve e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE DA SEI MESI UN ANNO A TRE ANNI.

c) qualora ne sia conseguito un danno grave ad uno degli arbitri o l'impedimento della prosecuzione dell'incontro: INIBIZIONE DA TRE ANNI A CINQUE ANNI. Nei casi di particolare gravità la RADIAZIONE.

[2] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto, nei confronti dei degli avversari, (i tesserati della squadra avversaria iscritti a referto), per fatti attinenti al gioco, sono così sanzionati:

1) Comportamento

(a) scorretto in fase di gioco, AMMONIZIONE;

(b) scorretto, non in fase di gioco, DEPLORAZIONE;

(c) scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA;

(d) scorretto e plateale con azione intenzionale non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE;

(e) minaccioso e/o intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA.

[3] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto nei confronti di altri dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto, per fatti non attinenti al gioco, sono così sanzionati:

1) Comportamento

(a) irrispettoso, AMMONIZIONE;

(b) offensivo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE e nei casi di lieve entità, DEPLORAZIONE;

(c) minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI;

(d) sputi che colpiscono direttamente l'avversario, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.

2) Atti di violenza:

a) in fase di gioco SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA;

b) non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

[4] Nel caso di comportamenti di tesserati iscritti a referto commessi per finalità di discriminazione o di odio razziale, religioso, di genere e territoriale, è prevista la sanzione della SQUALIFICA PER ALMENO DIECI GARE o della INIBIZIONE PER ALMENO MESI TRE nonché, nei casi più gravi, con una ammenda aggiuntiva pari al doppio degli importi di cui alla TABELLA B per il Campionato di riferimento.

[5] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto, che abbiano causato danni a persone o cose, sono sanzionati con la SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE con l'obbligo della Società di appartenenza degli autori del fatto a risarcire i danni. In caso di mancata individuazione della/e persona/e

responsabile/i deve essere sanzionato il Dirigente accompagnatore o chi ne fa le veci con l'inibizione PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

[4 6] Costituiscono atti di violenza tutte le esplosioni di energia fisica da cui derivi una coazione personale (schiacci, pugni, calci, spinte, lancio di oggetti contundenti o qualsiasi altra azione idonea a cagionare un'alterazione dell'equilibrio fisico, una sensazione dolorosa ovvero una lesione personale).

[57] Ai fini dell'applicazione della recidiva costituiscono infrazioni della stessa specie da un lato tutte le infrazioni commesse nei confronti degli arbitri, dall'altro tutte le infrazioni commesse nei confronti dei tesserati iscritti a referto.

[6] Nel caso di comportamento di tesserati nei confronti degli arbitri, degli ufficiali di campo o di altri tesserati che manifestino o si ispirino all'odio od alla discriminazione razziale o religiosa, di genere o territoriale, le sanzioni previste dalle disposizioni che precedono possono essere raddoppiate e nei casi di particolare gravità ulteriormente aumentate fino alla metà.

### Art. 35 Comportamenti non regolamentari da parte di tesserati non iscritti a referto (delibera n.528 C.F. 05/06/2013)

[1] I comportamenti non regolamentari, posti in essere da tesserati non iscritti a referto durante la disputa di una gara, sono puniti:

a) se sporadici con la AMMONIZIONE;

b) se reiterati con la DEPLORAZIONE;

c) se espressi platealmente e/o in modo violento, con la SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE.

d) se diretti a fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori, con la SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

e) se commessi per finalità di discriminazione o di odio razziale, religioso, di genere e territoriale, con la SQUALIFICA PER ALMENO DIECI GARE o INIBIZIONE PER ALMENO MESI TRE nonché, nei casi più gravi, con una ammenda aggiuntiva pari al doppio degli importi di cui alla TABELLA B per il Campionato di riferimento.

f) se espressi in modo violento nei confronti degli arbitri:

- qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE FINO A SEI MESI.

- qualora ne sia derivato un danno lieve e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE DA SETTE MESI A TRE ANNI.

- qualora ne sia conseguito un danno grave ad uno degli arbitri o l'impedimento della prosecuzione dell'incontro: INIBIZIONE DA TRE ANNI A CINQUE ANNI.

[2] I comportamenti dei tesserati non iscritti a referto, che abbiano causato danni a persone o cose, sono sanzionati con la SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE con l'obbligo della Società di appartenenza degli autori del fatto a risarcire i danni. In caso di mancata individuazione della/e persona/e responsabile/i deve essere sanzionato il Dirigente accompagnatore o chi ne fa le veci con l'inibizione PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

[3] I comportamenti dei tesserati diretti a fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori, sono sanzionati con la SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

[4] In caso di mancata individuazione della persona responsabile dei comportamenti di cui ai commi 2 e 3, ma con sicura attribuibilità ai tesserati di una Società, deve essere sanzionato il Dirigente accompagnatore o chi ne fa le veci con l'inibizione PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

**Art. 37 Comportamento dell'allenatore, dell'aiuto allenatore e dei tesserati ammessi nel campo di gioco durante le fasi di gioco** (delibera n.161 C.F. 21/10/2006)

[1] L'allenatore, o il suo assistente, sono i soli rappresentanti della squadra che possono comunicare con il tavolo degli ufficiali di campo durante le partite per ottenere informazioni statistiche.

[2] Solo l'allenatore, o il suo assistente, ma non entrambi contemporaneamente, possono rimanere in piedi durante la gara. Questo è consentito anche al capitano che sostituisca l'allenatore per una qualsiasi, valida ragione. Tutti gli altri tesserati ammessi alla panchina od al tavolo degli ufficiali di campo durante le fasi di gioco devono rimanere seduti nel posto di loro competenza.

[3] Gli arbitri dovranno immediatamente contestare la violazione delle disposizioni sopra richiamate comminando un fallo tecnico alla prima infrazione, un fallo tecnico alla seconda infrazione, la espulsione alla terza infrazione.

[4] Nel caso in cui i tesserati ~~suddetti~~ oltrepassino l'area della panchina in occasione di alterchi o contrasti che possano degenerare in una rissa, gli stessi devono essere immediatamente espulsi; tale comportamento è consentito ~~invece~~ **esclusivamente** all'allenatore e/o **al** vice-allenatore al solo fine di cooperare con gli arbitri a mantenere o riportare l'ordine.

[5] Le sanzioni relative ai comportamenti previsti dai ~~commai~~ **commai 3 e 4** del presente articolo, **al netto di** altri **comportamenti sanzionabili**, esauriscono il loro effetto nell'ambito della gara e non danno luogo ad ulteriori sanzioni disciplinari.

~~[6] Le infrazioni alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo sono punite con le sanzioni previste dal precedente articolo 35 a partire dalla deplorazione.~~

**Art. 38 Infrazioni amministrative** (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.119 C.F.19e20/09/2008 – delibera n.468 C.F. 05/06/2010 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011– delibera n.69 C.F. 16/07/2011 - delibera n.185 C.F. 01/12/2017 - delibera n.133 C.F. 28/09/2018 - delibera n. 145 C.F. 07/12/2021)

[1] Le seguenti infrazioni amministrative sono sanzionate a carico della Società inadempiente come segue:

a) violazione dell'art. ~~185~~ **171** e ~~186~~ **172** R.O. (abbinamento):

per la prima volta AMMONIZIONE;

per la seconda volta DEPLORAZIONE;

per la terza volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la quarta e le successive volte AMMENDA pari al 100% del massimale.

~~b) violazione artt.34 comma 6, 35 e 36 R.E. Gare (allontanamento del medico dal campo di gioco prima del termine della gara e/o mancanza o allontanamento dell'ambulanza non dotata di defibrillatore):~~

~~per la prima volta AMMENDA pari al 50% del massimale;~~

~~per la seconda volta AMMENDA pari al 100% del massimale;~~

~~per la terza volta e le successive SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.~~

~~bb) violazione art. 35 comma 4 R.E. Gare (ritardato arrivo dell'ambulanza dotata di defibrillatore o del defibrillatore o dell'addetto al defibrillatore):~~

~~AMMENDA pari al 100% del massimale.~~

**b) violazione art. 34, comma 4 R.E. Gare (ritardato riconoscimento del Medico di Servizio e/o del responsabile dell'Ambulanza e/o della persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore)**

**AMMENDA pari al 50% del massimale**

**bb) violazione art. 34, comma 11 R.E. Gare (allontanamento e mancata sostituzione ambulanza senza defibrillatore):**

per la prima volta AMMENDA pari al 50% del massimale;  
per la seconda volta AMMENDA pari al 100% del massimale;  
per la terza volta e le successive SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.

bbb) violazione art. 34, comma 12 R.E. Gare (allontanamento e sostituzione del Medico di Servizio e/o del defibrillatore e/o della persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore):  
per la prima volta AMMENDA pari al 50% del massimale;  
per la seconda volta AMMENDA pari al 100% del massimale;  
per la terza volta e le successive SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.

bbbb) violazione art. 34, comma 12 R.E. Gare (allontanamento e mancata sostituzione del Medico di Servizio e/o del defibrillatore e/o della persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore):  
PERDITA della gara disputata, con l'omologazione della medesima con il risultato di 0-20 o CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA

c) violazione dell'Art. 21 R.E. Gare (disposizioni in tema di efficienza dei campi di gioco):

per la prima volta AMMONIZIONE;

per la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la terza volta AMMENDA pari al 100% del massimale;

per la quarta volta SOSPENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO. LA GARA DISPUTATA SARA' OMOLOGATA CON IL RISULTATO DI 0-20 O CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA, E NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' INADEMPIENTE VERRANNO APPLICATI I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL'ART. 44;

d) violazione dell'Art. 20 R.E. Gare e delle norme del Regolamento Tecnico o dei Regolamenti FIBA in tema di caratteristiche del campo di gioco, sopravvenute rispetto alla omologazione del campo di gioco:

per la prima volta AMMONIZIONE;

per la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la terza volta AMMENDA pari al 100% del massimale;

per la quarta volta PERDITA della gara disputata, con l'omologazione della medesima con il risultato di 0-20 O CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA.

e) violazione dell'art. 37 R.E. Gare (ordine pubblico sui campi di gioco):

per la prima volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA pari al 100% del massimale.

f) violazione dell'art. 38 comma 4 e dell'art. 39 R.E. Gare (rispettivamente mancata designazione del dirigente accompagnatore o mancata designazione o mancato o parziale assolvimento ai prescritti compiti del dirigente addetto agli arbitri e agli Ufficiali di campo):

per la prima volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA pari al 100% del massimale.

g) violazione dell'art. 29 R.E. Gare (presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate o non iscritte a referto):

per la prima volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA pari al 100% del massimale.

h) violazione degli artt. 43 commi 2,3,4 (se è stato comunque possibile disputare la gara) e 44 R.E. Gare;

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale.

i) violazione dell'art. 13 (impiego di persone inibite):

per la prima volta ammenda pari al 50% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto previsto entro 30 gg. dal ricevimento del comunicato;

per la seconda volta, in caso di inottemperanza entro il termine previsto, verrà applicata un'ammenda pari al 100% del massimale.

l) violazione ai commi 4 e 5 dell'art. 29 R.E. Gare (comportamento non regolamentare da parte di persone presenti all'interno del campo di gioco con specifiche mansioni):

per la prima volta ammenda pari al 25% del massimale;

per la seconda volta ammenda pari al 50% del massimale;

per la terza volta e le successive ammenda pari al 100% del massimale.

m) violazione art. 45 R.E. Gare (mancata consegna dei palloni necessari per gli esercizi di riscaldamento della squadra ospitata):

ammenda pari al 50% del massimale.

n) violazione dell'art. 61 comma 5 R.E. (mancata partecipazione di un dirigente alla prima riunione organizzativa finali nazionali giovanili):

- ammenda di € 110,00.

o) violazione degli artt. ~~170~~ 157 e ~~171~~ 158 R.O. (organi sociali e responsabilità del legale rappresentante):

- per la prima volta AMMONIZIONE e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- per la seconda volta ammenda pari al 100% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- per la terza volta la Società inadempiente sarà deferita al Consiglio Federale per la revoca dell'affiliazione.

p) violazione dell'art. 46 R.E. Gare (mancato utilizzo della "lista N" in formato elettronico):

- per la prima volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

- per la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

- per la terza volta e successive AMMENDA pari al 100% del massimale.

q) violazione dell'art. 46 R.E. Gare (mancato utilizzo della "lista R/G" in formato elettronico):

- per la prima volta diffida;

- per la seconda volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

- per la terza volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

- per la quarta e successive volte AMMENDA pari al 100% del massimale.

r) violazione dell'art. 15 R.E. – Tess. (passaggi di categoria)

- AMMENDA pari al 100% del massimale.

s) mancata produzione del referto elettronico

- AMMENDA pari al 100% del massimale.

**Art. 42 Dichiarazioni a mezzo stampa** (delibera n.159 C.F. 27/10/2007 - delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.69 C.F. 16/07/2011 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013)

[1] Le dichiarazioni scritte o verbali rese a mezzo stampa, radio, televisione, internet (social network, blog, chat, ecc.) lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, degli Organi federali, dei giocatori, allenatori, Società e loro dirigenti sono punite con la squalifica di almeno ~~una~~ **due** giornate di gara per le dichiarazioni rese da atleti ed allenatori e con almeno quindici giorni di inibizione per tutti gli altri tesserati. I tesserati, ad eccezione dei giocatori ed allenatori, nel caso in cui appartengano al settore professionistico saranno soggetti anche ad un'ammenda pari al massimale come previsto dalla TABELLA A.

[2] Il Procuratore Federale deferisce al Tribunale Federale il tesserato od il rappresentante della Società affiliata che abbia reso dichiarazioni lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, degli Organi federali, dei giocatori, allenatori, Società e loro dirigenti.

[3] Il Tribunale Federale, ai fini dell'applicazione della sanzione, provvede entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione degli atti.

[4] Il provvedimento è impugnabile.

[5] Il Tribunale Federale deve ritenere le dichiarazioni come effettivamente rese ove non sia stata pubblicata rettifica ai sensi delle vigenti leggi sulla stampa.

[6] Su istanza della parte interessata la Corte Federale di Appello può sospendere la efficacia della sanzione ove l'interessato provi di aver richiesto la rettifica delle dichiarazioni secondo le vigenti norme sulla stampa.

[7] La sospensione non può avere durata superiore a quaranta giorni anche se non sia stata pubblicata la dichiarazione di rettifica.

[8] Ogni tesserato o affiliato può segnalare alla Procura Federale dichiarazioni rese a mezzo stampa, radio e televisione ritenute lesive del proprio onore e prestigio entro quindici giorni dalla pubblicazione o dalla trasmissione delle dichiarazioni anzidette.

**Art. 44 Violazione dei principi di lealtà e correttezza** (delibera n.11 C.F. 26/07/2007 - delibera n.264 C.F. 16-17/12/2011 - delibera n.92 C.F. 17/07/2013)

[1] Si applica l'inibizione da tre mesi a tre anni a chiunque, violando i principi di lealtà e correttezza, con azioni od omissioni volontarie, dirette o mediate, violi qualsiasi disposizione regolamentare non diversamente sanzionata. In caso di desistenza volontaria, la sanzione è ridotta della metà. Nel caso in cui l'azione o omissione sia diretta a conseguire un illecito vantaggio la sanzione è aumentata.

La stessa sanzione si applica per le violazioni degli obblighi di riservatezza e di indipendenza previsti per gli organi della giustizia sportiva dai principi fondamentali di Giustizia sportiva approvati dal Consiglio Nazionale C.O.N.I. nonché per le violazioni delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento Etico Sportivo.

[2] Rientrano in tale norma le apposizioni di firme apocrife su documenti federali o su atti depositati per ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli Organi della FIP se non tendenti a raggiungere gli scopi vietati dagli artt. 59, 60 e 61.

[3] Costituisce altresì violazione della presente norma il comportamento dei dirigenti di Società, che consentono la gestione di fatto della Società o, comunque, l'ingerenza nella vita federale o sociale da parte di altri soggetti non tesserati.

[4] La sanzione di cui al primo comma è aumentata qualora la gestione di fatto o l'ingerenza in ambito federale e sociale sia consentita a soggetti non tesserati che abbiano presentato in precedenza dimissioni, implicanti la perdita della qualità di tesserato, al fine di procurarsi l'impunità in sede federale.

[5] Alle Società nel cui ambito si verifichino i comportamenti di cui ai precedenti commi si applicano le sanzioni di cui all'art. 38 lett. i).

[6] Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza la violazione, da parte degli iscritti alla Lista di cui all'art. 59 99 ss. R.O. e dei componenti e Presidenti dei Collegi arbitrali di cui agli artt. 61 101 ss. R.O., degli obblighi e dei doveri previsti all'art. 61 101 commi 2, 3 e 4 R.O. In tali casi la sanzione della inibizione implicherà anche il divieto di assumere incarichi arbitrali nelle procedure disciplinate agli artt. 58 98 ss. R.O. per tutta la durata della sanzione.

#### **Art. 46 Morosità di Società e Tesserati**

[1] Le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di morosità adottata dal Consiglio Federale, nei confronti di Società, sono disciplinate dal Regolamento Organico – Parte Quinta – Titolo VIII Capol.

[2] Il provvedimento di dichiarazione di morosità adottato dal Consiglio Federale nei confronti di tesserati che siano risultati soccombenti e non abbiano adempiuto, è trasmesso al Tribunale Federale, il quale fissa un ulteriore termine, non eccedente la fine dell'anno sportivo in corso al momento della trasmissione, decorso infruttuosamente il quale applica al tesserato la sanzione dell'inibizione fino a tre anni.

#### **Art. 48 Violazioni relative agli obblighi inerenti la partecipazione a gare** (delibera n.347 C.F. 24/06/2007 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 - delibera n.210 C.F. 24/11/2012)

[1] La violazione delle disposizioni relative al numero minimo di giocatori Under da iscrivere a referto è punita con l'ammenda pari al massimale previsto per il Campionato di appartenenza per ciascun giocatore Under mancante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 comma 8 R.E. Gare.

[2] La violazione dell'obbligo di iscrizione a referto di 10 atleti/e nei Campionati di Serie A1 e A2 Femminile e ~~Divisione Nazionale A~~ Serie A2 maschile e Serie B maschile è punita secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 9 R.E. Gare.

[3] Per il settore professionistico le violazioni relative agli obblighi inerenti la partecipazione alla gara sono punite con le sanzioni previste dalle convenzioni stipulate con le Leghe.

#### **Art. 53 - Infrazioni che comportano la penalizzazione di punti in classifica** (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.527 C.F. 05/06/2013 – delibera n.75 C.F. 02/10/2015)

[1] Comportano la PENALIZZAZIONE di uno o più punti in classifica:

- a) tutte le violazioni agli artt.14, 15, 17, 18, 26, 34 comma 1, 43, 49, 52, 63, 67 e 76 R.E. Gare e 31 del presente Regolamento qualora venga accertato dall'Organo competente che l'infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del tesserato e della Società affiliata;
- b) le violazioni all'art. 41;
- c) responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva (art. 61).

[2] La morosità di una Società, dichiarata dal Consiglio federale con propria delibera, per inadempimento della Società agli obblighi di pagamento stabiliti in uno o più provvedimenti resi a seguito di procedimenti di arbitrato o di ingiunzione disciplinati dagli artt. 58 98 ss. Regolamento Organico, se non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio federale nella delibera, comporta la penalizzazione in classifica, a carico della Società, di un punto per ogni singolo provvedimento da scontare nell'anno sportivo successivo a quello in cui il Consiglio federale ha dichiarato la morosità.

[3] In caso di versamento tra l'ottavo ed il quattordicesimo giorno dalla scadenza delle somme dovute per la seconda, terza, quarta, quinta e sesta rata campionati, l'Affiliata inadempiente sarà penalizzata di tre punti per ogni scadenza di pagamento, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

[4] In caso di versamento tra l'ottavo ed il quattordicesimo giorno dalla scadenza delle somme dovute per la sesta rata campionati da parte di Affiliata che ha già terminato l'attività sportiva stagionale nel massimo campionato disputato, l'Affiliata inadempiente sarà penalizzata di tre punti da scontarsi nell'anno sportivo successivo.

[5] Ai legali rappresentanti delle Società sanzionate ai sensi dei commi 3 e 4 precedenti si applicano le sanzioni previste dall'art. 44 del presente Regolamento.

[6] Qualora l'Affiliata fosse penalizzata al termine dei Campionati i punti di penalizzazione saranno scontati nell'anno sportivo successivo.

#### **Art. 54 - Rinuncia al Campionato** (delibera n.468 C.F. 11/06/2011– delibera n.69 C.F. 16/07/2011)

[1] Ai legali rappresentanti della Società che rinuncia prima della scadenza del termine di iscrizione al campionato si possono applicare le sanzioni previste dall'art. 44.

[2] Alla Società avente diritto alla partecipazione al campionato che, dopo il termine di chiusura delle iscrizioni, ma prima della compilazione del calendario del campionato, vi rinunci, non si sia iscritta o non abbia comunicato la rinuncia è inflitta un'ammenda pari a quattro volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi; qualora peraltro la rinuncia, la mancata iscrizione o la comunicazione della rinuncia avvenga dopo la compilazione del calendario del campionato è inflitta un'ammenda pari a otto volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi. In entrambi i casi ai legali rappresentanti della medesima si applicano le sanzioni previste dall'art. 44.

[3] In entrambi i casi previsti nei commi 1 e 2, la Società che rinuncia al Campionato subisce lo scioglimento del vincolo degli atleti ai sensi degli artt. ~~15 bis-15 ter~~ **18 e 19** R.E. Tess. e l'annullamento dei tesseramenti CNA (Comitato Nazionale Allenatori).

#### **Art. 56 - Ritiro da gara o dal campionato** (delibera n.468 C.F. 11/06/2011– delibera n.69 C.F. 16/07/2011)

[1] Alla Società la cui squadra si rifiuti, per qualsiasi motivo, di continuare una gara già iniziata si applicano le sanzioni previste dagli artt. 18, 49 e 53.

[2] La Società che rinunci alla seconda gara dello stesso campionato nella medesima stagione sportiva, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 18, 49 e 53, è tenuta al pagamento di un'ammenda pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi. Ai legali rappresentanti della medesima si applicano le sanzioni previste dall'art. 44.

[3] La Società che rinunci a proseguire nella disputa delle fasi successive di un campionato, che viene esclusa dal campionato o che si ritiri durante lo svolgimento dello stesso, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 18, 49 e 53, è tenuta al pagamento di un'ammenda pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi; la stessa perde inoltre qualsiasi diritto sportivo con conseguente possibilità di partecipare esclusivamente a campionato a libera partecipazione; subisce la revoca dell'eventuale titolo nazionale, regionale o provinciale e lo scioglimento del vincolo degli atleti ai sensi degli artt. ~~16~~ **18** e ~~17~~ **19** R.E. Tess. Infine, ai legali rappresentanti si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 44.

#### **Art.60 bis - Atti di discriminazione**

[1] I tesserati che, nell'ambito dell'attività sportiva o associativa pongono volontariamente in essere condotte direttamente o indirettamente discriminatorie verso altri tesserati, ovvero abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I del Libro III del D. lgs n.198/2006 e s.m.i., sono sanzionati, a seconda della gravità, con l'inibizione da tre mesi a tre anni.

[2] Non costituisce discriminazione condizionare l'accesso alla pratica sportiva, associativa o lavorativa al possesso di requisiti di carattere personale o sportivo, quando indispensabili per lo svolgimento dell'attività o quando previsti dai regolamenti sportivi.

#### **Art. 60 Ter - Condanna per reati contro la personalità individuale**

[1] Al tesserato, che abbia riportato una condanna in via definitiva pronunciata dall'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, e 609-undecies del codice penale, si applica, a seconda della entità della pena inflitta e della gravità dei fatti contestati, l'inibizione per un periodo da due anni a cinque anni.

[2] Nel caso in cui i fatti oggetto della condanna siano di particolare gravità ovvero rechino discredito all'immagine del movimento cestistico nazionale può essere applicata la radiazione.

[3] Le società ed associazioni sportive affiliate, sono tenute a richiedere il casellario giudiziale ai soggetti, anche non tesserati, ai quali vengono affidati impieghi o incarichi che comportano contatti diretti e regolari con minori, secondo quanto disposto dall'art.33 comma 7 D. Lgs 36/2021 e art.25 bis DPR 313/2002 e s.m.i.

[4] La violazione dell'obbligo di cui al comma [3] comporta, a carico del Legale Rappresentante e dei tesserati che abbiano conferito l'incarico, se diversi dal Legale Rappresentante, l'irrogazione della sanzione della inibizione da tre mesi a tre anni.

#### **Art.60 Quater - Atti contro la personalità individuale**

[1] Costituiscono atti contro la personalità individuale qualsiasi atto di abuso, violenza, molestia o sfruttamento sessuale commesso da un tesserato verso altro tesserato.

[2] Gli atti contro la personalità individuale, sono sanzionati con l'inibizione per un periodo da due anni a cinque anni.

Nel caso di tentativo la sanzione è diminuita in misura non superiore a due terzi.

[3] Nel caso di atti consumati di particolare gravità ovvero che rechino discredito all'immagine del movimento cestistico nazionale può essere applicata la radiazione.

#### **Art. 60 Quinquies - Omessa segnalazione**

[1] Ferma restando la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, i tesserati che, venendo a conoscenza del compimento di atti contro la personalità individuale, omettano di segnalarli o denunciarli agli Organi federali, sono sanzionati con l'inibizione da tre mesi a tre anni.

[2] I tesserati che, venendo a conoscenza di una sentenza definitiva di condanna per i reati di cui all'articolo 60 quater omettano di darne segnalazione agli Organi federali sono sanzionati con l'inibizione da tre mesi a tre anni.

[3] Se l'omissione di cui ai commi [1] e [2] è commessa dal Legale Rappresentante o da un Dirigente della società sportiva per cui è tesserato l'autore dell'illecito al momento della commissione dei fatti, la sanzione è aumentata.

#### **Art. 60 sexies – Violazione degli obblighi in materia di Safeguarding**

[1] La violazione da parte della Società Sportiva agli obblighi previsti dalle "Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione" approvate dalla FIP, comporta l'applicazione a carico del Legale Rappresentante e del soggetto eventualmente preposto agli adempimenti della sanzione della inibizione da tre mesi a tre anni.

**Art. 63 - Modalità di esecuzione dei provvedimenti sospensivi nei confronti dei tesserati** (delibera n. 162 C.F. 21/10/2006)

[2-1] I provvedimenti di squalifica dei tesserati per una o più gare adottati in relazione a partite di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali, vengono scontati rispettivamente nelle successive gare di Campionato, di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali. Le giornate di squalifica s'intendono scontate solo se le gare vengono omologate, fatta eccezione per quelle dove il tesserato sia irregolarmente iscritto a referto.

[12] Le punizioni di squalifica per giornata di gara vanno scontate nello stesso e Campionato nel quale si è verificata l'infrazione in gare immediatamente successive alla data di comunicazione della delibera dell' Organo Federale e s'intendono scontate solo se le gare vengono omologate.

[4-3] Nel caso che la gara immediatamente successiva non venga effettuata per qualsiasi ragione o non venga portata a termine, la squalifica non si intende scontata e va scontata nella gara immediatamente successiva.

[3-4] Una gara di recupero o la ripetizione di una gara, in qualsiasi giorno fissata, viene considerata, agli effetti del presente articolo, come gara di immediata continuazione del e Campionato, della Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale.

[5] Nel caso di trasferimento ad altra Società, nel corso dello stesso anno sportivo, le punizioni di squalifica a tesserati non scontate, dovranno essere scontate nel medesimo e Campionato (o nella Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale) o, in mancanza, nel Campionato di iscrizione della nuova Società. In caso di partecipazione della nuova Società a più campionati la punizione dovrà essere scontata interamente nel Campionato maggiore, al quale parteciperanno con la nuova Società di appartenenza.

[6] Le punizioni di squalifica, che non possono essere scontate nel campionato (o nella Coppa Italia o in altra manifestazione ufficiale) dell'anno sportivo in cui sono state comminate, devono essere scontate all'inizio dell'anno sportivo successivo, nel e Campionato (o nella Coppa Italia o in altra manifestazione ufficiale) in relazione alla quale è stata inflitta la sanzione; il tesserato è soggetto alla suddetta squalifica anche nel caso di cambiamento di Società e di e Campionato. In caso di partecipazione a più campionati la punizione dovrà essere scontata interamente nel Campionato maggiore.

[7] La squalifica deve essere comunque scontata salvo quanto previsto nell'articolo seguente.

**Art. 64 - Commutazione delle sanzioni inflitte ai tesserati** (delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009 – delibera n.309 C.F. 16 e17/12/2009)

[1] Nel caso in cui l'Organo disciplinare competente di primo o di secondo grado abbia inflitto, per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, la sanzione della squalifica per una gara di e campionato, di Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale, la Società alla quale appartiene il tesserato, ai sensi ~~tranne nei casi previsti all' dell' art. 14 comma 4 e 5, ha la facoltà di ottenere la commutazione della sanzione mediante versamento (o, nei casi previsti, mediante l'autorizzazione dell'addebito) della somma nella ammenda pecuniaria prevista nella TABELLA B per il campionato di riferimento, appartenenza~~ ~~richiedendola effettuato~~ entro le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione della sanzione, ~~ed entro lo stesso termine comunicato all'Organo che amministra il campionato con separato telegramma o altro mezzo equipollente.~~ a mezzo posta elettronica (casella spes).

[2] Il pagamento della somma (o l'autorizzazione dell'addebito) preclude alla Società interessata ed al tesserato la possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio.

[3] Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del campionato, la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere ~~richiesta~~ ~~effettuata~~ ~~entro le ore 24 del settimo giorno antecedente l'inizio del e Campionato dell'anno sportivo successivo.~~ richiesta effettuata entro le ore 24 del settimo giorno antecedente l'inizio del e Campionato dell'anno sportivo successivo.

[4] Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine della Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale, la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso

dell'anno sportivo, può essere richiesta entro le ore 24 del giorno successivo a quello della comunicazione del provvedimento.

[45] In mancanza, la squalifica sarà scontata nell'anno sportivo successivo, senza che ciò costituisca precedente per l'applicazione del beneficio di cui al primo comma.

#### **Art. 65 - Modalità di esecuzione della squalifica del campo di gioco**

[1] La punizione di cui all'art. 17 va scontata in giornate di gara immediatamente successive alla data di comunicazione della delibera dell'Organo Giudicante e si intende scontata solo se le gare vengono omologate.

[2] I provvedimenti di squalifica del campo di gioco per una o più gare adottati in relazione a partite di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali, vengono scontati rispettivamente nelle successive gare di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali.

[3] Una gara di recupero, in qualsiasi giorno fissata, viene considerata, agli effetti del presente articolo, come gara di immediata continuazione del campionato.

[4] In caso di annullamento di una delle gare svoltesi con il campo squalificato, la punizione sarà scontata in occasione della ripetizione della stessa gara.

[5] In caso di rinuncia di una Società alla disputa di una gara, la punizione di cui all'art. 17, comminata alla Società per quella gara, non s'intende scontata.

[6] La Società che non abbia scontato una punizione di squalifica a seguito del rinvio o dell'interruzione di una gara, deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva a quella rinviata o interrotta.

[7] Ferma restando la sanzione dell'ammenda, la punizione di cui all'art. 17, che non possa essere scontata nel ~~€~~Campionato (o nella Coppa Italia o in altra manifestazione ufficiale) dell'anno sportivo in cui sia è stata comminata, deve essere scontata all'inizio del campionato dell'anno sportivo successivo, nel Campionato (o nella Coppa Italia o in altra manifestazione ufficiale) in relazione al quale è stata inflitta la sanzione; ~~La perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso ai sensi del quarto quinto comma dell'art. 17, maturata dalla terzultima giornata della stagione in poi, deve essere scontata anche con la perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le prime tre gare ufficiali del campionato dell'anno sportivo successivo.~~

#### **Art. 66 - Commutazione delle sanzioni inflitte alle Società** (delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009 – delibera n.309 C.F. 17e17/12/2009)

[1] Nel caso in cui l'Organo disciplinare competente di primo o di secondo grado abbia inflitto, per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, la sanzione della squalifica del campo di gioco per una gara di campionato, di Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale, la Società, ai sensi ~~tranne nei casi previsti all'~~art. 17 comma 3, e 5, ha la facoltà di ottenere la commutazione della sanzione nell'ammenda pecuniaria ~~mediante versamento (o, nei casi previsti, mediante l'autorizzazione dell'addebito) della somma prevista nella TABELLA C per il~~ Campionato di riferimento, richiedendola i singoli campionati, entro le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione della sanzione, ed entro lo stesso termine comunicato all'Organo che amministra il campionato ~~con separato telegramma e a mezzo posta elettronica (casella spes) certificata.~~

[2] Il pagamento della somma (o l'autorizzazione dell'addebito) preclude alla Società interessata la possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento.

[3] Qualora il provvedimento di squalifica del campo di gioco sia stato irrogato dopo la fine del ~~€~~Campionato, la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può

essere effettuata entro le ore 24 del settimo giorno antecedente l'inizio del campionato dell'anno sportivo successivo.

[4] Qualora il provvedimento di squalifica del campo di gioco sia stato irrogato dopo la fine della Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale, la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere richiesta entro le ore 24 del giorno seguente a quello della comunicazione del provvedimento.

[45] In mancanza, la squalifica sarà scontata nell'anno sportivo successivo, senza che ciò costituisca precedente per l'applicazione del beneficio di cui al primo comma.

#### **Art. 82 bis Sospensione feriale dei termini** (del. n.203 C.F. 06/12/2018)

[1] Il decorso dei termini procedurali relativi alla giurisdizione sportiva e federale è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

[2] L'istituto della sospensione feriale dei termini non si applica alle fattispecie regolamentate dai seguenti articoli del Regolamento di Giustizia:

- a) art. 97 - Reclami d'urgenza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello;
- b) art. 104 – Ricorsi delle società dilettantistiche al Tribunale Federale avverso i provvedimenti emessi dal Consiglio federale ai sensi degli articoli da 117 a 123 166 Regolamento Organico;
- c) art.112 - Misure cautelari;
- d) art. 116 comma 3 – Reclami alla Corte Federale di Appello avverso le decisioni del Tribunale Federale nelle materie richiamate dall'art. 104 Regolamento di Giustizia sopra citato;
- e) art. 117 - Reclami d'urgenza dinanzi alla Corte federale di Appello.

#### **Art. 85 - Comunicazioni** (del. n.59 P.F. 19/01/2016)

[1] Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo posta elettronica certificata. La Federazione prevede che, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa l'istante comunichi l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

[2] Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, anche con riguardo ai tesserati non collegati ad alcuna Affiliata, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

[3] È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

[4] Le decisioni degli Organi di giustizia sono pubblicate su Comunicato Ufficiale, e, nel rispetto dei limiti imposti dalle regole poste a tutela della riservatezza, sono rese accessibili e conservate per il tempo di almeno un anno tramite il sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page.

[5] Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente all'avviso della pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali al dispositivo alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

**TABELLA A – MASSIMALI SANZIONI PECUNIARIE**

(delibera n.113 C.F. 28/09/2013 - delibera n.276 C.F. 29/04/2016- delibera n.42 C.F. 14/07/2023)

<b>Campionati Maschili</b>	
Serie A	€ 4.000,00
Serie A2	€ 2.500,00
Serie B nazionale	<del>€ 750,00</del> € 1.000,00
Serie B interregionale	<del>€ 550,00</del> € 750,00
Serie C	<del>€ 400,00</del> € 500,00
Divisione regionale 1	<del>€ 200,00</del> € 300,00
Promozione Divisione regionale 2	<del>€ 150,00</del> € 200,00
Divisione regionale 3 e 4	<del>€ 100,00</del> € 150,00
Under gestiti dal Comitato Regionale	<del>€ 100,00</del> € 150,00
Under gestiti dal Settore Giovanile	<del>€ 550,00</del> € 550,00
Amatori	<del>€ 100,00</del> € 150,00

<b>Campionati Femminili</b>	
Serie A1	<del>€ 1.000,00</del> € 1.250,00
Serie A2	<del>€ 600,00</del> € 700,00
Serie B	<del>€ 150,00</del> € 200,00
Serie C	<del>€ 120,00</del> € 150,00
Promozione e 1ª Divisione	<del>€ 100,00</del> € 125,00
Under gestiti dal Comitato Regionale	<del>€ 100,00</del> € 125,00
Under gestiti dal Settore Giovanile	<del>€ 550,00</del> € 550,00

**TABELLA B – IMPORTI AMMENDA SOSTITUTIVA E COMMUTAZIONE SQUALIFICHE TESSERATI**

(delibera n.113 C.F. 28/09/2013 - delibera n.276 C.F. 29/04/2016- delibera n.42 C.F. 14/07/2023)

<b>Campionati Maschili</b>	
Serie A	€ 5.000,00
Serie A2	€ 2.500,00
Serie B nazionale	<del>€ 750,00</del> € 1.000,00
Serie B interregionale	<del>€ 550,00</del> € 750,00
Serie C	<del>€ 300,00</del> € 500,00
Divisione regionale 1	<del>€ 140,00</del> € 250,00
Promozione Divisione regionale 2	<del>€ 110,00</del> € 200,00
Divisione regionale 3 e 4	<del>€ 85,00</del> € 150,00
Amatori	<del>€ 100,00</del> € 150,00

Campionati Femminili	
Serie A1	€ 1.000,00 € 1.250,00
Serie A2	€ 600,00 € 750,00
Serie B, C, Promozione e 1ª Divisione	€ 85,00 € 150,00

**TABELLA C – IMPORTI AMMENDA SOSTITUTIVA E COMMUTAZIONE SQUALIFICHE CAMPO**  
(delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.113 C.F. 28/09/2013 – delibera n.276 C.F. 29/04/2016- delibera n.42 C.F. 14/07/2023)

Campionati Maschili	
Serie A	€ 20.000,00
Serie A2	€ 7.500,00
Serie B nazionale	€ 1.500,00 € 2.000,00
Serie B interregionale	€ 1.000,00 € 1.500,00
Serie C	€ 500,00 € 1.000,00
Divisione regionale 1	€ 200,00 € 500,00
Divisione regionale 2, 3 e 4	€ 110,00 € 300,00
Under	€ 275,00 € 300,00
Amatori	€ 100,00 € 300,00

Campionati Femminili	
Serie A1	€ 2.500,00 € 3.000,00
Serie A2	€ 1.500,00 € 2.000,00
Serie B	€ 230,00 € 750,00
Serie C	€ 170,00 € 500,00
Promozione e 1ª Divisione	€ 85,00 € 400,00
Under	€ 55,00 € 300,00

**TABELLA E – CONTRIBUTI ISTANZE, RICORSI E RECLAMI**

(delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013 - delibera n.113 C.F. 28/09/2013- delibera n.42 C.F. 14/07/2023)

<b>ISTANZA ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTO</b>	
Trasferimento per mancata utilizzazione (art.18 <b>20</b> R.E. Tess.)	€ 50,00
Tesseramento per cambiamento residenza (art. 19 R.E. Tess.)	
Tesserati CNA e Dirigenti art. 43 R.E. Tess.	€ 50,00

**DELIBERA N.79/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto il testo del Regolamento Organico approvato dalla Giunta CONI con delibera n. 9 del 17 gennaio 2024;

visto il verbale della adunanza consigliare del 13 maggio 2024 in cui dava atto della volontà della Consulta Nazionale di poter eleggere il proprio Rappresentante;

ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 130 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

- di approvare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, il testo dell'art. 130 del Regolamento Organico come di seguito riportato:

**Art.130 - La Consulta Nazionale (del. n.327 C.F. del 07/05/2021)**

1. La Consulta Nazionale è l'organismo consultivo **e propositivo** composto da tutti i Presidenti dei Comitati Regionali eletti dalle rispettive Assemblies Regionali e dai Delegati Regionali nominati dal Consiglio federale, ~~e presieduto dal Presidente federale o suo Delegato~~, come disposto dall'art.50 dello Statuto federale.
2. **Il Consiglio federale nomina il Rappresentante della Consulta Nazionale, eletto, secondo modalità stabilite dalla Consulta stessa, dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Delegati Regionali. Sono candidabili a ricoprire tale carica solo ed esclusivamente i Presidenti dei Comitati Regionali.**
- 2-3. **Il Rappresentante eletto della Consulta Nazionale nominato dal Consiglio Federale su proposta della stessa Consulta ha facoltà di chiederne la convocazione al Presidente federale e** partecipa alle riunioni del Consiglio federale senza diritto di voto.
3. ~~Le delibere e i provvedimenti della Consulta Nazionale sono pubblicate mediante Comunicato Ufficiale e comunicate direttamente agli interessati.~~

**DELIBERA N.80/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Regolamento Esecutivo Tesseramento approvato dal Consiglio federale del 13 maggio 2024 con delibera n. 324/2024;
- visto il testo del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- ritenuta la necessità di adeguare il testo regolamentare alla disciplina relativa al vincolo sportivo ed al tesseramento atleti conseguente all'entrata in vigore del D.Lgs n. 36/2021 e s.m.i., e di dare esecuzione alla normativa approvata con propria delibera n. 282/2024 a sua volta adottata sulla base delle proprie delibere n. 91/2023, 241/2023, 350/2023, 215/2024;
- ritenuto opportuno apportare altresì le modifiche al testo del Regolamento Esecutivo Tesseramento di carattere formale;

**DELIBERA**

di approvare, con effetto immediato, il testo revisionato del Regolamento Esecutivo Tesseramento, allegato alla presente delibera che ne forma parte integrante e sostanziale.

**DELIBERA N.81/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Regolamento C.I.A. approvato dal Consiglio federale del 14 luglio 2023 con delibera n.44/2023;
- viste le richieste del Commissioner CIA di modificare gli articoli 17 comma 1 lett. c) e 30 comma 1 del Regolamento CIA al fine di precisare le competenze degli arbitri del Settore Giovanile e gli articoli 40 comma 1b e 42 del Regolamento CIA al fine di inserire la figura del Tutor nei ruoli del CIA;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
- vista la propria delibera n. 79 del 14 luglio 2023 C.U.n.16 nella quale era stata disposta l'istituzione della figura del "formatore nazionale CIA per l'attività 3X3;
- ravvisata la necessità di istituire il comma 1 d) nell'articolo 45 del Regolamento CIA per adeguarlo alla delibera suindicata;
- preso atto della necessità di correggere i riferimenti normativi riportati negli articoli 22 comma 1 d) e 35 comma 1 d);

**DELIBERA**

di modificare, con effetto immediato, gli articoli 17 comma 1 lett. c), 22 comma 1d), 30 comma 1, 35 comma 1 d), 40 comma 1 b), 42 e 45 del Regolamento CIA come di seguito riportato:

### **Art. 17– Arbitri regionali**

1. Gli Arbitri regionali sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) 4° categoria: Arbitri impiegati nei Campionati di serie B Interregionale;
- b) 5° categoria: Arbitri impiegati nei Campionati di serie C maschile, serie B femminile, serie Divisione regionale 1 e di serie C femminile;
- c) 6° categoria: Arbitri impiegati negli altri Campionati seniores e nei Campionati giovanili secondo la discrezionalità di utilizzo che il Presidente Regionale CIA andrà a stabilire.

Gli arbitri del settore giovanile fino al compimento del 18 anno di età, non potranno dirigere gare dei campionati senior regionali.

d) Gli arbitri nazionali e regionali saranno abilitati a dirigere gare del 3x3.

2. Le norme riguardanti le modalità d'impiego degli Arbitri regionali per i passaggi di categoria e il sistema di valutazione delle prestazioni arbitrali saranno determinati dai "Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento" stabiliti dal Commissioner del CIA, sentito il Comitato Regionale competente.

### **Art. 22 - Decadenza dalla qualifica di Arbitro**

1. L'Arbitro decade dalla qualifica per:

- a) dimissioni;
- b) mancato rinnovo del tesseramento per un anno;
- c) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
- d) per l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art. ~~76~~ 75 del presente Regolamento.

### **Art. 30 – Ufficiali di Campo regionali**

1) Gli Ufficiali di Campo regionali sono impiegati nei Campionati ad organizzazione territoriale.

Gli ufficiali di campo fino al compimento del 18 anno di età, non potranno dirigere gare dei campionati senior regionali.

2. Le norme riguardanti le modalità d'impiego degli Ufficiali di Campo regionali per i passaggi di categoria e il sistema di valutazione delle prestazioni saranno determinati dai "Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento" stabiliti dal Commissioner del CIA.

### **Art. 35 - Decadenza dalla qualifica di Ufficiale di Campo**

1. Gli Ufficiali di Campo decadono dalla qualifica per:

- a) dimissioni;
- b) mancato rinnovo del tesseramento per un anno;
- c) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
- d) per l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art. ~~76~~ 75 del presente Regolamento.

### **Art. 40 – Inquadramento**

1. Gli Osservatori sono inquadrati come:

- a) Osservatori internazionali (Commissioner FIBA);
- b) Osservatori/Tutor nazionali;
- c) Osservatori regionali arbitri e ufficiali di campo.

### **Art. 42 – Osservatori/Tutor nazionali Arbitri ed Ufficiali di Campo**

1. Gli Osservatori/Tutor nazionali conseguono l'abilitazione e vengono inseriti all'interno di un albo all'esito della verifica del possesso dei previsti requisiti e del superamento di appositi corsi con l'esame conclusivo teorico-pratico.

2. Possono essere ammessi a partecipare al corso di Osservatori/Tutor nazionali:

- a) gli Arbitri ed Ufficiali di Campo che abbiano fatto parte della categoria degli Arbitri

del Campionato Professionistico e del primo Campionato nazionale dilettantistico maschile e femminile;

b) gli Osservatori Regionali segnalati dai Presidenti Regionali CIA che abbiano svolto attività in Regione per almeno due anni.

5. Gli Osservatori/**Tutor** nazionali sono impiegati nei Campionati nazionali maschili e femminili professionistici e dilettantistici.

6. Gli Osservatori/**Tutor** nazionali possono essere utilizzati anche per gare di Campionati regionali.

7. Il Commissioner del CIA conferisce annualmente il mandato di Osservatore per svolgere compiti di controllo e valutazione di Arbitri impiegati nei Campionati Nazionali ad un numero di Osservatori/Tutor Nazionali, tra quelli inseriti nell'albo degli abilitati, ritenuto funzionale alle necessità dei vari Campionati.

a) gli arbitri nei campionati di riferimento;

b) gli ufficiali di campo della stessa regione nelle gare dei campionati nazionali senior maschili e femminili;

c) nel primo Campionato regionale dovranno essere impiegati preferibilmente Osservatori Nazionali.

5. Viene istituita la figura di Tutor per i campionati regionali con il compito di coadiuvare i formatori regionali nel monitorare la preparazione tecnica degli arbitri abilitati ai campionati regionali. Tale figura sarà nominata dal Presidente Regionale CIA previa condivisione con il Commissioner. Potranno essere abilitati a tale figura solamente gli arbitri nazionali e i tesserati di provata esperienza tecnica, gli stessi dovranno redigere, su richiesta delle figure preposte, un rapporto tecnico da inviare al Presidente Regionale CIA ed al CIA Nazionale.

#### **Art. 45 - Formatori**

1. I Formatori sono tesserati CIA, preposti alla istruzione degli arbitri e si dividono in:

a) Formatore Arbitri;

b) Formatore Arbitri Attività Giovanile;

c) Formatore Ufficiali di Campo.

**d) Formatori 3x3 arbitri ed Ufficiali di Campo**

2. I Formatori si dividono in funzione dell'ambito di operatività in:

a) Formatore Arbitri Internazionale (Instructor FIBA);

b) Formatori Nazionali;

c) Formatori Regionali;

d) Formatori Provinciali.

### **DELIBERA N.82/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il Regolamento C.N.A. approvato dal Consiglio federale del 13 maggio 2024;

vista la propria delibera n. 282 Consiglio federale del 20 marzo 2024 con la quale all'interno delle varie categorie dei campionati giovanili è stato istituito il campionato regionale in sostituzione del campionato silver.

ravvisata la necessità di modificare gli artt.14 e 15 del Regolamento C.N.A., al fine di uniformare la denominazione dei campionati giovanili al dettato della delibera suindicata.

ravvisata la necessità di modificare gli artt.19 ter del Regolamento C.N.A., al fine di uniformare la modalità necessaria per ottenere la qualifica di Direttore Tecnico nei campionati di Serie A1 e A2 femminile a quella prevista per i campionati professionistici.

**DELIBERA**

di approvare, con effetto immediato, la modifica degli artt. 14 e 15 e 19 ter del Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori come di seguito riportato:

**Art. 14 Altre qualifiche - Allenatore Regionale in Formazione – Allenatore Regionale in Formazione di ultima fascia (del. n. 325 CF 13/05/2024)**

1. Ai tesserati che hanno partecipato al primo anno del corso per ottenere la qualifica di cui all'art.13, ed hanno superato il relativo esame, verrà attribuita la qualifica di "Allenatore Regionale in Formazione" che li abiliterà ad allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per il campionato di Divisione Regionale 2, Divisione Regionale 3, Divisione Regionale 4, Serie C Femminile, per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e nel solo girone promozionale dei campionati giovanili ~~Silver~~ **Regionali**, ed in qualità di "1° Assistente", per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale di competenza degli organi territoriali compresi i campionati giovanili di eccellenza.
2. La qualifica di cui al comma 1, e le connesse abilitazioni, ha carattere temporaneo. Essa decade se il tesserato, decorsi due anni dalla acquisizione di detta qualifica, non prenda parte al 2° anno del corso necessario per ottenere la qualifica di Allenatore Regionale.
3. I tesserati di cui al comma 2 potranno comunque tesserarsi come Allenatori Regionali in Formazione di ultima fascia, e saranno abilitati ad allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per il campionato di Divisione Regionale 2, Divisione Regionale 3, Divisione Regionale 4, Serie C Femminile, per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e nel solo girone promozionale dei campionati giovanili ~~Silver~~ **Regionali**.

**Art. 15 Qualifiche abolite - conversione nelle nuove qualifiche (del. n. 325 CF 13/05/2024)**

1. A decorrere dal 1° luglio 2024 sono abolite le qualifiche di "Istruttore Giovanile" e di "Allievo Allenatore".
2. La qualifica di "Istruttore Giovanile", conseguita entro il 31 dicembre 2023 verrà convertita in quella di "Allenatore Regionale" consentendo ai tesserati di mantenere tutte le abilitazioni connesse a tale qualifica, e quindi di allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale Senior e Giovanile di competenza degli organi territoriali, nonché nei i campionati giovanili di eccellenza.
3. La qualifica di "Allievo Allenatore", conseguita entro il 31 dicembre 2023 verrà convertita in quella di "Allenatore Regionale in Formazione" consentendo ai tesserati di allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per il campionato di Divisione Regionale 2, Divisione Regionale 3, Divisione Regionale 4, Serie C Femminile, per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e nel solo girone promozionale dei campionati giovanili ~~Silver~~ **Regionali**, ed in qualità di "1° Assistente", per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale di competenza degli organi territoriali compresi i campionati giovanili di eccellenza.
4. Per i tesserati di cui al comma 3 la qualifica di "Allenatore Regionale in Formazione" non è soggetta alla decadenza prevista al comma 2 dell'art.14.  
Ad essi non si applica la disciplina prevista al comma 3 dell'art.14.

**Art. 19 ter Direttore Tecnico (del. n. 325 CF 13/05/2024)**

1. E' qualificato Direttore Tecnico il soggetto a cui è conferito il compito di curare l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva.
2. Possono essere tesserati con la qualifica di Direttore Tecnico:
  - coloro che hanno conseguito la qualifica di Allenatore sulla base di quanto previsto dall'art. 12 comma 1;
  - coloro che hanno militato per almeno otto anni nei campionati professionistici, o ~~per almeno quattro anni~~ nei campionati di Serie A1 e A2 femminile, e hanno partecipato ai Giochi Olimpici o ad un Campionato del Mondo o Campionato Europeo, avendo comunque conseguito almeno cinquanta presenze a referto nella massima rappresentativa Nazionale.

**DELIBERA N.83/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.56/2024, assunta dal Presidente federale in data 29 maggio 2024, con la quale si è stabilito di non procedere all'erogazione della premialità stabilita al punto 8.1 del Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Società non professionistiche a.s.2023/2024, preso atto che nessuna Società partecipante al Campionato di Serie A2 maschile risulta in possesso dei requisiti previsti e, di sorteggiare, per ogni girone del campionato di Serie B maschile a.s.2023/2024, 5 giornate di andata e 5 giornate di ritorno della fase di qualificazione, da escludere dal conteggio delle 24 gare utili alla redazione della classifica dei minutaggi di impiego degli atleti under;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.56/2024, assunta dal Presidente federale in data 29 maggio 2024.

**DELIBERA N.84/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 87/2024, assunta dal Presidente federale il 18 giugno 2024, con la quale è stato preso atto dell'Accordo quadro e dei relativi allegati richiamati dallo stesso, con durata biennale a partire dall'a.s.2024/2025, sottoscritto dalla Lega Nazionale Pallacanestro, GIBA, USAP, l'Associazione Direttori Sportivi Pallacanestro e l'Associazione Agenti e Procuratori Sportivi;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n. 87/2024, assunta dal Presidente federale il 18 giugno 2024.

**DELIBERA N.85/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.91/2024, assunta dal Presidente federale in data 27 giugno 2024, con la quale sono state apportate modifiche alla versione 1 delle Disposizioni Organizzative annuali 2024/2025;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.91/2024, assunta dal Presidente federale in data 27 giugno 2024.

**DELIBERA N.86/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le Disposizioni Organizzative Annuali giovanili 3x3 anno 2024;
- preso atto della necessità di svolgere, anche per l'anno 2024 le Finali nazionali giovanili 3x3 per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia delle categorie Under 14, 16 e 18 maschile e femminile;
- considerato il buon esito della precedente edizione organizzata a Lignano Sabbiadoro in collaborazione con Il Comitato regionale Friuli-Venezia Giulia;
- ritenuto di poter organizzare nuovamente le Finali nazionali giovanili 3x3 nella città di Lignano Sabbiadoro usufruendo della collaborazione del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia;
- ritenuto di poter svolgere le Finali nazionali giovanili 3x3 dal 2 all'8 settembre 2024;

**DELIBERA**

di stabilire che le Finali nazionali giovanili 3X3 si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro dal 2 all'8 settembre 2024.

**DELIBERA N.87/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 3 del Consiglio federale del 14 luglio 2023 con la quale è stata approvata l'organizzazione di un girone del Campionato Europeo senior femminile nella città di Bologna dal 18 al 21 giugno 2025;
- considerato che ad esito dei sopralluoghi effettuati con la Rappresentanza della FIBA è stato individuato il Paladocza come campo di gioco per le gare di un girone del Campionato Europeo senior femminile;

- considerato che la Federazione Internazionale richiede la disponibilità dell'impianto di gioco almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'evento per consentire gli allestimenti necessari e garantire gli allenamenti delle squadre partecipanti al Campionato Europeo;
- valutata la dimensione internazionale dell'impegno assunto contrattualmente dalla FIP per l'organizzazione di un girone della fase finale del Campionato Europeo senior femminile che vede coinvolti soggetti istituzionali quali: Ministero dello Sport e i Giovani , Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, FIBA;
- preso atto che il Paladozza è il campo di gioco utilizzato dalla Società Fortitudo Pallacanestro partecipante al Campionato di Serie A2 maschile 2024/25;
- visto il punto 69 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2024/2025 in cui vengono stabilite formule e date di svolgimento del Campionato di Serie A2 maschile su proposta dalla Lega Nazionale Pallacanestro;
- preso atto altresì che la formula di svolgimento della Serie A2 maschile a.s.2024/25 prevede 38 gare di stagione regolare, un turno di play in, serie di play off al meglio delle 5 gare per quarti di finale, semifinali e finale, e che pertanto, si va a determinare una possibile sovrapposizione tra le due manifestazioni nei giorni 13-18 giugno;
- verificato che tale possibile sovrapposizione potrebbe penalizzare unicamente la società Fortitudo Bologna che svolge le proprie gare interne al PalaDozza di Bologna;
- rilevato come vada evitato di penalizzare un club per circostanze che non dipendono dalla propria responsabilità;
- viste le proposte formulate dal Settore Agonistico e sottoposte, in data 28 giugno 2024, all'attenzione della Lega Nazionale Pallacanestro per prevenire l'insorgere di eventuali problematiche a ridosso degli eventi;
- vista la risposta formulata dalla Lega Nazionale Pallacanestro che ritiene di poter gestire l'eventuale sovrapposizione nel momento in cui si dovesse concretizzare;
- considerata favorevolmente l'ipotesi di anticipare o posticipare le date dei play off qualora dovesse essere coinvolta la società Fortitudo Bologna anche nel caso in cui le serie precedenti (quarti e semifinali play off) si concludessero con il risultato di 3 gare a 0 oppure 3 gare ad 1;

## **DELIBERA**

nel caso in cui si determinasse sovrapposizione di date nel mese di giugno 2025 tra il girone del Campionato europeo senior femminile organizzato presso il PalaDozza di Bologna, dal 18 al 21 giugno, e la finale di play off di Serie A2 maschile che coinvolgesse la società Fortitudo Bologna;

- di demandare alla Lega Nazionale Pallacanestro la individuazione della migliore soluzione per risolvere la sovrapposizione, acconsentendo fin d'ora all'eventuale modifica delle date di svolgimento delle serie play off;
- di conferire mandato al Settore Agonistico di informare tempestivamente tutte le Società partecipanti alla Serie A2 maschile a.s.2024/25.

**DELIBERA N.88/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerata la necessità di definire i contenuti del Capitolo 9 del Comunicato Ufficiale “*Contributi a carico delle Società non professionistiche*” stagione sportiva 2024/2025, denominato “*Premialità*”;
- esaminata la comunicazione pervenuta il 21 giugno 2024, con la quale la Lega Nazionale Pallacanestro propone la normativa relativa all’erogazione dei contributi a favore delle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 e B maschile a.s.2024/2025 che utilizzino maggiormente atleti Under 22 (nati nel 2002 e seguenti), unitamente alla normativa riguardante la Formazione del Ranking per l’attività giovanile LNP, da inserire all’interno del Capitolo 9 sopra citato del Comunicato Ufficiale “*Contributi a carico delle Società non professionistiche*” stagione sportiva 2024/2025;
- acquisito il parere favorevole del Coordinatore del Settore Agonistico;
- ritenuta la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

**DELIBERA**

di definire i contenuti del Capitolo 9 del Comunicato Ufficiale “*Contributi a carico delle Società non professionistiche*” stagione sportiva 2024/2025, denominato “*Premialità*”, come di seguito riportato:

**Serie A2**

La FIP ha destinato un contributo di € 200.000,00 a favore di massimo 5 Società di Serie A2 che utilizzino maggiormente atleti **Under 22 (nati 2002 e seguenti)** eleggibili per la Nazionale italiana.

Per poter concorrere al contributo è necessario che gli **Under 22 (nati nel 2002 e seguenti)** siano inseriti in lista N anche nelle gare di play off e play out.

**Il premio viene assegnato alla società che alla fine della fase di qualificazione ha totalizzato il numero più alto di minuti giocati sommando i minuti giocati dai propri atleti under 22 con un minimo di 200 minuti per squadra.**

Nel caso in cui un atleta nel corso della stagione cambi *status* ed acquisisca i requisiti richiesti, il conteggio del minutaggio partirà dalla giornata in cui è stato confermato il cambiamento di *status*;

Le Società retrocesse direttamente non partecipano alla suddivisione del premio d’incentivazione e pertanto non verranno inserite in classifica, restano in classifica invece le Società retrocesse dopo la disputa dei playoff.

La LNP fornisce settimanalmente alla FIP i dati statistici delle giornate della stagione regolare riferite al periodo temporale preso in esame e le relative classifiche di merito riferite all’utilizzo di atleti **Under 22**.

Le 5 Società che hanno diritto al contributo riceveranno l’accredito dell’importo previsto sulla scheda contabile o tramite bonifico.

In presenza di ingiunzioni/lodi esecutivi l’accredito sarà sospeso in attesa della risoluzione degli stessi.

In presenza di debiti nei confronti della FIP, l’importo verrà utilizzato a compensazione sino a decorrenza del debito.

Nel caso in cui, per assenza dei requisiti, le Società aventi diritto siano inferiori alle 5 previste, la parte dei premi non assegnabile verrà **ripartita in maniera proporzionale alle società aventi diritto**.

Le prime 5 società con i requisiti previsti saranno premiate con i seguenti importi:

1<sup>a</sup> classificata: € 60.000,00

2<sup>a</sup> classificata: € 50.000,00

3<sup>a</sup> classificata: € 40.000,00

4<sup>a</sup> classificata: € 30.000,00

5<sup>a</sup> classificata: € 20.000,00

### **Serie B Nazionale**

La FIP ha destinato un contributo di € 200.000,00 a favore delle Società di Serie B Nazionale che utilizzano maggiormente atleti **Under 22 (nati nel 2002 e seguenti)** eleggibili per la Nazionale.

Il contributo verrà erogato a favore di massimo 8 Società, 4 per girone, che avranno utilizzato maggiormente, nella fase di qualificazione, **atleti Under 22** (obbligatoria l'iscrizione nella lista N di almeno **3 Under 22**).

Per poter concorrere al contributo è necessario che gli **Under 22 (nati nel 2002 e seguenti)** siano stati impiegati per 30 minuti di media complessiva nell'80% delle partite disputate al termine della fase di qualificazione per ogni singolo girone con modalità da stabilire entro il 30 aprile 2025).

Si precisa che per avere diritto al premio i **3 atleti Under 22 (nati nel 2002 e seguenti)** eleggibili per la Nazionale italiana dovranno essere inseriti in Lista N anche nelle gare delle fasi di play off e/o play out.

In caso di disputa di un numero minore di gare sarà utilizzato il sistema proporzionale: *minutaggio incognita = minutaggio x n° gare prese in considerazione: numero effettivo gare*

Le gare omologate 0-20 o annullate ma disputate per intero rientreranno nel conteggio dei minutaggi degli Under 22;

Nel caso in cui la gara non sia stata disputata per intero, non verrà considerata e sarà utilizzato il sistema proporzionale di cui sopra;

In caso di tempi supplementari verrà utilizzato il seguente sistema proporzionale:  
*minutaggio incognita gara = minutaggio effettivo gara x 40 minuti: minuti effettivi gara.*

Nel caso in cui un atleta nel corso della stagione cambi *status* ed acquisisca i requisiti richiesti, il conteggio del minutaggio partirà dalla giornata in cui è stato confermato il cambiamento di *status*.

Le Società retrocesse direttamente non partecipano alla suddivisione del premio d'incentivazione e pertanto non verranno inserite in classifica, restano invece in classifica le Società retrocesse che parteciperanno alla fase play-out.

La LNP fornirà settimanalmente alla FIP i dati statistici delle giornate della stagione regolare e le relative classifiche di merito riferite all'utilizzo di atleti **Under 22**.

Le Società che avranno diritto al contributo riceveranno l'accredito dell'importo previsto sulla scheda contabile o a mezzo bonifico.

In presenza di ingiunzioni/lodi esecutivi l'accredito sarà sospeso in attesa della risoluzione degli stessi.

In presenza di debiti nei confronti della FIP, l'importo verrà utilizzato a compensazione sino a decorrenza del debito.

Nel caso in cui, per assenza dei requisiti, le Società aventi diritto siano inferiori alle 4 previste per ogni girone, la parte dei premi non assegnabile verrà **ripartita in maniera proporzionale alle società aventi diritto all'interno del proprio girone.**

Le prime 4 società di ogni girone con i requisiti previsti saranno premiate con i seguenti importi:

1ª classificata: € 40.000,00

2ª classificata: € 30.000,00

3ª classificata: € 20.000,00

4ª classificata: € 10.000,00

#### **Ulteriore premialità Serie A2 e Serie B Nazionale**

È destinata alle Società partecipanti ai Campionati di Serie A2 e Serie B Nazionale, o loro satelliti, per l'anno sportivo 2024/25.

La FIP ha destinato un ulteriore contributo di € 90.000 (per un importo massimo pari a € **6.000** cadauna) alle Società iscritte al Campionato di Serie A2 e Serie B Nazionale, o loro satelliti, che parteciperanno, nella stagione sportiva 2024/25, alle Finali Nazionali Under 19, Under 17 e Under 15 Eccellenza.

Nel caso in cui la somma di € 90.000 non dovesse essere assegnata interamente, l'importo residuo verrà assegnato al punto successivo.

La FIP ha inoltre stanziato € 60.000 (per gli importi massimi sotto riportati) destinati alle Società iscritte al Campionato di Serie A2 e Serie B Nazionale, o loro satelliti, che parteciperanno, nella stagione sportiva 2024/2025:

gli spareggi	1.500 euro
le interzone e/o seconda fase Campionato Under 15 Eccellenza	3.000 euro
alla fase interregionale del Campionato Under 17 Eccellenza	3.000 euro
alla prima fase interregionale del Campionato Under 19 Eccellenza	3.000 euro

Nel caso in cui la somma di € 60.000 più l'eventuale residuo del punto 1 non dovesse essere assegnata interamente, l'importo verrà ridistribuito, in pari percentuale, alle Società assegnatarie del riconoscimento.

**Le società destinatarie del premio previsto al comma 1 hanno diritto anche al premio previsto al comma 2.**

#### **DELIBERA N.89/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della comunicazione, pervenuta all'attenzione del Settore Agonistico in data 10 luglio 2024, con cui la Lega Nazionale Pallacanestro richiede che vengano realizzati dei calendari asimmetrici, caratterizzati da una non corrispondenza speculare tra il girone di andata ed il girone di ritorno, al fine di consentire la piena applicazione delle richieste manifestate preventivamente dalle Società, in materia di indisponibilità del campo di gioco nel corso della corrente stagione sportiva;

considerato che la Lega Basket Serie A ha già adottato, con risultati lusinghieri, il Calendario asimmetrico a partire dalla stagione sportiva 2021/2022;

acquisito il parere favorevole del Coordinatore del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

**DELIBERA**

di approvare la richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Pallacanestro, relativa alla predisposizione del Calendario asimmetrico per i Campionati di Serie A2 e B maschili, a partire dalla s.s.2024/2025, sulla base dei criteri recepiti per la corrente stagione sportiva, di seguito indicati:

**SERIE A2**

- Girone unico a 20 squadre
- 19 partite in casa e 19 in trasferta
- Non più di 10 gare in casa o in trasferta nel girone di andata/ritorno
- Non più di 3 gare in casa/trasferta su gruppi di 5 gare
- Gare infrasettimanali con il più possibile squadre vicine
- Trasferte lunghe in settimane senza infrasettimanali
- A Natale, Pasqua e ponti, evitare il più possibile trasferte lunghe

**SERIE B**

- Due gironi da 20 squadre al netto di ritiri e riposizionamento
- 20 partite in casa e 20 in trasferta
- Non più di 11 gare in casa o in trasferta nel girone di andata/ritorno
- Non più di 3 gare in casa/trasferta su gruppi di 5 gare
- Gare infrasettimanali con il più possibile squadre vicine
- Turno di riposo in giorno feriale per le squadre con più trasferte lunghe da fare
- A Natale, Pasqua e ponti evitare il più possibile trasferte lunghe

**DELIBERA N.90/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.334/2024, assunta nella riunione del 13 maggio 2024, con il quale veniva approvato il regolamento interno della Lega Nazionale Pallacanestro a.s.2024/2025;

esaminata la comunicazione, datata 20 giugno 2024, della Lega Nazionale Pallacanestro in merito alla modifica del capitolo 8 del Regolamento Interno sulla parte relativa ai massimali e alle coperture assicurative a favore degli atleti;

acquisito il parere positivo del Coordinatore del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di approvare le modifiche del capitolo 8 del Regolamento Interno della Lega Nazionale Pallacanestro sulla parte relativa ai massimali e alle coperture assicurative a favore degli atleti per la Stagione sportiva 2024/2025, come di seguito riportato:

**Art. 8) Accordi economici**

1. Le Società, nella stipula degli accordi economici con gli atleti ed allenatori non professionisti, si impegnano ad adottare l'apposito modello unico di accordo redatto dalla Lega Nazionale Pallacanestro.

Per le Società di serie A2 è obbligatorio il deposito presso LNP dei contratti dei tesserati iscritti alle associazioni di categoria aderenti all'Accordo Quadro, con le modalità indicate in apposita comunicazione inviata da LNP. A partire dal giorno della sottoscrizione di ogni contratto, il mancato/ritardato deposito verrà sanzionato (ammenda a carico della Società) con euro 2.500,00 oltre il 15esimo giorno, con euro 5.000,00 oltre il 30esimo giorno, con euro 10.000,00 dal 31esimo giorno in poi.

**2. ASSICURAZIONE**

È fatto obbligo alle Società di sottoscrivere una polizza assicurativa, con beneficiari i tesserati, con massimali non inferiori a quelli riportati:

CASO MORTE € 75.000,00

CASO LESIONI € 150.000,00 franchigia 5%

RIMBORSO SPESE MEDICHE € 5.000,00 scoperto 10% min. € 150,00

Incluso rischio in itinere.

~~Limite spese fisioterapiche € 600,00~~

Ogni Società ha facoltà di scegliere la compagnia assicurativa con cui stipulare le polizze e copia della relativa documentazione deve essere presentata presso LNP via e-mail a assicurazioni@legapallacanestro.com entro il venerdì precedente l'inizio del Campionato e/o ogni venerdì precedente all'utilizzo in campo del nuovo tesserato.

**DELIBERA N.91/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la nota, datata 31 maggio 2024, della Lega Nazionale Pallacanestro con la quale invia, per l'approvazione ai fini sportivi, il nuovo Statuto di Lega redatto con atto notarile dell'11/9/2023;

acquisito il parere positivo del Coordinatore del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di approvare il nuovo Statuto della Lega Nazionale Pallacanestro, redatto con atto notarile del 11/9/2023, con il testo che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante.

**DELIBERA N.92/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il paragrafo 69.2 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2024/2025 relativo alla formula e alle date di svolgimento del Campionato di Serie B nazionale maschile;

esaminata la proposta, presentata in data 12 luglio 2024, dalla Lega Nazionale Pallacanestro, in merito alle modifiche da apportare alla formula e alle date sopra citate, in virtù di una riduzione delle Società in organico nel Campionato di Serie B nazionale maschile a.s.2024/2025, da n.42 a n.40 unità, per una Fase di Qualificazione caratterizzata da 2 gironi di 20 squadre;

acquisito il parere positivo del Coordinatore del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di approvare le modifiche relative alle date e alla formula di svolgimento del Campionato di Serie B nazionale maschile per l'anno sportivo 2024/2025 avanzate dalla Lega Nazionale Pallacanestro e per l'effetto di modificare, con effetto immediato, i paragrafi 69.2 e 69.2.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2024/2025 sulla base di quanto riportato di seguito:

**Modifiche al planning e formula serie B**

- **2 gironi da venti squadre**

Planning:

vengono aboliti due turni feriali all'andata e due al ritorno

Mer 4 dicembre	15	Mer. 26 marzo
Mer 18 dicembre	18	Merc. 9 aprile

Play in e play off in rimangono invariati

Retrocessioni

Retrocedono direttamente le squadre classificate al 20° posto

Le squadre classificate dal 16° al 19° posto accederanno ai play out e si affronteranno a gironi incrociati con sequenza Casa-Casa-Fuori-Fuori-Casa con la seguente formula:

a) 16°vs 19°

b) 17°vs 18°

c) Perdente gara a) vs perdente gara b)

Le due squadre perdenti i play out retrocedono al Campionato di Serie B interregionale a.s.2025/2026

**DELIBERA N.93/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti i paragrafi 65.2 e 65.3 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2024/2025 riguardanti rispettivamente le date e formule di svolgimento della Supercoppa di Serie A2 e Serie B nazionale maschile;

visto il paragrafo 67.2 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2024/2025 riguardante le date e le formule di svolgimento della Coppa Italia di Serie A2 e Serie B nazionale maschile;

esaminata la proposta, datata 1° luglio 2024, della Lega Nazionale Pallacanestro in merito alle date e alla formula di svolgimento della Supercoppa e della Coppa Italia di Serie A2 e Serie B nazionale maschile a.s.2024/2025;

acquisito il parere positivo del Coordinatore del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

- di approvare le date e le formule di svolgimento della Supercoppa e della Coppa Italia di Serie A2 Maschile per l'anno sportivo 2024/2025;

- di approvare le date e le formule di svolgimento della Supercoppa e della Coppa Italia di Serie B nazionale maschile per l'anno sportivo 2024/2025;

- di integrare il paragrafo 65.2 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2024/2025 come di seguito riportato:

**SUPERCOPPA, LA FORMULA**

A seguito della conclusione del percorso di riforma dei campionati, la formula della Supercoppa torna alla strutturazione applicata fino all'edizione 2019. Abolita la fase di qualificazione, la Final Four assegnerà il trofeo per la Serie A2 e la Serie B Nazionale attraverso gare di semifinale e finale, in sede unica.

**SUPERCOPPA, LE QUALIFICATE**

Accedono di diritto alla Final Four le squadre che si sono aggiudicate i trofei LNP nella stagione 2023/2024. Con loro le migliori classificate al termine dei Play Off (con esclusione delle promosse ai Campionati superiori).

21/22 settembre 2024

**Serie A2**

Prima Semifinale: Vincitrice Supercoppa 2023 – Finalista campionato tabellone Oro

Seconda Semifinale: Vincitrice Coppa Italia 2024 – Finalista campionato tabellone Argento

Finale: Vincente Prima Semifinale – Vincente Seconda Semifinale

- di integrare il paragrafo 65.3 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2024/2025 come di seguito riportato:

**SUPERCOPPA, LA FORMULA**

A seguito della conclusione del percorso di riforma dei campionati, la formula della Supercoppa torna alla strutturazione applicata fino all'edizione 2019. Abolita la fase di qualificazione, la Final Four assegnerà il trofeo per la Serie A2 e la Serie B nazionale attraverso gare di semifinale e finale, in sede unica.

**SUPERCOPPA, LE QUALIFICATE**

Accedono di diritto alla Final Four le squadre che si sono aggiudicate i trofei LNP nella stagione 2023/2024. Con loro le migliori classificate al termine dei Play Off (con esclusione delle promosse ai Campionati superiori).

22 settembre 2024

**Serie B**

Prima Semifinale: Vincitrice Supercoppa 2023 – Finalista campionato tabellone 1  
Seconda Semifinale: Vincitrice Coppa Italia 2024 – Finalista campionato tabellone 2  
Finale: Vincente Prima Semifinale – Vincente Seconda Semifinale

- di integrare il paragrafo 67.2 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2024/2025 come di seguito riportato:

**Formula COPPA ITALIA**

**15- 16 marzo 2025**

**Serie A2**

Le prime 4 al termine del girone di andata giocano semifinali e finali  
Prima Semifinale: 1<sup>a</sup>- 4<sup>a</sup>  
Seconda Semifinale: 2<sup>a</sup>- 3<sup>a</sup>  
Finale: Vincente Prima Semifinale – Vincente Seconda Semifinale

**Serie B**

Le prime 2 dei rispettivi gironi al termine del girone di andata giocano semifinali e finali  
Prima Semifinale: 1<sup>a</sup> Girone A – 2<sup>a</sup> Girone B  
Seconda Semifinale: 1<sup>a</sup> Girone B – 2<sup>a</sup> Girone A  
Finale: Vincente Prima Semifinale – Vincente Seconda Semifinale

**DELIBERA N.94/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il paragrafo 69.2 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2024/2025;

esaminata la proposta relativa alla composizione dei gironi per il Campionato di Serie B maschile presentata dalla Lega Nazionale Pallacanestro in data 1° luglio 2024;

ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di disporre la composizione dei gironi del Campionato di Serie B maschile per l'anno sportivo 2024/2025, come di seguito riportato:

**COMPOSIZIONE GIRONI**

<b>GIRONE NORD</b>		
<b>Codice</b>	<b>Società</b>	<b>Regione</b>
022288	VIRTUS PALLACANESTRO IMOLA S.S.D. A R.L. - IMOLA (BO)	EMILIA- ROMAGNA
050402	A.S.D. PALLACANESTRO FIOREZZUOLA 1972 - FIOREZZUOLA D'ARDA (PC)	EMILIA- ROMAGNA
054350	PALLACANESTRO FULGOR FIDENZA - FIDENZA (PR)	EMILIA- ROMAGNA
054509	RAGGISOLARIS FAENZA SSD A RL - FAENZA (RA)	EMILIA- ROMAGNA
055773	ANDREA COSTA IMOLA 2022 SSDARL - CASALFIUMANESE (BO)	EMILIA- ROMAGNA
055778	BAKERY BASKET PIACENZA - PIACENZA (PC)	EMILIA- ROMAGNA
001121	A.S.D. ROBUR BASKET SARONNO - SARONNO (VA)	LOMBARDIA
023164	PALLACANESTRO CREMA - CREMA (CR)	LOMBARDIA
035353	US PALL. AURORA DESIO 94 - DESIO (MB)	LOMBARDIA
046103	VIRTUS LUMEZZANE ASS. DIL. - LUMEZZANE (BS)	LOMBARDIA
054462	JUNIOR KNIGHTS LEGNANO - LEGNANO (MI)	LOMBARDIA
055769	BRIANZA CASA BASKET 2022 - USMATE VELATE (MB)	LOMBARDIA
005542	FULGOR OMEGNA S.R.L.S.D. - VERBANIA (VB)	PIEMONTE
055503	J BASKET MONFERRATO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA - CASALE MONFERRATO (AL)	PIEMONTE
000370	S.S.D. FORTITUDO SRL - AGRIGENTO (AG)	SICILIA
008983	VIRTUS KLEB RAGUSA s.s.d. a r.l. - RAGUSA (RG)	SICILIA
055855	A.S.D. ORLANDINA ACCADEMY - CAPO D'ORLANDO (ME)	SICILIA
005777	PALLACANESTRO VICENZA 2012 - VICENZA (VI)	VENETO
052460	RUCKER S.S.D.R.L. - SAN VENDEMIANO (TV)	VENETO
052745	BASKET MESTRE 1958 S.S.D. A R.L. - VENEZIA (VE)	VENETO

**GIRONE SUD**

Codice	Società	Regione
055508	CHIETI BASKET 1974 S.S.D. A R.L. - CHIETI (CH)	ABRUZZO
055516	PALLACANESTRO ROSETO S.S.D. A R.L. - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)	ABRUZZO
055916	PALLACANESTRO SANT ANTIMO SSDRL - SANT'ANTIMO (NA)	CAMPANIA
055727	JUVECASERTA 2021 SSD A RL - CASERTA (CE)	CAMPANIA
055757	POWER BASKET SSD A RL - SALERNO (SA)	CAMPANIA
017207	BK RAVENNA P. MANETTI SSD ARL - RAVENNA (RA)	EMILIA- ROMAGNA
044075	LUISS - ROMA (RM)	LAZIO
052167	LATINA BASKET S.S.D. A R.L. - LATINA (LT)	LAZIO
052727	VIRTUS TSB 2012 CASSINO - CASSINO (FR)	LAZIO
052780	NPC RIETI SPORHUB S.S.D. A R.L. - RIETI (RI)	LAZIO
055643	VIRTUS ROMA 1960 S.S.D. A R.L. - ROMA (RM)	LAZIO
051653	JANUS BASKET FABRIANO - FABRIANO (AN)	MARCHE
055766	BASKET JESI ACADEMY SDARL - JESI (AN)	MARCHE
051333	CESTISTICA CITTA' DI SAN SEVERO - SAN SEVERO (FG)	PUGLIA
055759	SSD A RL PALLACANESTRO RUVODIPUGLIA - BISCEGLIE (BT)	PUGLIA
050598	PIELLE LIVORNO SSD a RL - LIVORNO (LI)	TOSCANA
051196	BASKET GOLFO - PIOMBINO (LI)	TOSCANA
055149	S.S.D. SAN GIOBBE BASKET ETRURIA A R.L. - CHIUSI (SI)	TOSCANA
055642	MONTECATINI TERME VALDINIEVOLE BASKET SSDRL - MONTECATINI-TERME (PT)	TOSCANA
055779	PALLACANESTRO MONTECATINI S.S.D.R.L - MONTECATINI-TERME (PT)	TOSCANA

**DELIBERA N.95/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il paragrafo 71.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2024/2025;

esaminata la proposta relativa alla composizione dei gironi per il Campionato di Serie B Interregionale maschile elaborata dal Settore Agonistico;

ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di disporre la composizione dei gironi del Campionato di Serie B Interregionale maschile per l'anno sportivo 2024/2025, come di seguito riportato:

**COMPOSIZIONE GIRONI**

**CONFERENCE NORD OVEST**

<b>DIVISION A</b>		<b>PIEMONTE</b>	
<b>Codice</b>	<b>Società</b>	<b>Comune</b>	<b>Regione</b>
034338	CAMPUS VARESE	VARESE	LOM
000857	BASKET GALLARATE	VARESE	LOM
020614	PALLACANESTRO PAVIA 1933	PAVIA	LOM
025666	BASKETBALL 7 LAGHI	VARESE	LOM
000471	PGS DON BOSCO CROCETTA	TORINO	PIE
044779	COLLEGNO BASKET	TORINO	PIE
002237	COLLEGE BASKETBALL BORGOMANERO	NOVARA	PIE
034253	OLEGGIO MAGIC BASKET	NOVARA	PIE
001966	BASKET CLUB SERRAVALLE SCRIVIA	ALESSANDRIA	PIE
000240	JUNIOR LIBERTAS CASALE MONFERRATO	ALESSANDRIA	PIE
054576	DERTHONA BASKETBALL LAB TORTONA	ALESSANDRIA	PIE
054496	PALLACANESTRO SESTRI	GENOVA	LIG

<b>DIVISION B</b>		<b>TOSCANA</b>	
<b>Codice</b>	<b>Società</b>	<b>Comune</b>	<b>Regione</b>
000226	SPEZIA BASKET CLUB	LA SPEZIA	LIG
000258	COSTONE SIENA	SIENA	TOS
001088	ETRUSCA BASKET SAN MINIATO	PISA	TOS
000383	USE BASKET EMPOLI	FIRENZE	TOS
000389	BASKET CECINA	LIVORNO	TOS
000611	ABC CASTELFIORENTINO	FIRENZE	TOS
002232	BASKET OLIMPIA LEGNAIA	FIRENZE	TOS
000259	VIRTUS SIENA	SIENA	TOS
050121	BASKET ARETINA	AREZZO	TOS
033134	DANY BASKET QUARRATA	PISTOIA	TOS
051594	BASKETBALL CLUB LUCCA	LUCCA	TOS
055934	MENS SANA BASKETBALL	SIENA	TOS

## CONFERENCE NORD EST

<b>DIVISION C</b>		LOMBARDIA	
<b>Codice</b>	<b>Società</b>	<b>Comune</b>	<b>Regione</b>
052092	JBSTINGS CURTATONE	MANTOVA	LOM
000928	LIBERTAS CERNUSCO	MILANO	LOM
023163	BASKET TEAM 1995 PIZZIGHETTONE	CREMONA	LOM
027457	SANSEA BASKET	CREMONA	LOM
006563	PALLACANESTRO GARDONESE	BRESCIA	LOM
050000	BLU OROBICA	BERGAMO	LOM
003437	BASKET ISEO	BRESCIA	LOM
000321	SOCIAL O.S.A. BASKET MILANO	MILANO	LOM
023196	US NERVIANESE	MILANO	LOM
000466	SANGIORGESE BASKET S.G LEGNANO	MILANO	LOM
028778	BASKET 2000	REGGIO EMILIA	EMR
054693	BOLOGNA BASKET 2016	BOLOGNA	EMR

<b>DIVISION D</b>		VENETO	
<b>Codice</b>	<b>Società</b>	<b>Comune</b>	<b>Regione</b>
047285	DINAMO GORIZIA	GORIZIA	FVG
000217	FALCONSTAR MONFALCONE	GORIZIA	FVG
042305	SISTEMA BASKET	PORDENONE	FVG
004438	PALLACANESTRO JADRAN	TRIESTE	FVG
000636	BASKET CLUB JESOLO	VENEZIA	VEN
051536	UNIONE BASKET PADOVA	PADOVA	VEN
001107	MONTEBELLUNA BASKET	TREVISO	VEN
055931	PALLACANESTRO VIRTUS PADOVA	PADOVA	VEN
004031	CALORFLEX ODERZO	TREVISO	VEN
004057	ATV SAN BONIFACIO	VERONA	VEN
050500	FERRARA BASKET 2018	FERRARA	EMR
007095	CORONA BASKET PIADENA	PERGINE VALSUGANA	TAA

## **CONFERENCE CENTRO**

<b>DIVISION E</b>		<b>EMILIA ROMAGNA</b>	
<b>Codice</b>	<b>Società</b>	<b>Comune</b>	<b>Regione</b>
019439	NEW FLYING BALLS OZZANO	BOLOGNA	EMR
006908	OLIMPIA CASTELLO 2010	BOLOGNA	EMR
046415	PALLACANESTRO RECANATI	MACERATA	MAR
003348	VIGOR BASKET MATELICA	MACERATA	MAR
006300	PALL. SENIGALLIA	ANCONA	MAR
007205	VIRTUS BASKET CIVITANOVA	MACERATA	MAR
000236	U.S. LORETO	PESARO	MAR
050100	ATTILA JUNIOR B. PORTO RECANATI	MACERATA	MAR
023009	BRAMANTE BASKET	PESARO	MAR
055528	TERAMO A SPICCHI 2K20	TERAMO	ABR
055552	ROSETO BASKET 20.20	TERAMO	ABR
045411	VAL DI CEPPO BASKET	PERUGIA	UMB

<b>DIVISION F</b>		<b>ABRUZZO</b>	
<b>Codice</b>	<b>Società</b>	<b>Comune</b>	<b>Regione</b>
055662	PESCARA BK 2.0	PESCARA	ABR
055381	AMATORI PESCARA 1976	PESCARA	ABR
051961	NUOVO BASKET AQUILANO	L'AQUILA	ABR
001584	VASTO BASKET	CHIETI	ABR
056098	SAN PAOLO OSTIENSE	ROMA	LAZ
055588	STELLA AZZURRA VITERBO	VITERBO	LAZ
055621	BASKET PALESTRINA 1962	ROMA	LAZ
055447	POLISPORTIVA SUPERNOVA	ROMA	LAZ
050699	CARVER CINECITTÀ	ROMA	LAZ
054985	BASKET FERENTINO 1977	FROSINONE	LAZ
042132	ESPERIA	CAGLIARI	SAR
031047	CENTRO BASKET MONDRAGONE	CASERTA	CAM

## CONFERENCE SUD

<b>DIVISION G</b>		<b>PUGLIA</b>	
<b>Codice</b>	<b>Società</b>	<b>Comune</b>	<b>Regione</b>
055765	NUOVA CESTISTICA LIONS BISCEGLIE	BAT	PUG
100723	FELICE SCANDONE	AVELLINO	CAM
052601	CESTISTICA BENEVENTO	BENEVENTO	CAM
054836	POL. CANUSIUM BASKET CANOSA	BARLETTA AT	PUG
002157	BASKET CORATO	BARI	PUG
029366	ACTION NOW 2019 MONOPOLI	BARI	PUG
050430	ADRIA BASKET BARI	BARI	PUG
052736	MOLA NEW BASKET 2012	BARI	PUG
054357	VIRTUS 2014 MOLFETTA	BARI	PUG
054524	DINAMO BASKET BRINDISI	BRINDISI	PUG
003021	C.J. BASKET TARANTO	TARANTO	PUG
055366	AIR BASKET TERMOLI	CAMPOBASSO	MOL

<b>DIVISION H</b>		<b>CAMPANIA</b>	
<b>Codice</b>	<b>Società</b>	<b>Comune</b>	<b>Regione</b>
050161	PROMO BASKET MARIGLIANO 2003	NAPOLI	CAM
055413	PALLACANESTRO ANTONIANA	NAPOLI	CAM
100676	VIRTUS MATERA GROUP 2016	MATERA	BAS
051303	ANGRI PALLACANESTRO	SALERNO	CAM
052542	BIM BUM BASKET RENDE	COSENZA	CAL
055355	PALLACANESTRO VIOLA SUPPORTER	REGGIO CALABRIA	CAL
055392	BASKET ACADEMY	CATANZARO	CAL
005061	GROTTACALDA PIAZZA ARMERINA	ENNA	SIC
050583	BASKET SCHOOL MESSINA	MESSINA	SIC
052465	CASTANEA BASKET 2010	MESSINA	SIC
054049	SVINCOLATI MILAZZO	MESSINA	SIC
055919	BARCELLONA BASKET	MESSINA	SIC

**DELIBERA N.96/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il paragrafo 71.2 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2024/2025;

esaminata la proposta relativa alla composizione dei gironi per il Campionato di Serie C maschile elaborata dal Settore Agonistico;

ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di disporre la composizione dei gironi del Campionato di Serie C maschile per l'anno sportivo 2024/2025, come di seguito riportato:

**CONFERENCE NORD OVEST**

<b>GIRONE A</b>		<b>PIEMONTE</b>
<b>Codice</b>	<b>Società</b>	<b>Regione</b>
000313	U.S. GINO LANDINI LERICI (SP)	LIG
028908	CUS GENOVA	LIG
052486	PALLACANESTRO VADO LIGURE	LIG
054348	MY BASKET GENOVA	LIG
000339	CUS TORINO	PIE
001414	BASKET TEAM 71 BRA	PIE
044756	SAN MAURO BASKET	PIE
052046	5 PARI TORINO	PIE
054919	GRANDA COLLEGE CUNEO	PIE
055109	CAMPUS PIEMONTE B. CHERASCO	PIE
055343	AREA PRO 2020 ORBASSANO	PIE
005546	AMATORI BASKET SAVIGLIANO CUNEO	PIE
016720	LIVORNO BASKET	TOS
037420	PALLACANESTRO DON BOSCO LIVORNO	TOS

<b>GIRONE B</b>		<b>TOSCANA</b>
<b>Codice</b>	<b>Società</b>	<b>Regione</b>
000384	CUS PISA	TOS
000261	JUVE PONTEDERA	TOS
000381	CUS FIRENZE	TOS
001208	BASKET SAN VINCENZO	TOS
000391	FIDES PALLACANESTRO MONTEVARCHI	TOS

001446	PALLACANESTRO SAN SEPOLCRO AREZZO	TOS
003487	VALDISIEVE PELAGO FIRENZE	TOS
004714	GS FOLGORE FUCECCHIO	TOS
012950	PALLACANESTRO AGLIANA 2000 PISTOIA	TOS
045426	PALLACANESTRO PRATO DRAGONS	TOS
051850	UNION BASKET PRATO	TOS
055007	BOTTEGONE BASKET 2001 PISTOIA	TOS
055379	U.S. PINO BASKET FIRENZE	TOS
055679	POLISPORTIVA SANCAT FIRENZE	TOS

### GIRONE C

LOMBARDIA

Codice	Società	Regione
012912	BASKET COLLEGE NOVARA	PIE
019340	ARONA BASKET	PIE
048513	TEENS BASKET BIELLA	PIE
055500	BIELLA NEXT	PIE
039306	PALLACANESTRO CIRIÈ	PIE
043708	BEA CHIERI	PIE
051605	SCUOLA BASKET ASTI	PIE
000467	BASKET VENEGONO	LOM
004551	MARNATESE BASKET	LOM
006279	BASKET SANMAURENSE PAVIA	LOM
025663	GS CASORATESE	LOM
046286	AIRONI PALLACANESTRO ROBBIO	LOM
054681	VARESE ACADEMY	LOM
028107	BASKET LEGNANO 91	LOM

### GIRONE D

LOMBARDIA

Codice	Società	Regione
000106	PALLACANESTRO MILANO 1958	LOM
000233	POLISPORTIVA VAREDO	LOM
000520	NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA	LOM
000809	OPERA BASKET CLUB	LOM
000839	GS OSAL NOVATE	LOM
001094	PALLACANESTRO LISSONE	LOM
002406	VIRTUS PALLACANESTRO CERMENATE	LOM
003837	POLISPORTIVA FORTITUDO BUSNAGO	LOM
017132	MILANO TRE BASKET BASIGLIO	LOM
012575	BASKET SEREGNO	LOM

046273	SETTIMO BASKET	LOM
050046	BOCCONI SPORT TEAM MILANO	LOM
052115	PALLACANESTRO CERRO MAGGIORE	LOM
100341	ROBUR ET FIDES SOMALIA	LOM

## CONFERENCE NORD EST

### **GIRONE E** FRIULI

Codice	Società	Regione
000794	PALLACANESTRO VIS SPILIMBERGO	FVG
000806	POL. LIBERTAS ACLI S. DANIELE FRIULI	FVG
001155	KONTOVEL TRIESTE	FVG
006955	CENTRO SEDIA BASKET CORNO DI ROSAZZO	FVG
009075	3S BASKET CORDENONS	FVG
040521	HUMUS BASKET SACILE	FVG
051832	BASKET TRIESTE	FVG
055789	US VALLENONCELLO	FVG
052446	AMICI PALLACANESTRO UDINE - <span style="color: red;">Squadra B</span>	FVG
055520	UNITED EAGLES BASKETBALL - <span style="color: red;">Squadra B</span>	FVG
005263	SACILE BASKET	FVG
006516	S. MARGHERITA CAORLE	VEN
052913	NEW BASKET SAN DONÀ DEL PIAVE	VEN

### **GIRONE F** VENETO

Codice	Società	Regione
000615	CLUB VIGOR ESPERIA TREVISO	VEN
001170	PALLACANESTRO MIRANO	VEN
001174	CESTISTICA VERONA	VEN
008217	BASKET RONCAGLIA	VEN
012027	PALLACANESTRO ORMELLE	VEN
056074	THE TEAM 2.0	VEN
027825	JOLLY BASKET S. MARIA DI SALA	VEN
035216	BASKET PIEVE 94	VEN
050023	BASKET SALZANO 03	VEN
050611	JUNIOR BASKET LEONCINO	VEN
050636	CONCORDIA BASKET SCHIO	VEN
051026	PLAY BASKET CARRÈ	VEN
052419	VIRTUS MURANO 1954 VENEZIA	VEN
054110	BASKET PIANI JUNIOR BOLZANO	TAA

**GIRONE G** EMILIA

Codice	Società	Regione
000939	VIRTUS MEDICINA	EMR
002111	BASKET CLUB CASALECCHIO DI RENO	EMR
000296	PALLACANESTRO NOVELLARA	EMR
022273	POLISPORTIVA L'ARENA MONTECCHIO EMILIA	EMR
039117	SG FORTITUDO BOLOGNA	EMR
042530	LG COMPETITION CASTELNOVO RE	EMR
045102	SCUOLA PALLACANESTRO VIGNOLA	EMR
047249	F. FRANCIA ZOLA PREDOSA	EMR
048011	BSL SAN LAZZARO BOLOGNA	EMR
050715	CESTISTICA ARGENTA	EMR
048060	PALLACANESTRO SCANDIANO 2012	EMR
054708	CENTRO MB OZZANO	EMR
055178	PALLACANESTRO MOLINELLA	EMR
055531	C.M.P. GLOBAL BASKET GRANAROLO	EMR

**GIRONE H** LOMBARDIA

Codice	Società	Regione
002435	BASKET CHIARI	LOM
003147	SERIANA BASKET 75 NEMBRO	LOM
006272	MANERBIO BASKET	LOM
014157	CXO OSPITALETTO BASKET	LOM
016359	BASKET CASALMAGGIORE	LOM
025621	VIRTUS PALLACANESTRO GORLE	LOM
046215	BOTTANUCO BASKET	LOM
050003	POLISPORTIVA SAN PIO X MANTOVA	LOM
050076	GILBERTINA SORESINA	LOM
051321	ROMANO LOMBARDO BASKET	LOM
052110	NBB MAZZANO	LOM
052642	NEW BASKET PISOGNE	LOM
055782	YES BASKETBALL GUSSAGO	LOM
039082	VIADANA BASKET	LOM

## CONFERENCE CENTRO

<b>GIRONE I</b>		LAZIO
<b>Codice</b>	<b>Società</b>	<b>Regione</b>
001083	POL. CULT. VIGNA PIA ROMA	LAZ
000659	POLISPORTIVA PALOCCO	LAZ
012276	POLISPORTIVA CITTÀ FUTURA ROMA	LAZ
000219	TIBER BASKET ROMA	LAZ
000223	CESTISTICA CIVITAVECCHIA	LAZ
000592	ALFA OMEGA ROMA	LAZ
000688	PASS ROMA	LAZ
044012	BRACCIANO BASKET	LAZ
003260	PGS BORGO DON BOSCO ROMA	LAZ
054339	APD LASALLE	LAZ
054787	RIM SPORT CERVETERI	LAZ
054804	FONTE ROMA BASKET	LAZ
000304	SELLE MARINE	LAZ
054583	BASKET ROMA	LAZ

<b>GIRONE L</b>		LAZIO
<b>Codice</b>	<b>Società</b>	<b>Regione</b>
000644	PALLACANESTRO SORA	LAZ
045331	SCUOLA BASKET FROSINONE	LAZ
003714	ANZIO BASKET CLUB	LAZ
007948	CLUB BASKET FRASCATI	LAZ
046325	MB SORTING CLUB ROMA	LAZ
028597	PG FRASSATI CIAMPINO	LAZ
046323	BASKET CASSINO	LAZ
005862	VIRTUS BASKET APRILIA	LAZ
054910	SAN NILO GROTTAFERRATA	LAZ
055093	NEW BASKET TIME LATINA	LAZ
055184	POLISPORTIVA VIRTUS 70 POMEZIA	LAZ
052228	FORTITUDO ANAGNI MMX	LAZ
055363	FORTITUDO SCAURI	LAZ
050219	VIRTUS VALMONTONE	LAZ

<b>GIRONE M</b>	<b>MARCHE</b>
-----------------	---------------

Codice	Società	Regione
043127	PISARUM 2000 BASKET CLUB PESARO	MAR
052417	CAB STAMURA BASKET ANCONA	MAR
002081	PALLACANESTRO TITANO	MAR
000338	PORTO SANT'ELPIDIO BASKET	MAR
001423	ROBUR FALCONARA BASKET	MAR
004592	PALLCANESTRO URBANIA	MAR
020354	NUOVO BASKET FOSSOMBRONE	MAR
054324	SUTOR BASKET MONTEGRANARO	MAR
052416	TAURUS BASKET JESI	MAR
052350	REAL MAGNIFICO BASKET PESARO	MAR
055536	GIOVANE ROBUR BASKET OSIMO	MAR
054065	BASKERS FORLIMPOPOLI	EMR
005228	BASKET SANT'ARCANGELO	EMR
039104	GUELFO BASKET	EMR

<b>GIRONE N</b>	<b>UMBRIA</b>
-----------------	---------------

Codice	Società	Regione
050018	MAGIC BASKET CHIETI	ABR
051318	POL. OLIMPIA MOSCIANO SANT'ANGELO	ABR
051606	ANTONIANA 1966 PALL. PESCARA	ABR
052258	UNIBASKET LANCIANO	ABR
054161	ALBA BASKET ALBA ADRIATICA	ABR
054813	ROSETO ACADEMY	ABR
055400	FARNESE PALLACANESTRO CAMPLI	ABR
001486	PERUGIA BASKET	UMB
054109	VIRTUS ASSISI	UMB
001061	BASKET GUALDO 96	UMB
052066	USB FOLIGNO BASKET	UMB
000265	BASKET TODI	UMB
002305	BASKET GUBBIO	UMB
054777	NEW FORTITUDO ISERNIA	MOL

## CONFERENCE SUD

### GIRONE O

PUGLIA

Codice	Società	Regione
035553	NUOVA PALLACANESTRO MONTERONI	PUG
039454	BASKET FASANO	PUG
044743	FORTITUDO TRANI	PUG
050693	VALENTINO BASKET CASTELLANETA	PUG
051385	LA SCUOLA DI BASKET LECCE	PUG
051595	NEW VIRTUS MESAGNE	PUG
052141	POLISPORTIVA NUOVA MATTEOTTI CORATO	PUG
052453	PALLACANESTRO MOLFETTA	PUG
054444	BARLETTA BASKET	PUG
055519	BASKET FRANCAVILLA 1963	PUG
050680	CUS FOGGIA	PUG
008447	ASSI BASKET BRINDISI	PUG
055485	ACADEMY BASKET POTENZA	BAS

### GIRONE P

CAMPANIA

Codice	Società	Regione
046751	VIRTUS ARECHI SALERNO	CAM
000493	POLISPORTIVA AGROPOLI	CAM
008567	BASKET CASAPULLA	CAM
034481	PALLACANESTRO CERCOLA	CAM
046063	POLISPORTIVA PORTICI 2000	CAM
050045	FLAVIO BASKET POZZUOLI	CAM
050989	PALLACANESTRO SAN MICHELE MADDALONI	CAM
054714	CASAL DI PRINCIPE BASKET CLUB	CAM
055344	STEP BACK CAIAZZO	CAM
055399	POLISPORTIVA MATESE	CAM
055760	PSA BASKET CAMPUS SANT'ANTIMO	CAM
055932	ACADEMY BASKET PARETE	CAM
052621	POLLINO BASKET CASTROVILLARI	CAL
054817	FORIO BASKET 1977	CAM

**GIRONE Q** SICILIA

Codice	Società	Regione
000376	BASKET GIARRE	SIC
001282	CUS PALERMO	SIC
006406	INVICTA 93CENTO CALTANISSETTA	SIC
015333	OLIMPIA BASKET COMISO	SIC
021768	SPORT CLUB GRAVINA CATANIA	SIC
043418	IL MINIBASKET MILAZZO	SIC
050213	PEPPINO COCUZZA 1947	SIC
050243	CUS CATANIA BASKET 2003	SIC
051518	NUOVA PALLACANESTRO MARSALA	SIC
052326	POLISPORTIVA ALFA CATANIA	SIC
052778	SIRACUSA BASKET	SIC
054305	SB BASKET SCHOOL GELA	SIC
055611	CAPO D'ORLANDO	SIC
055382	DIERRE REGGIO CALABRIA	CAL

**GIRONE R** SARDEGNA

Codice	Società	Regione
000250	POL. DINAMO SASSARI - Squadra B	SAR
000916	BASKET FERRINI QUARTU SANT'ELENA	SAR
000922	SEF TORRES	SAR
010872	GS BASKET ANTONIANUM QUARTU S.ELENA	SAR
032646	BASKET CORAL 93 ALGHERO	SAR
036767	CUS SASSARI	SAR
045614	CALASETTA BASKET	SAR
045666	BASKET SANT'ORSOLA SASSARI	SAR
048300	OLIMPIA CAGLIARI	SAR
055415	PALLACANESTRO SENNORI SASSARI	SAR

**DELIBERA N.97/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la proposta del Settore Giovanile relativa alla possibilità di confermare, anche per l'anno sportivo 2024/2025, in deroga alle norme del Regolamento di Giustizia, quanto di seguito riportato, al fine di rendere più agevole lo svolgimento di Campionati Giovanili che impegnano atleti/e per la maggior parte legati/e ad impegni scolastici:

non ammettere per alcun motivo i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Giovanili Under maschili e femminili consentendo la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e ed allenatori o inibizioni superiori a 20 giorni per altri tesserati e squalifiche del campo di gioco superiori a 2 giornate, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare;

condivisa la necessità di confermare tale deroga anche per l'anno sportivo 2024/2025 per il motivo sopracitato;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di stabilire, al fine di rendere più agevole lo svolgimento dei Campionati Giovanili che impegnano atleti/e per la maggior parte legati/e ad impegni scolastici che, in deroga alle norme previste dal Regolamento di Giustizia, anche per l'anno sportivo 2024/2025, non sono ammessi, per alcun motivo, i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Giovanili Under maschili e femminili.

È consentita la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 20 giorni per altri tesserati e squalifiche del campo di gioco superiori a 2 giornate, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare.

**DELIBERA N.98/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato il punto 47 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2024/2025 rubricato "Giovanili Maschili norme generali" che al comma 3 prevede: "Le iscrizioni ai Campionati d'Eccellenza di squadre appartenenti ai Comitati Regionali che non organizzano la categoria eccellenza saranno assegnate dal Settore Giovanile regione limitrofa ritenuta più appropriata geograficamente e per disponibilità di posti. In caso di numeri complessivi di squadre iscritte superiori alla possibilità di svolgere un campionato che termini nei tempi previsti, sarà compito del Settore Giovanile, d'intesa con i Presidenti Regionali interessati, concordare le modalità di ammissione. Non costituisce requisito preferenziale per l'ammissione al Campionato stesso, l'essere una Società appartenente al Comitato Regionale che gestirà il campionato";

visto che il Comitato Regionale FIP Liguria per la stagione sportiva 2024/2025 non organizzerà i Campionati Under 15 e 17 maschili d'eccellenza per mancanza di Società iscritte;

- ravvisata la necessità di trasferire le Società della Liguria, che chiederanno la partecipazione ai due Campionati giovanili sopracitati, al Comitato Regionale Piemonte al fine di garantirgli la partecipazione ai Campionati Giovanili Eccellenza;
- esaminata la modalità di qualificazione, per entrambe le categorie sopra indicate, stabilita dal Settore Giovanile che prevede:  
fino a 16 Società iscritte tra Piemonte e Liguria saranno tutte ammesse;  
oltre le 16 Società iscritte: 12 ammissioni sono garantite alle Società piemontesi ed 1 Società ammessa per la Liguria, 1 ammissione avverrà tramite uno spareggio tra due Società piemontesi, 1 ammissione avverrà tramite uno spareggio tra due Società liguri ed 1 ammissione tramite spareggio tra una Società del Piemonte e una Società della Liguria;
- acquisiti dal Responsabile del Settore Giovanile i pareri favorevoli dei Presidenti dei Comitati Regionali Piemonte e Liguria;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di approvare, per l'anno sportivo 2024/2025, in conformità con il comma 3 del punto 47 delle DOA a.s. 2024/2025, la modalità di qualificazione per i Campionati Under 15 e 17 maschile d'eccellenza organizzati dal Comitato Regionale FIP Piemonte a.s. 2024/2025 come di seguito riportato:  
fino a 16 Società iscritte tra Piemonte e Liguria saranno tutte ammesse;  
oltre le 16 Società iscritte: 12 ammissioni saranno garantite alle Società piemontesi ed 1 Società ammessa per la Liguria, 1 ammissione avverrà tramite uno spareggio tra due Società piemontesi, 1 ammissione avverrà tramite uno spareggio tra due Società liguri ed 1 ammissione tramite spareggio tra una Società del Piemonte e una Società della Liguria.

**DELIBERA N.99/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerati il testo delle Norme Organizzative e Disposizioni Generali Minibasket a.s. 2024/2025 ed il testo del Regolamento di Gioco del Minibasket a.s. 2024/2025, proposti dal Responsabile del Settore Minibasket d'intesa con il Tecnico federale;
- ravvisata la necessità di procedere alla pubblicazione delle Norme Organizzative e Disposizioni Generali Minibasket e del Regolamento di Gioco del Minibasket a.s. 2024/2025, per permettere alle Società sportive e a tutte le Componenti federali interessate di avere contezza delle modifiche e degli adeguamenti intervenuti utili per una efficace programmazione delle attività per l'anno sportivo in corso;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di approvare il testo delle Norme Organizzative e Disposizioni Generali Minibasket a.s. 2024/2025 ed il testo del Regolamento di Gioco del Minibasket a.s. 2024/2025, come da pubblicazioni allegate che formano parte integrante della presente delibera.

**DELIBERA N.100/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2024/2025 al punto 48.2 con cui vengono definite le modalità di ammissione al Campionato Under 19 Eccellenza a.s. 2024/25;
- esaminate le istanze presentate dalle Società Pol. Dinamo Sassari (cod. FIP 000250), SAP Alghero (cod. FIP 016512) e Trapani Shark (cod. FIP 050927), con la quale richiedono per l'anno sportivo 2024/2025 di essere esentate dall'obbligo di partecipazione al Campionato U19 Eccellenza maschile;
- considerato che per le Società Pol. Dinamo Sassari (cod. FIP 000250) e Trapani Shark (cod. FIP 050927), in quanto iscritte al Campionato Senior di A maschile, è previsto l'obbligo di partecipazione al Campionato Under 19 Eccellenza maschile come disciplinato nel "Manuale per la concessione della Licenza Nazionale Professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato Professionistico 2024/2025";
- considerato che la Società SAP Alghero (cod. FIP 016512), ha diritto a partecipare al Campionato U19 Eccellenza maschile a.s. 2024/2025 in quanto classificatasi al 2° posto nel Campionato Under 17 maschile eccellenza a.s. 2023/2024;
- preso atto che in passato, in presenza di Campionati giovanili con gironi interregionali già dalle prime fasi, le Società provenienti dalla Sardegna sono sempre state esentate dalla partecipazione a fronte di problematiche logistiche che rendono difficoltosa la frequenza scolastica da parte dei propri Atleti;
- considerato che le Società Pol. Dinamo Sassari e Trapani Shark dichiarano di garantire in ogni caso la partecipazione delle loro squadra Under 19 maschile al massimo Campionato regionale Under 19 maschile;
- preso atto del nullaosta della Lega Basket Serie A, per cui "non sussistono controindicazioni all'accoglimento della richiesta di esenzione dalla partecipazione al Campionato interregionale U19 Eccellenza";
- acquisito il parere favorevole da parte del Responsabile del Settore Giovanile alle istanze avanzate dalle suindicate Società;

**DELIBERA**

di autorizzare le Società Pol. Dinamo Sassari (cod. FIP 000250), SAP Alghero (cod. FIP 016512) e Trapani Shark (cod. FIP 050927) a non iscrivere alcuna squadra al Campionato U19 Eccellenza maschile a.s. 2024/25.

**DELIBERA N.101/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato l'art. 36 comma 2 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola in cui si stabilisce che "i Componenti della Commissione Tecnica maschile sono proposti dal Responsabile del Settore Giovanile maschile per la successiva nomina da parte del Consiglio federale";

<u>considerato</u>	altresì quanto disciplinato dal comma 1 dell'articolo sopracitato in cui si stabilisce che "la Commissione Tecnica maschile è composta da Componenti di riconosciute e consolidate competenze tecniche scientifiche in materia di teorie e metodologie dell'insegnamento e dell'allenamento riferite spiccatamente alla pallacanestro";
<u>esaminata</u>	la proposta presentata dal Responsabile del Settore Giovanile e dal Direttore Generale del Settore Squadre Nazionali, sulla base di quanto sopra descritto, relativa alla nomina di Marco Sodini, attuale Capo Allenatore della Nazionale Under 18 Maschile, come Componente della Commissione Tecnica Giovanile Maschile per l'anno 2024;
<u>acquisita</u>	dal Settore Giovanile per le vie brevi la disponibilità a ricoprire l'incarico da parte del signor Sodini;
<u>ritenuta</u>	la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare, per il 2024, Marco Sodini come Componente della Commissione Tecnica Giovanile Maschile.

**DELIBERA N.102/2024**

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>esaminata</u>	la delibera n. 88/2024, assunta dal Presidente federale il 27 giugno 2024, con la quale è stata emanata la lista arbitrale del Campionato di Serie A per l'anno sportivo 2024/2025;
<u>condivise</u>	le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n. 88/2024, assunta dal Presidente federale il 27 giugno 2024.

**DELIBERA N.103/2024**

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>esaminata</u>	la delibera n. 89/2024, assunta dal Presidente federale il 27 giugno 2024, con la quale è stata emanata la lista arbitrale del Campionati di Serie A2 maschile e A1 femminile per l'anno sportivo 2024/2025;
<u>condivise</u>	le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n. 89/2024, assunta dal Presidente federale il 27 giugno 2024.

**DELIBERA N.104/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n. 90/2024, assunta dal Presidente federale il 27 giugno 2024, con la quale è stata emanata la lista arbitrale del Campionati di Serie B maschile e A2 femminile per l'anno sportivo 2024/2025;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n. 90/2024, assunta dal Presidente federale il 27 giugno 2024.

**DELIBERA N.105/2024**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i regolamenti federali;
- visto l'articolo 4 comma 2 lettera o) del Regolamento CIA;
- vista la delibera n. 15/2023, assunta dal Presidente federale in data 24 agosto 2023 e ratificata dal Consiglio federale con delibera n. 116/2023 del 21 settembre 2023, con la quale sono stati approvati i Criteri di Impiego e Valutazione degli arbitri di serie A, A2 maschile, B maschile, A1 femminile e A2 femminile, serie B interregionale e serie C e per gli osservatori per la stagione 2023/2024;
- vista la delibera n. 18/2023, assunta dal Presidente federale in data 4 settembre 2023 e ratificata dal Consiglio federale con delibera n. 118/2023 del 21 settembre 2023, con la quale sono stati modificati i Criteri di Impiego e Valutazione degli arbitri di serie A, A2 maschile, B maschile A1 femminile e A2 femminile, serie B interregionale e serie C e per gli osservatori per la stagione 2023/2024;
- vista la delibera n. 1 assunta dal Commissioner in data 4 Luglio 2024 con la quale propone la lista degli arbitri abilitati al Campionato di serie B interregionale per l'anno sportivo 2024-2025;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di emanare la lista degli arbitri per il loro impiego nel Campionato di Serie B interregionale per l'anno sportivo 2024-2025:

**Segue C.U. n.53 del 17 luglio 2024 – Consiglio federale n.1 – riunione del 17 luglio 2024**

1		059020	ALLEGRO	DANIEL	VENETO	PADOVA
2		059831	AMATORI	ANDREA ANTONIO GIUSEPPE	PUGLIA	BRINDISI
3		056378	ANGELI	NICOLO'	FRIULI-VENEZIA GIULIA	PORDENONE
4		056425	ANSELMI	FRANCESCO	PUGLIA	BARI
5		046823	ANTONELLI	VALENTINO	UMBRIA	PERUGIA
6	E	56550	BALDINI	MATTEO	TOSCANA	FIRENZE
7		033644	BARBAGALLO	DANIELE	SICILIA	CATANIA
8		056815	BARBARULO	FRANCESCO	TOSCANA	FIRENZE
9		048230	BASTIANEL	GIOVANNI	VENETO	TREVISO
10		048909	BAVERA	MICHEL	LOMBARDIA	MONZA BRIANZA
11	E	61751	BECCORE	LUCA	SICILIA	MESSINA
12		040440	BERGAMI	MATTEO	EMILIA-ROMAGNA	FORLI CESENA
13		061890	BERNARDI	ANDREA	LOMBARDIA	COMO
14		046987	BERNARDO	LUCIA	LAZIO	ROMA
15	E	60087	BERTONI	MATTEO	LAZIO	ROMA
16		67469	BOMBACE	EMANUELE	CAMPANIA	NAPOLI
17		053312	BONFIGLI	MATTEO	MARCHE	ASCOLI PICENO
18		51623	BORTOLOTTI	GIANMARIA	VENETO	TREVISO
19	E	56625	BOUDRIKA	MOUAD	EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA
20		050567	BRAGAGNOLO	LORENZO	FRIULI - VENEZIA GIULIA	UDINE
21	E	66971	BRAMBILLA	FABIO	LOMBARDIA	MONZA BRIANZA
22	E	67574	BUONASORTE	FRANCESCO	PUGLIA	FOGGIA
23	E	65570	CANDELORO	MATTEO	ABRUZZO	CHIETI
24		052791	CANTARINI	NICOLA	LOMBARDIA	CREMONA
25	E	61482	CAPATAN	VALENTINA	LAZIO	LATINA
26		055298	CAPORALINI	TOMMASO	MARCHE	ANCONA
27		036676	CAPPELLO	CALOGERO	SICILIA	AGRIGENTO
28		054804	CAPUTO	ANTONIO	CALABRIA	CATANZARO
29	E	52752	CAROLI	FULVIO	FRIULI - VENEZIA GIULIA	UDINE
30		037631	CAROTENUTO	PAOLO	CAMPANIA	SALERNO
31		45720	CASSIANO	GIANLUCA	LAZIO	ROMA
32	E	67274	CATALANO	FEDERICO	SICILIA	CATANIA
33	E	54830	CATANIA	GIUSEPPE	SICILIA	MESSINA
34	E	61441	CAVASIN	TOMMASO	TOSCANA	LIVORNO
35		062297	CAVINATO	FILIPPO	VENETO	PADOVA
36		061002	CENEDESE	ISMAELE	VENETO	TREVISO
37	E	61128	CHERCHI	FEDERICO	SARDEGNA	SASSARI

**Segue C.U. n.53 del 17 luglio 2024 – Consiglio federale n.1 – riunione del 17 luglio 2024**

38		047043	CIARALLI	GEREMIA	MARCHE	MACERATA
39	E	60636	CIGNARELLA	CARLO	TOSCANA	PIACENZA
40		046162	CIRINEI	DAVIDE	TOSCANA	PISA
41		059441	CODA	MATTIA	LAZIO	ROMA
42		056380	COLUSSI	FRANCESCO	FRIULI - VENEZIA GIULIA	PORDENONE
43	E	59101	CONFORTI	MATTEO	BASILICATA	MATERA
44		057338	CORRADINI	FRANCESCO	LAZIO	ROMA
45		048651	CORSO	MARCO	TOSCANA	PISA
46		052333	COTUGNO	NICOLA	FRIULI - VENEZIA GIULIA	UDINE
47		54343	CURRELI	MATTIA	SARDEGNA	CAGLIARI
48		054523	D'AIELLO	ANTONINO	CAMPANIA	CASERTA
49		051848	D'AMICO	ANDREA	LOMBARDIA	MILANO
50		057598	DE ANGELIS	MICHELE	MARCHE	ASCOLI PICENO
51		42708	DE ASCENTIS	LORENZO	LOMBARDIA	CREMONA
52	E	56368	DE CARLO	FRANCESCO	PUGLIA	LECCE
53	E	57908	DE ROSA	ANDREA	MARCHE	PESARO URBINO
54		063889	DEL GAUDIO	MARCELLO GERARDO	CAMPANIA	NAPOLI
55	E	63821	DELIALLISI	MATIAS	TOSCANA	LIVORNO
56		054359	DELL'ACCIO	DAVIDE	PIEMONTE	TORINO
57		034593	DESIDERI	EMANUELE	LAZIO	VITERBO
58	E	67720	DI CARLO	EMANUELE	ABRUZZO	L'AQUILA
59		061071	DI GIUSEPPE	LUCA	LOMBARDIA	MILANO
60		045005	DI LELLO	GIOVANNI	LOMBARDIA	MILANO
61		49607	DI MAURO	ALEX	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
62		42081	DI PILATO	FULVIO	LOMBARDIA	MILANO
63		045824	Di SANTO	FEDERICO	ABRUZZO	CHIETI
64		056715	DI TOMMASO	MARZIA	LOMBARDIA	VARESE
65		053921	DI VITTORIO	GIULIO	PUGLIA	BARI
66	E	62102	DINOI	FEDERICO	LAZIO	ROMA
67	E	66392	EMMANUELE	SIMONE	LIGURIA	GENOVA
68		050267	FARINA VALAORI	FABRIZIO	PUGLIA	BRINDISI
69		054652	FERRERO REGIS	MAURO	PIEMONTE	TORINO
70		053084	FILESI	MATTEO	SICILIA	RAGUSA
71		047525	FILESI	PAOLO	SICILIA	RAGUSA
72	E	61347	FLOCCO	NICOLO'	MARCHE	ANCONA
73	E	65875	FORMICA	LORENZO	LAZIO	ROMA
74	E	63567	FRANCERI	DAVIDE	LIGURIA	SAVONA

**Segue C.U. n.53 del 17 luglio 2024 – Consiglio federale n.1 – riunione del 17 luglio 2024**

75	E	67526	FRIGATO	MATTEO	TRENTINO - ALTO ADIGE	BOLZANO
76		058963	GALIERI	DAVIDE	MOLISE	CAMPOBASSO
77		058388	GAUDENZI	EDOARDO	EMILIA-ROMAGNA	FORLI CESENA
78	E	53202	GAVAGNIN	MARCO	VENETO	VENEZIA
79		061132	GAVINI	ANTONIO	SARDEGNA	SASSARI
80		053324	GIARDINI	FRANCESCO	MARCHE	ANCONA
81		047067	GIUDICI	RICCARDO PAOLO	LOMBARDIA	BERGAMO
82		064195	GIULIANI	SIMONE	LOMBARDIA	PAVIA
83		047531	GIUNTA	FRANCESCO	SICILIA	RAGUSA
84	E	57494	GORZA	GIACOMO	FRIULI - VENEZIA GIULIA	GORIZIA
85		058823	GRECO	GIANMARCO	CALABRIA	CATANZARO
86	E	58706	GUIZZARDI	ANDREA	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
87		060409	INVERNIZZI	NICCOLO'	LOMBARDIA	PAVIA
88		061207	IURATO	CARLO	LAZIO	ROMA
89		060104	LATERZA	AMBROGIO	PUGLIA	BARI
90		043217	LAVENEZIANA	LINO	PUGLIA	BARI
91		039589	LOCCISANO	GIORGIO RAFFAELE	CALABRIA	COSENZA
92		045306	LOREFICE	ALESSANDRO	SICILIA	RAGUSA
93		049143	MAINETTI	FRANCESCO	LOMBARDIA	VARESE
94		061913	MAMELI	FEDERICO	SICILIA	SIRACUSA
95		57725	MAMONE	LEO	PIEMONTE	NOVARA
96		060451	MANDATO	MATTIA	CAMPANIA	CASERTA
97		048492	MARCHESI	DANIELE	LOMBARDIA	SONDRIO
98		053318	MARCONI	ANGELICA	MARCHE	ANCONA
99		050242	MARINARO	MICHELE	TOSCANA	PISA
100		042637	MARSEGLIA	EROS	PUGLIA	BRINDISI
101	E	61286	MARTINETTI	LUCA	LOMBARDIA	MONZA BRIANZA
102		060405	MARTINI	LUCA	ABRUZZO	TERAMO
103	E	63288	MARZELLOTTA	ANDREA	VENETO	VERONA
104		056542	MIGNOGNA	GIAMMARIO	MOLISE	CAMPOBASSO
105		044291	MOGAVERO	LUCA	CAMPANIA	SALERNO
106		043465	MOLTENI	GIULIANO	LOMBARDIA	COMO
107		055606	MORATTI	MATTEO	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILIA
108	E	065377	MORIELLO	LUCA	CAMPANIA	CASERTA
109		043780	MURA	EMMYLOU	SARDEGNA	CAGLIARI
110		049729	NESPOLI	STEFANO	LOMBARDIA	MONZA BRIANZA
111		056418	NOCCHI	LORENZO	TOSCANA	PISA

**Segue C.U. n.53 del 17 luglio 2024 – Consiglio federale n.1 – riunione del 17 luglio 2024**

112	E	58255	OLIVO	MARCO	FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE
113		050664	ORLANDI	LORENZO	LOMBARDIA	PAVIA
114		049306	PALLAORO	LAURA	TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO
115	E	56974	PAMPALONI	LORENZO	TOSCANA	AREZZO
116		59484	PARIGI	MATTIA	TOSCANA	FIRENZE
117		058037	PASTORE	LUCA	LAZIO	ROMA
118		050380	PEDINI	GABRIELE	VENETO	VERONA
119	E	64905	PEPE	TOMMASO	UMBRIA	PERUGIA
120	E	67941	PERRETTI	FRANCESCO	CAMPANIA	NAPOLI
121	E	59882	PETRUZZI	LEONARDO	LOMBARDIA	MILANO
122		66046	PEZZELLA	STEFANO	CAMPANIA	NAPOLI
123	E	52697	PIANCATELLI	GIULIO	UMBRIA	PERUGIA
124		036338	PIRAZZI	LORENZO	PIEMONTE	VERCELLI
125	E	64980	PITTATORE	FABRIZIO	PIEMONTE	TORINO
126	E	58607	POMPEI	NICOLAS	UMBRIA	PERUGIA
127		059005	POSARELLI	GIACOMO	TOSCANA	GROSSETO
128	E	65575	PRATOLA	CRISTIAN	ABRUZZO	L'AQUILA
129		058382	PRATOLA	MARCO	ABRUZZO	CHIETI
130		053939	PROCACCI	ALDO	PUGLIA	BARI
131	E	59267	PRUNDARU	COSMIN	LAZIO	ROMA
132		051231	PUGLISI	FEDERICO	SICILIA	CATANIA
133	E	56695	QUARANTA	STEFANO	LOMBARDIA	PAVIA
134	E	57731	QUATTROCCHI	SIMONE	PIEMONTE	NOVARA
135		040075	RESCA	LUCA	EMILIA-ROMAGNA	FERRARA
136		50228	RICCI	ALESSANDRA	MARCHE	FERMO
137		057729	RIGON	ELIA	PIEMONTE	NOVARA
138		046379	RIZZUTO	ROBERTO	LAZIO	LATINA
139		55055	RODI	MATTEO	VENETO	VICENZA
140	E	55882	ROMANELLO	CRISTIAN	EMILIA-ROMAGNA	FERRARA
141		60791	ROSSETTI	SAMUELE	TOSCANA	LIVORNO
142		043633	ROSSI	ARIO	VENETO	ROVIGO
143		051390	ROSSINI	MATTEO	LOMBARDIA	BRESCIA
144	E	53282	RUSSO	GIACOMO	TOSCANA	FIRENZE
145		043175	SABATINO	MIRKO	EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA
146		049442	SACCO	MAURO	CAMPANIA	SALERNO
147		054528	SANTONASTASO	CLEMENTE	CAMPANIA	CASERTA
148	E	49411	SANTORO	VALERIA	CAMPANIA	CASERTA

149		039641	SARZANO	MASSIMILIANO	PIEMONTE	ALESSANDRIA
150		054171	SCOLARO	ANNA	PIEMONTE	TORINO
151		062368	SERSE	MATTEO	PUGLIA	BRINDISI
152	E	76765	SHAMSADDINLOU	AMIR	SICILIA	MESSINA
153		045093	SPERANDINI	JACOPO	MARCHE	MACERATA
154		044732	SPOSITO	GIANMATTEO	TOSCANA	LIVORNO
155	E	57547	STANZIONE	MARIO	PUGLIA	BARI
156		052464	TADIC	SANDI	TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO
157		042112	TARTAMELLA	ARTURO	SICILIA	TRAPANI
158		055871	TOFFANO	FILIPPO	VENETO	VENEZIA
159		043241	TONDATO	MICHELE	VENETO	TREVISO
160	E	60885	TORNESE	GIACOMO	PUGLIA	LECCE
161	E	55801	TRAMONTINI	RICCARDO	VENETO	TREVISO
162		045292	UNCINI	FRANCESCO	MARCHE	ANCONA
163	E	60788	VELLI	MATTEO	PIEMONTE	TORINO
164		057294	VENEZIA	VALERIO	LOMBARDIA	MILANO
165	E	64497	VICENTINI	ELISA	VENETO	VICENZA
166		044437	VINCENZI	GIACOMO	LOMBARDIA	MANTOVA
167	E	50960	VOZZELLA	SIMONE	LIGURIA	SAVONA
168		040091	ZAMBOTTO	ALESSANDRO	LAZIO	RIETI
169		53346	ZANELLI	LORENZO	VENETO	TREVISO
170		045884	ZANIBONI	FRANCESCO	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
171		051402	ZANZARELLA	COSIMO	TOSCANA	SIENA
172		052028	ZARA	MASSIMO	SARDEGNA	ORISTANO

**DELIBERA N.106/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.57/2024, assunta dal Presidente federale il 4 giugno u.s., con la quale è stata autorizzata la Società Latina Basket S.S.D. A R.L. (Codice F.I.P. 052167) ad inserire manualmente in lista N nel ruolo di 1° assistente, per la gara n.3219 Luiss Roma – Benacquista Latina dell'8 giugno 2024, il Sig. Francesco Tricarico (tessera C.N.A. 042663).;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.57/2024, assunta dal Presidente federale il 4 giugno u.s.

**DELIBERA N.107/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.326/2024 assunta dal Consiglio federale il 13 maggio u.s., con la quale sono state approvate le Disposizioni Organizzative Annuali 2024/2025;
- visto in particolare il punto 2 del capitolo 6.1.4 Qualifiche e Ruoli che recita: *“Le figure del Video Analista, dello Scout o dell’Allenatore individuale non sono obbligatorie, ma qualora siano presenti queste dovranno essere tesserate come da precedente tabella 3 “Qualifiche e ruoli CNA”;*
- ravvisata la necessità di chiarire le modalità con le quali potranno essere tesserati gare il Video Analista, lo Scout e l’Allenatore individuale;
- considerata la proposta del Comitato Nazionale Allenatori ~~alla possibilità~~ di prevedere che il tesseramento gare del Video Analista, dello Scout o dell’Allenatore individuale possa essere effettuato nel ruolo di 2° o 3° assistente;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di modificare, con effetto immediato, il punto 2 del capitolo 6.1.4 Qualifiche e Ruoli delle Disposizioni Organizzative Annuali 2024/2025 con il testo di seguito riportato:

*Le figure del Video Analista, dello Scout o dell’Allenatore individuale non sono obbligatorie, ma qualora siano presenti queste dovranno essere tesserate come da precedente tabella 3 “Qualifiche e ruoli CNA”. Il tesseramento gare del Video Analista, dello Scout o dell’Allenatore individuale potrà essere effettuato nel ruolo di 2° o 3° assistente.*

**DELIBERA N.108/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta presentata dalla Società Pall. Olimpia Milano SSRL (codice F.I.P. 000107) volta ad autorizzare il tesseramento gare del Responsabile del Settore Giovanile, Sig. Michele Catalani (tessera C.N.A. 030425), anche per il campionato di serie B Interregionale a cui prenderà parte la Società A.S.D. Oleggio Junior Basket (Codice F.I.P. 050976);
- considerato che secondo quanto disposto dal capitolo 6.6.5 delle Disposizioni Organizzative Annuali 2024/2025, per il Campionato di Serie A e di Serie A2 maschile, il Responsabile del Settore Giovanile dovrà essere tesserato gare in esclusiva per squadre giovanili, con impossibilità di inserimento nella lista N della prima squadra;
- visto altresì il punto 2 dell’art.23 del Regolamento C.N.A., secondo il quale un tesseramento gare “in esclusiva” in favore di una società partecipante ai Campionati Nazionali non consente al tesserato C.N.A. di svolgere contemporaneamente, nel medesimo anno sportivo, attività tecnica per una società diversa, anche in caso di esonero o di risoluzione del rapporto, tanto consensuale che per inadempienza;
- considerata la proposta presentata in occasione del Consiglio federale del 13 maggio u.s., relativa all’ipotesi di seconde squadre senior per le società di Lega Basket Serie A;

preso atto che il campionato di serie B Interregionale, a cui prenderà parte la Società A.S.D. Oleggio Junior Basket, sarà disputato anche da atleti dei gruppi U19/M ed U17/M della Società Pall. Olimpia Milano SSRL;

ritenuto di affidare la guida tecnica della squadra partecipante al campionato di Serie B Interregionale della Società A.S.D. Oleggio Junior Basket al Sig. Michele Catalani, già capo allenatore della squadra U19/M della Società Pall. Olimpia Milano;

acquisito il parere positivo del Consiglio Direttivo C.N.A.;

**DELIBERA**

di autorizzare il tesseramento gare del Responsabile del Settore Giovanile della Società Pall. Olimpia Milano SSRL (codice F.I.P. 000107), Sig. Michele Catalani (tessera C.N.A. 030425), in qualità di Capo Allenatore per il campionato di serie B Interregionale a cui prenderà parte la Società A.S.D. Oleggio Junior Basket (Codice F.I.P. 050976), per la sola stagione sportiva 2024/2025.

**DELIBERA N.109/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.58/2024, assunta dal Presidente federale il 4 giugno u.s., con la quale sono stati applicati l'avv. Marco Zampetti e l'avv. Francesca Tomassini, in forza presso codesta Federazione rispettivamente in qualità di Giudice Sportivo Nazionale e componente del Tribunale federale, a componenti della Corte Sportiva di Appello, relativamente a gara 1 finale Play-Off del Campionato di Serie A svoltasi a Bologna il 6 giugno 2024, per il raggiungimento del numero legale;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.58/2024, assunta dal Presidente federale il 4 giugno u.s.

**DELIBERA N.110/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.84/2024, assunta dal Presidente federale l'11 giugno u.s., con la quale è stato applicato l'avv. Marco Zampetti, in forza presso codesta Federazione in qualità di Giudice Sportivo Nazionale, a componente della Corte Sportiva di Appello, relativamente a gara 4 finale Play-Off del campionato Serie A svoltasi a Milano il 13 giugno 2024, per il raggiungimento del numero legale;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.84/2024, assunta dal Presidente federale l'11 giugno u.s.

**DELIBERA N.111/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento che definisce atleta di formazione italiano colui che abbia partecipato a Campionati Giovanili per almeno quattro stagioni sportive risultando iscritto ad almeno 14 gare di Campionato Giovanile per ogni stagione di cui almeno 10 nello stesso Campionato;
- letta l'istanza ricevuta da parte del Presidente del Comitato Regionale Calabria, con cui chiede che venga riconosciuta la Formazione Italiana alle atlete Paola Pizzino nata il 27.12.1996, Alessia Carbone nata il 23.10.1996 e Wanda Longo nata il 30.07.1996;
- letta l'istanza ricevuta da parte dell'atleta Fabio Mafrolla nato il 21.10.2004, con la quale chiede a suo nome l'attribuzione del requisito della Formazione Italiana;
- letta l'istanza ricevuta da parte della Società Pol. Dil. Mandello Lario (cod. Fip 000461) con cui chiede il riconoscimento della Formazione Italiana per l'atleta Omar Longhi nato il 18.07.1997;
- letta l'istanza ricevuta da parte dell'atleta Marco Caiola nato il 27.07.1999, con la quale chiede a suo nome l'attribuzione del requisito della Formazione Italiana;
- letta l'istanza ricevuta da parte della Società Rimini Happy Basket A.S.D. (cod. Fip 038163) con cui chiede il riconoscimento della Formazione italiana per l'atleta Borsetti Bianca nata il 26.02.2000;
- considerata l'istruttoria condotta dall'Ufficio Tesseramento Atleti in relazione allo storico tesseramento dei sei atleti;
- rilevato che gli istanti sono considerati atleti Senior e che non hanno la possibilità di ultimare il percorso di Formazione Italiana come normato dai Regolamenti federali;
- ritenute le istanze meritevoli di accoglimento;

**DELIBERA**

di attribuire, con decorrenza immediata, il requisito della Formazione Italiana agli atleti Paola Pizzino nata il 27.12.1996, Alessia Carbone nata il 23.10.1996, Wanda Longo nata il 30.07.1996, Fabio Mafrolla nato il 21.10.2004, Omar Longhi nato il 18.07.1997, Marco Caiola nato il 27.07.1999, Borsetti Bianca nata il 26.02.2000, Andrea Broggi nato il 01/12/2005.

**DELIBERA N.112/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento che definisce atleta di formazione italiano colui che abbia partecipato a Campionati Giovanili per almeno quattro stagioni sportive risultando iscritto ad almeno 14 gare di Campionato Giovanile per ogni stagione di cui almeno 10 nello stesso Campionato;
- letta l'istanza ricevuta in data 28.06.2024 da parte dell'atleta Khalifa Babacar Diop nato il 02.01.1988, con la quale chiede, in deroga ai vigenti Regolamenti federali, l'attribuzione del requisito della Formazione Italiana;
- considerato che l'istante, nel luglio del 2020, ha già presentato, con identiche motivazioni riepilogate nella richiesta del 28.06.24, istanza al Consiglio Federale al fine di potersi tesserare per il Campionato Nazionale di Serie B e che la suddetta istanza è stata respinta non avendo lo stesso i requisiti richiesti dall'allora vigente art. 14 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- verificato che il Sig. Diop, tesseratosi tardivamente per la prima volta nella stagione sportiva 2015/2016, non ha partecipato ad alcun Campionato Giovanile federale non potendo ultimare, in quanto già rientrante nella categoria degli atleti Senior, alcun anno di Formazione Italiana come previsto dall'art. 26 del regolamento Esecutivo Tesseramento sopra citato;
- ritenuto che non sussistano ragioni straordinarie, eccezionali o particolari per disporre la deroga richiesta anche a fronte della valutazione degli interessi generali della Federazione e di quelli contrapposti all'interesse particolare rappresentato;

**DELIBERA**

Il rigetto dell'istanza avanzata dal Sig. Khalifa Babacar Diop nato il 02.01.1988.

**DELIBERA N.113/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che dalla stagione 2024/2025 è stato introdotto il vincolo annuale;
- considerato che la procedura di rinnovo degli atleti, a seguito della riforma del vincolo, è stata abrogata e sostituita dalla procedura di tesseramento denominata "*di riconferma rapida*";
- verificato che sono pervenute all'Ufficio Tesseramento Atleti delle richieste riguardanti la possibilità di annullare operazioni di riconferma rapida effettuate per errore;
- visto che il termine ultimo per effettuare le riconferme rapide è il 20 luglio 2024;
- considerata la validità delle richieste, derivanti dalla novità introdotta con lo svincolo;

**DELIBERA**

di accogliere le richieste di annullamento delle operazioni di tesseramento denominate "*di riconferma rapida*", ricevute dalle Società tramite casella spes entro il 25 luglio, dando mandato all'Ufficio Tesseramento Atleti, di provvedere in conformità con la presente disposizione.

**DELIBERA N.114/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;
- vista la comunicazione del Coni prot.n.4104 del 27.05.2024 con la quale ha approvato il bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2024;
- ravvisata la necessità di effettuare la seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2024 per programmi di attività e di spesa;
- presa in esame la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura della seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2024;
- presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2024;

**DELIBERA**

- di approvare la seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2024 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come da documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

**DELIBERA N.115/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le domande di fusione pervenute all'Ufficio Affiliazioni entro i termini previsti dai Regolamenti vigenti;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 169 R.O.;
- ritenute le richieste meritevoli di accoglimento;

**DELIBERA**

1. di autorizzare le fusioni come da tabella di seguito riportata;
2. di prendere atto che le nuove Società Sportive sono subentrate in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle precedenti Società compresi i diritti inerenti al tesseramento degli atleti;
3. di attribuire, alla Società risultante dalla fusione, il massimo titolo sportivo detenuto dalle due Società coinvolte nella fusione stessa.

<b>codice</b>	<b>incorporata</b>	<b>codice</b>	<b>incorporante</b>
004718	A.S.D. FIRENZE 2 BASKET	056094	FIRENZE 2 S.S.D. A R.L.
054744	CAB 1968 ANCONA ASD	052417	ASD CAB STAMURA BASKET ANCONA
000883	ASD G S ANTONIANO	000230	PALL. BUSTO ARSIZIO
048946	A.S.D. SPORT'S SCHOOL	001434	A.S.D. OLIMPIA BASKET PESARO
000843	A.S.D. VIRTUS ISOLA BERGAMASCA	050633	POL.DIL. LA TORRE BASKET
014558	POL. DIL. FONTANAFREDDA	040521	A.S.D. HUMUS BASKET SACILE
003767	A.S.D. NEW BASKET SALO'	056079	A.S.D. NUOVA BASKET SALO'
014823	ASD THE TEAM	056074	THE TEAM 2.0 ASD
000222	Pallacanestro Palestrina	055621	SOCIETA' SP. DIL. BASKET PALESTRINA 1962 A RL
037415	A.S.D. SCUOLA BASKET AREZZO	050121	a.s.d. BASKET ARETINA
033003	A. DIL. BASKET STEZZANO	038595	AZZANESE BASKET ASD
052715	ASD EUROBK ROMA	052570	A.S.D. EUROBASKET ROMA XV
050009	SSD Orlandina Basket A R.L.	055855	A.S.D. ORLANDINA ACCADEMY
046944	DEALERS BASKET CLUB ASD	044361	A.S.D. BASKET CITTADELLA
054287	Fides Pallacanestro Livorno	004714	G.S. FOLGORE A.S.D.
037506	BASKET CLUB CERIALE A.S.DIL.	012768	ASD BASKET LE TORRI
000390	A.DIL. C. S. ALBERTO GALLI	052757	PALAGALLI SRL SOC.SP. DIL
051115	A. DIL. S.P.R.J.T.Z. BASKET	030272	A.DIL. POLVERIGI BASKET 1992
055380	ALFIERE BASKET LAB A.S.D.	056067	FOCUS LAB SPORT A.S.D.
046177	A. DIL. SCUOLA BASKET TEAM 98	005325	A.S.D. AMATORI PALL.SAVONA

**DELIBERA N.116/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminate le istanze presentate dalle Società sotto riportate regolarmente affiliate per la stagione sportiva in corso 2024/25;

visto l'art. 170 del Regolamento Organico in cui si disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;

- considerate che le istanze sono state presentate entro il termine fissato dalle Disposizioni Organizzative Annuali;
- vista la relazione, agli atti della odierna riunione, con la quale il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che le istanze rispondono ai requisiti previsti dall'art. 170 del Regolamento Organico;
- ritenute le istanze meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede così come richiesto dalle Società e indicato nella tabella di seguito riportata:

codice	denominazione	da	a
054284	Omega Basket	BOLOGNA	RIMINI
005542	FULGOR OMEGNA S.R.L.S.D.	VERBANIA	GRAVELLONA TOCE (VB)
054044	Pallacanestro Milano3 Basiglio	BASIGLIO (MI)	ASSAGO (MI)
050989	A.S.D. PALL. S. MICHELE	MADDALONI (CE)	NAPOLI
001010	BLU BASKET 1971 S.DIL. ARL	TREVIGLIO (BG)	ORZINUOVI (BS)
051288	A.S.D. VIRTUS ARZAGO	ARZAGO D'ADDA (BG)	CALVENZANO (BG)
007095	CORONA PLATINA S.S.D.R.L.	PIADENA DRIZZONA (CR)	PERGINE VALSUGANA (TN)

**DELIBERA N.117/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminate le istanze presentate dalle Società in elenco in merito alla volontà di voler provvedere al cambio di assetto giuridico;
- visto l'art. 175 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico prevedendo che la Società che intenda cambiare assetto giuridico deve presentare verbale di assemblea straordinaria, atto costitutivo della Società di capitali, autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione dei suoi organi sottoscritta dal legale rappresentante;
- vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che le istanze rispondono ai requisiti dell'art. 175 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di autorizzare il cambio di assetto giuridico, a norma dell'articolo 175 del Regolamento Organico, delle Società indicate nella tabella di seguito riportata:

codice	Denominazione	Da	a
056042	FUTURA SPORT SOC. SPORT. DILETT. S.R.L.	ASR	SRL
037703	A.S.D. MOBA LAB ONE	ANR	ASR
007514	A.S.DIL. GEMINI BASKETBALL	ANR	SRL
000471	PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D.	ANR	SRL
052293	SAMBER 84	ANR	ASR
052480	ASD CITTA' DI OPERA	ANR	SRL
054678	ROSETO EVENTI A.S.D	ANR	SRL
000109	ROBUR ET FIDES POL.DIL.	ASR	SRL
055674	HUB DEL SEMPIONE ASD	ANR	SRL
044379	ALPO BASKET A.S.D.	ANR	SRL

**DELIBERA N.118/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la richiesta, presentata dal Presidente del Comitato Regionale Piemonte, della Società S.S.D. A R.L. TORINO TEEN BASKET (codice FIP 000683) di scissione dell'attività femminile da quella maschile o, in alternativa, al trasferimento del titolo sportivo di A2 femminile;

considerato che gli istituti della scissione e del trasferimento del titolo sportivo non sono più contemplati dai Regolamenti federali;

**DELIBERA**

di non autorizzare l'istanza presentata dalla Società S.S.D. A R.L. TORINO TEEN BASKET (codice FIP 000683) relativa alla scissione dell'attività femminile da quella maschile o, in alternativa, al trasferimento del titolo sportivo di A2 femminile.

---

17 luglio 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to *Maurizio Bertea*

IL PRESIDENTE  
F.to *Giovanni Petrucci*